

COMUNE DI PAVIA
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTO DI PIANO

ALLEGATO B
Quadro conoscitivo a scala sovralocale
Vincoli normativi

BOZZA

INDICE ALLEGATO B

CAP.1 PTR e PPR	5
1.1 Estratti cartografici D.d.p.	5
1.2 Estratti cartografici P.P.R.	11
1.3 Pianificazione Estratti Norme tecniche di attuazione	25
1.3.1 Art. 17 (Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità).....	25
1.3.2 Art.18 (Tutela paesistica degli ambiti di specifico valore storico-ambientale e di contiguità ai parchi regionali).....	28
1.3.3 Art.20 (Rete idrografica naturale)	28
1.3.4 Art.21 (Infrastruttura idrografia artificiale della pianura: principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua).....	32
1.3.5 Art.24 (Rete verde regionale)	35
1.3.6 Art.25 (Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici)	37
1.3.7 Art.26 (Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d' interesse paesaggistico).....	38
CAP.2 PTC Parco del Ticino.....	42
2.1 Estratti cartografici.....	42
2.2 Estratti Norme tecniche di attuazione del PTC Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino	44
2.2.1. Art.1 (Obiettivi del Piano e strumentazioni di attuazione).....	44
2.2.2 Art.6 (Ambiti paesaggistici, azzonamento: inquadramento generale).....	45
2.2.3 Art.7 Ambito del fiume Ticino (T), l'area di divagazione fluviale del Ticino (F). Zone naturalistiche perifluviali (A,B1,B2), zone di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali (B3)	47
7.T Il Fiume Ticino	51
7.F Area di divagazione fluviale del Ticino	51
7.A. Zone A: Zone naturalistiche Integrali	52
7.B1. Zone B1: Zone naturalistiche orientate.....	53
7.B2 Zone B2: Zone naturalistiche di interesse botanico-forestale	53
7.B3. Zone B3: Zone di Rispetto delle Zone naturalistiche Perifluviali.....	54
2.2.4 Art.8 (Zone C, ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali)	55
2.2.5 Art.9 (Ambito Agricolo e Forestale (G)).....	62
2.2.6 Art.10 (Aree D1 e D2: aree di promozione economica e sociale)	68
2.2.7 Art.12 (Zone di iniziativa comunale orientata (IC))	69
CAP.3 PTR Navigli	73
3.1 Estratti cartografici	73

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

CAP.4 PAI Piano per l'assetto idrogeologico	77
4.1 Estratti cartografici	77
4.2 Estratti Norme tecniche di attuazione	79
4.2.1 Art.29 (Fascia di deflusso della piena>FASCIA A)	79
4.2.2 Art.30 (Fascia di esondazione>FASCIA B)	81
4.2.3 Art.31 (Area di inondazione per piena catastrofica>FASCIA C)	82
CAP.5 RETE NATURA 2000.....	83
5.1 Estratti cartografici	83
CAP.6 RER Rete Ecologica Regionale	86
6.1 Estratti cartografici	86
CAP.7 PTCP Piano Territoriale di Coordinamento	91
7.1 Estratti cartografici	91
7.2 Estratti Norme tecniche di attuazione	94
7.2.1 Art.22 (Indirizzi per la redazione e/o per l'adeguamento dei piani provinciali di settore).....	94
7.2.2 Art.31 (Ambiti unitari, indirizzi generali)	102
7.2.3 Art.32 (Indirizzi specifici per la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio)	103
7.2.4 Art.33 (Indirizzi specifici relativi ai sistemi di rilevanza sovra comunale)	112
7.2.5 Art.34 (Prescrizioni relative alle aree di elevata naturalità)	120
7.2.6 Art.35 (Ambito parco Certosa- piano paesistico di dettaglio)	124
7a Art.35 NTA PTCP (PPD-Ambito Parco Certosa – Piano Paesistico di Dettaglio)	124
7a.1 Estratti cartografici	124
7a.2 Estratti Norme tecniche di attuazione.....	126
7a.2.1 Art. 1 (Definizione dell'area sottoposta a PPD)	126
7a.2.2 Art. 9 (Prescrizioni relative alle aree di elevata naturalità esterne alle aree protette).....	127
7a.2.3 Art. 10 (Corsi d'acqua naturali e/o naturalizzati)	127
CAP.8 PFV Piano Faunistico Venatorio	129
8.1 Estratti cartografici	129
8.2 Estratti Norme tecniche di attuazione	130
CAP.9 PPGR Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti.....	135
9.1 Estratti cartografici	135
CAP.10 PTUA Programma di tutela e uso delle acque	136
10.1 Estratti Norme tecniche di attuazione	136
CAP.11 PIANO CAVE	139
11.1 Estratti cartografici	139

11.2 Estratti Norme tecniche di attuazione 146

BOZZA

CAP.1 PTR e PPR


1.1 Estratti cartografici D.d.p.

Il **Documento di Piano** è l'elaborato che raccorda tutte le altre sezioni del PTR ed è in forte relazione con la Legge Regionale 12/05, definisce quelli che sono gli obiettivi di sviluppo socio economico della Lombardia, individua 3 macro-obiettivi (principi ispiratori dell'azione di Piano con diretto riferimento alle strategie individuate a livello europeo) e 24 obiettivi di Piano.

Il Documento di Piano contiene in allegato **4 tavole**:

- tav.1 - Polarità e poli di sviluppo regionale ;
- tav.2 - Zone di preservazione e salvaguardia ambientale ;
- tav.3 - Infrastrutture prioritarie per la Lombardia ;
- tav.4 - I Sistemi Territoriali del PTR.

1) Tav.1 Polarità e poli di sviluppo regionale (Art.20 L.R. 12/2005- Legge per il governo del territorio)



LEGENDA

Polarità Emergenti

- La Valtellina
- Triangolo Lodi - Crema - Cremona
- Lomellina Novara
- Triangolo Brescia - Mantova - Verona
- Sistema Fiera - Malpensa

Fiere

- Internazionale
- Nazionale
- Viabilità


Polarità storiche

- Area metropolitana milanese
- Asse del Sempione
- Brianza
- Poli della fascia prealpina
- Conurbazione di Bergamo
- Conurbazione di Brescia

- Poli di sviluppo regionale
- ✈ Aeroporti principali

Il comune di Pavia si colloca, per quanto concerne le Popolarità Emergenti, nella fascia della Lomellina-Novara.

2.a) Tav.2 Zone di preservazione e salvaguardia ambientale (Art.20 L.R. 12/2005- Legge per il governo del territorio)



Delimitazione delle fasce fluviali definite dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

-  Fascia A: deflusso della piena di riferimento
-  Fascia B: esondazione della piena di riferimento (tempo di ritorno = 200 anni)
-  Fascia C: inondazione per piena catastrofica (tempo di ritorno = 500 anni)

Aree a rischio idrogeologico molto elevato definite dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Ex L. 267/98

-  Esondazioni fluvio-torrentizie

Rete Natura 2000


-  Siti di importanza comunitaria (SIC)
-  Zone di protezione speciale (ZPS)

Sistema delle aree protette

-  Parchi naturali
-  Parchi regionali

-  Area perfluviale del Po


2.b) Tav.2 Canali di bonifica e rete irrigua (Art.20 L.R. 12/2005- Legge per il governo del territorio)



Il comune di Pavia si colloca, per quanto concerne i Canali di bonifica e la rete irrigua nella zona 5 dell'Oltrepò Pavese.

Da P.T.R., dal Documento di Piano pag.116. 2.2.5 *Sistema territoriale della pianura irrigua.*
“La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, tra la Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgive. E' compresa nel sistema più ampio interregionale del nord Italia che si caratterizza per la morfologia piatta, per la presenza di suoli molto fertili e per l'abbondanza di acque sia superficiali sia di falda. Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia, basata sull'agricoltura e sull'allevamento intensivo, di grande valore che presenta una produttività elevata, tra le maggiori in Europa. Escludendo la parte periurbana, in cui l'attività agricola ha un ruolo marginale in termini socio-economici e in termini di disponibilità di suolo e risulta compressa dallo sviluppo urbanistico, infrastrutturale e produttivo, il territorio in questione presenta una bassa densità abitativa, con prevalente destinazione agricola della superficie (82%).”

3a) Tav.3 I Sistemi Territoriali del PTR (Art.20 L.R. 12/2005- Legge per il governo del territorio)



INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

- Infrastrutture viarie - in progetto
- ++++ Infrastrutture ferroviarie - in progetto
- == Viabilità autostradale esistente
- == Viabilità principale esistente
- Viabilità secondaria esistente
- ++++ Ferrovie esistenti

INFRASTRUTTURE PER LA PRODUZIONE E IL TRASPORTO DI ENERGIA

Elettrodotti alta tensione

- 132 KV
- 220 KV
- 400 KV

INFRASTRUTTURE PER LA DIFESA DEL SUOLO


- Bacino Lambro - Seveso - Olona

PARCHI E RISERVE

- Parchi Naturali
- Parchi Regionali e Nazionali

Da P.T.R., dal Documento di Piano pag.44. 1.5.6 *Infrastrutture prioritarie per la Lombardia.*
“La realizzazione della una Rete Ferroviaria Regionale integrata, cui si aggiungono gli interventi per lo sviluppo del servizio e le linee di forza del Trasporto pubblico locale su gomma, costituisce uno dei principali interventi per aumentarne la capacità del trasporto regionale e consentire l’accesso a servizi di rango presenti nei principali poli regionali. Le opere principali per il comune di Pavia riguarda:
quadruplicamento della Milano-Pavia
Notevole impulso al potenziamento della rete Rete Ferroviaria Italiana (RFI) fondamentale per il potenziamento del Servizio Ferroviario Regionale dipende poi dal collegamento Passante da Porta Vittoria a Rogoredo sulle direttrici di Pavia e di Piacenza, dal raddoppio della Milano-Mortara, dal citato triplicamento della Rho-Gallarate, dal potenziamento della Milano-Monza-Molteno-Lecco e della Como- Lecco.”


3b) Tav.3 Rete Ecologica Regionale (Art.20 L.R. 12/2005- Legge per il governo del territorio)



Elementi della rete ecologica regionale

- | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|
|  | Corridoi regionali primari a bassa o moderata antropizzazione |  | Varco da deframmentare |
|  | Corridoi regionali primari ad alta antropizzazione |  | Varco da tenere |
|  | Elementi di primo livello della RER |  | Varco da tenere e deframmentare |
|  | Elementi di secondo livello della RER | | |

4) Tav.4 Infrastrutture prioritarie per la Lombardia



Sistema territoriale Pedemontano



Sistema territoriale Metropolitano



Settore ovest



Settore est



Sistema territoriale della Pianura Irrigua



Sistema territoriale del Po e dei Grandi Fiumi


Da P.T.R., dal Documento di Piano pag.125-128. 2.2.6 *Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi*

“Il bacino del Fiume Po rappresenta una delle realtà territoriali più complesse presenti in Italia. Il bacino idrologico contiene circa il 40% della disponibilità idrica dell’intero Paese. La presenza di grandi industrie, di numerose piccole e medie imprese e di attività agricole e zootecniche fa di questa un’area di valenza economica molto elevata: qui si forma infatti il 40% del PIL nazionale.

Per porre rimedio al degrado ambientale e paesaggistico del bacino del Po, nel 2005 è stato sottoscritto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po e dalle 13 Province rivierasche (Alessandria, Cremona, Cuneo, Ferrara, Lodi, Mantova, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Rovigo, Torino e Vercelli) il Protocollo d’intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della valle del Po”.


1.2 Estratti cartografici P.P.R.

1) Schema fasce lombarde



La città di Pavia, come classifica il PTR, si trova nella fascia della bassa pianura.

2) Estratto dalla Tavola A del Piano Paesaggistico Regionale (Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio)




Legenda

		Ambiti geografici
		Autostrade e tangenziali
		Strade statali
		Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura
		Confini provinciali
		Confini regionali
		Ambiti urbanizzati

UNITA' TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO

Fascia bassa pianura	
	Paesaggi delle fasce fluviali
	Paesaggi delle colture foraggere
	Paesaggi della pianura cerealicola
	Paesaggi della pianura risicola
Oltrepo pavese	
	Paesaggi della fascia pedeappenninica
	Paesaggi della montagna appenninica
	Paesaggi delle valli e dorsali appenniniche


3) Estratto dalla Tavola B del Piano Paesaggistico Regionale (Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico)



Legenda

-  Confini provinciali
 -  Luoghi dell'identità regionale
 -  Paesaggi agrari tradizionali
 -  Geositi di rilevanza regionale
 -  Tracciati guida paesaggistici - [vedi anche Tav. E]
 -  Punti di osservazione del paesaggio lombardo - [art. 27, comma 4]
 -  Tracciati stradali di riferimento
 -  Bacini idrografici interni
 -  Ferrovie
 -  Ambiti urbanizzati
 -  Idrografia superficiale
- AMBITI DI RILEVANZA REGIONALE**
-  Dell'Oltrepò
 -  Della pianura

4) Estratto dalla Tavola C del Piano Paesaggistico Regionale (Istituzioni per la tutela della natura)




Legenda

- Confini provinciali
- Confini regionali
- Bacini idrografici interni
- Infrastrutture idrografiche artificiali della pian
- Idrografia superficiale
- Ferrovie
- Strade statali
- Autostrade e tangenziali
- Ambienti urbanizzati
- Riserve naturali
- Geositi di rilevanza regionale
- SIC - Siti di importanza comunitaria
- ZPS - Zone a protezione speciale

PARCHI REGIONALI

- Parchi regionali istituiti con ptcp vigente

5) Estratto dalla Tavola D del Piano Paesaggistico Regionale (Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale)




Legenda

- Confini provinciali
- Bacini idrografici interni
- Idrografia superficiale
- Ferrovie
- Strade statali
- Autostrade e tangenziali
- Ambiti urbanizzati
- Parchi regionali istituiti

AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE-PAESISTICO

- Ambito di specifico valore storico ambientale - [art. 18]
- Ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po - [art. 20, comma 8]
- Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po [art. 20, comma 9]
- Naviglio Grande e Naviglio di Pavia - [art. 21, comma 3]
- Geositi di interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico - [art. 22, comma 3]
- Oltrepò pavese - ambito di tutela - [art. 22, comma 7]

6) Estratto dalla Tavola E del Piano Paesaggistico Regionale (Viabilità di rilevanza paesaggistica)



Legenda

-   Confini provinciali
-   Strade panoramiche - [art. 26, comma 9]
-   Linee di navigazione
-   Tracciati guida paesaggistici - [art. 26, comma 10]
-   Tracciati stradali di riferimento
-   Bacini idrografici interni
-   Ferrovie
-   Ambiti urbanizzati
-   Idrografia superficiale
-   Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura

7) Estratto dalla Tavola F del Piano Paesaggistico Regionale (Riqualificazione paesaggistica, ambiti ed aree di attenzione regionale)



Legenda

-  Laghi e fiumi principali
-  Idrografia superficiale
-  Tessuto urbanizzato
-  Rete ferroviaria
-  Rete viaria di interesse regionale

AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA PROCESSI DI URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI

-  Ambiti del "Sistema metropolitano lombardo" con forte presenza di aree di frangia destrutturate - [par. 2.1]
-  Conurbazioni lineari (lungo i tracciati, di fondovalle, lacuale, ...) [par. 2.2]
-  Rete autostradale - [par. 2.3]
-  Elettrodotti - [par. 2.3]
-  Aree industriali-logistiche - [par. 2.5]
-  Ambiti estrattivi in attività - [par. 2.7]

AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA TRASFORMAZIONI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA

-  Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi - [par. 3.4]


AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA SOTTOUTILIZZO, ABBANDONO E DISMISSIONE

-  Cave abbandonate - [par. 4.1]

AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA CRITICITA' AMBIENTALI

-  Corsi e specchi d'acqua fortemente inquinati - [par. 5.2]

8) Estratto dalla Tavola G del Piano Paesaggistico Regionale (Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica, ambiti ed aree di attenzione regionale)



Legenda

-  Laghi e fiumi principali
-  Idrografia superficiale
-  Tessuto urbanizzato
-  Rete ferroviaria
-  Rete viaria di interesse regionale

AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA DISSESTI IDROGEOLOGICI E AVVENIMENTI CALAMITOSI E CATASTROFICI

-  Aree sottoposte a fenomeni franosi - [par. 1.2]
-  Fasce fluviali di deflusso della piena e di esondazione (fasce A e B) [par. 1.4]
-  Fascia fluviale di inondazione per piena catastrofica (fascia C) [par. 1.4]

AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA PROCESSI DI URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI

-  Conurbazioni lineari (lungo i tracciati, di fondovalle, lacuale, ...) [par. 2.2]
-  Rete autostradale - [par. 2.3]
-  Elettrodotti - [par. 2.3]
-  Interventi di grande viabilità programmati - [par. 2.3]
-  Aree industriali-logistiche - [par. 2.5]
-  Ambiti estrattivi in attività - [par. 2.7]


AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA SOTTOUTILIZZO, ABBANDONO E DISMISSIONE

-  Cave abbandonate - [par. 4.1]
-  Aree agricole sottoposte a fenomeni di abbandono - [par. 4.8]
diminuzione di sup compresa tra il 5% e il 10% (periodo di riferimento 1999-2004)

AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA CRITICITA' AMBIENTALI

-  Aree soggette a più elevato inquinamento atmosferico (zone critiche) [par. 5.1]
-  Corsi e specchi d'acqua fortemente inquinati - [par. 5.2]


9) Estratto dalla Tavola H del Piano Paesaggistico Regionale (Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici)



Legenda

-  Laghi e fiumi principali
-  Idrografia superficiale
-  Boschi
-  Parchi regionali e parchi locali di interesse sovralocale
-  Territorio urbanizzato
-  Aeroporti
-  Rete ferroviaria
-  Rete autostradale
-  Rete viaria di interesse regionale
-  Comuni a rischio sismico (fasce 2 e 3) - [par. 1.1]
-  Aree sottoposte a fenomeni franosi - [par. 1.2]
-  Fasce fluviali di deflusso della piena e di esondazione (fasce A e B) - [par. 1.4]
-  Fasce fluviali di inondazione per piena catastrofica (fascia C) - [par. 1.4]
-  Comuni a rischio incendio rilevante - [par. 1.5]

10) Estratto dalla Tavola H del Piano Paesaggistico Regionale (Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica)




Legenda

-  Laghi e fiumi principali
-  Idrografia superficiale
-  Bosco
-  Vegetazione naturale
-  Seminativo arborato
-  Incolto generico
-  Tessuto urbanizzato
-  Aeroporti
-  Rete ferroviaria
-  Rete autostradale
-  Rete viaria di interesse regionale

Uso del suolo per la fascia collinare, dell'alta e della bassa pianura

-  Aree a monocoltura - [par. 3.1]
-  Aree a colture intensive su piccola scala - [par. 3.2]
- Aree a colture specializzate - [par. 3.3]**
 -  Frutteti
 -  Vigneti
 -  Risaie

11) Estratto dalla Tavola H del Piano Paesaggistico Regionale (Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da criticità ambientali)




Legenda

-  Laghi e fiumi principali
-  Idrografia superficiale
-  Tessuto urbanizzato

-  Aeroporti
-  Rete ferroviaria
-  Rete autostradale
-  Rete viaria di interesse regionale

-  Territori caratterizzati da inquinamento atmosferico (zone critiche) - [par. 5.1]
-  Inquinamento delle acque (tratti critici dei principali corsi e specchi d'acqua) - [par. 5.2]
-  Territori caratterizzati da inquinamento del suolo (vulnerabilità da nitrati) - [par. 5.3]
-  Siti in cui è stata riscontrata contaminazione delle matrici ambientali (comuni con almeno un sito contaminato) - [par. 5.4]
-  Siti contaminati di interesse nazionale - [par. 5.4]


12) Estratto dalla Tavola H del Piano Paesaggistico Regionale (Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, parchi e usi urbani)



Legenda

-  Laghi e fiumi principali
-  Idrografia superficiale
-  Boschi
-  Parchi regionali e parchi locali di interesse sovralocale
-  Tessuto urbanizzato
-  Aeroporti
-  Rete ferroviaria
-  Rete autostradale
-  Rete viaria di interesse regionale
-  Elettrodotti
-  Ambito del "Sistema metropolitano lombardo" con forte presenza di frange destrutturate - [par. 2.1]
-  Ambito di possibile "dilatazione" del "Sistema metropolitano lombardo" - [par. 2.1]
-  Conurbazioni lineari (lungo i tracciati, di fondovalle, lacuale) [par. 2.2]
-  Neo-urbanizzazione - [par. 2.1 - 2.2]
incremento della sup urbanizzata maggiore del 1% (nel periodo 1999-2004)
-  Linee ferroviarie alta velocità/alta capacità (esistenti e programmate) - [par. 2.3]
-  Interventi di grande viabilità programmati - [par. 2.3]
-  Principali centri commerciali - [par. 2.4]
-  Multisale cinematografiche (multiplex) - [par. 2.4]
-  Ambiti a prevalente caratterizzazione produttiva - [par. 2.5]
-  Distretti industriali - [par. 2.5]
-  Ambiti sciabili (per numero di impianti) - [par. 2.6]
-  Ambiti estrattivi in attività - [par. 2.7]
-  Discariche - [par. 2.8]


13) Estratto dalla Tavola H del Piano Paesaggistico Regionale (Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione)



Legenda

-  Laghi e fiumi principali
-  Idrografia superficiale
-  Parchi regionali e parchi locali di interesse sovralocale
-  Tessuto urbanizzato
-  Rete ferroviaria
-  Rete autostradale
-  Rete viaria di interesse regionale
-  Ambiti estrattivi cessati - [par. 4.1]
-  Contratti di Quartiere - [par. 4.3]
-  Aree industriali dismesse - [par. 4.5]
-  Boschi - [par. 4.7]
-  Pascoli - [par. 4.8]
- Abbandono aree agricole - [par. 4.8]**
 -  Diminuzione di sup compresa tra il 5% e il 10%
(periodo di riferimento 1999-2004)
 -  Diminuzione di sup maggiore del 10%
(periodo di riferimento 1999-2004)

14) Estratto Tavola 1e del Piano Paesaggistico Regionale(Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge articoli 136 e 142 del D.Lgs 42/2004)



Legenda

-  Confini provinciali
-  Confini comunali
-  Curve di livello
-  Ferrovie
-  Autostrade
-  Strade principali
-  Rete viaria secondaria
-  Parchi
-  Riserve
-  Corsi d'acqua tutelati
-  Aree idriche
-  Area rispetto dei corsi d'acqua tutelati
-  Aree rispetto dei laghi
-  Bellezze d'assieme
-  Bellezze individue

1.3 Pianificazione Estratti Norme tecniche di attuazione

1.3.1 Art. 17 (Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità)

Tale articolo appartiene al “TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE”

- 1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata;
- 2. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali:
 - a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi;
 - b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo;
 - c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;
 - d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente;
 - e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono;
- 3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola D e nel repertorio a questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985 e succ. mod. e int., ad esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti di contiguità ai parchi regionali dell'Oglio Nord e dell'Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in Provincia di Brescia;
- 4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesaggistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi paesaggistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al comma 2;
- 5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali dotati di P.T.C. definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di gestione. Nelle aree ricomprese in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di pianificazione definitivamente approvati, valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- 6. Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sotto elencati sono soggetti alla seguente disciplina, fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché le procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione:
 - a) la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale o provinciale;
 - b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;
 - c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di mitigazione, previa verifica dell'impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale.
- 7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l'accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere;
- 8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività:
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle situazioni indicate al comma 12, purché gli interventi siano rispettosi dell'identità e della peculiarità del costruito preesistente;
 - b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
 - c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo;
 - d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;
 - e) piccole derivazioni d'acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, da verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006;
 - f) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto inserimento paesaggistico delle stesse;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l'accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio;
- 9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti al rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e delle previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, a:
 - Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.;
 - Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 31 marzo 2006;
 - "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti approvati con d.g.r. n.11045 dell'8 novembre 2002 e pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002;
 - Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi approvati con d.g.r. n. 675 del 21 settembre 2005 (Pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 40.) e successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006 (pubblicata sul 2° Supplemento Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 2006);
 - "Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica" approvato con d.g.r. n. 48470 (pubblicata sul B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.);
 - Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi di ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 27 dicembre 2000.
 - 10. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli ambiti di elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli obiettivi di tutela degli ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento.
 - 11. Sino a quando i comuni, il cui territorio ricade interamente o parzialmente all'interno degli ambiti di elevata naturalità, non rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla disciplina del presente piano e agli obiettivi e alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme dei piani urbanistici vigenti, assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti in "I criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici" approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006, esclusivamente nelle seguenti situazioni:

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine perimetrare dai comuni;

b) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di intervento già beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente piano; al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, non possono essere realizzati interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto disposto al comma 8.

1.3.2 Art.18 (Tutela paesistica degli ambiti di specifico valore storico-ambientale e di contiguità ai parchi regionali)

Tale articolo appartiene al “TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE”

- 1. Relativamente all’ambito Barco-Certosa, definito ambito di specifico valore storico-ambientale, rappresentato nella tavola D del P.P.R. e puntualmente individuato nel repertorio ad essa allegato, escluse le aree comprese nel Parco del Ticino, la disciplina di tutela paesaggistica è demandata al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia, e in particolare al Piano paesistico di dettaglio – Ambito Barco Certosa, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 41 del 29.09.2005.

1.3.3 Art.20 (Rete idrografica naturale)

Tale articolo appartiene al “TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE”

- La Regione riconosce il valore paesaggistico dell’ idrografia naturale superficiale quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale.
- 2. La tutela e riqualificazione paesaggistica di fiumi, torrenti e corsi d’ acqua naturali di Lombardia è volta a:
 - a. Salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei e degli ambiti dei corsi d’acqua, anche tramite un’attenta gestione della risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica, al fine di garantire un’adeguata presenza d’acqua;
 - b. Tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici dei singoli torrenti e fiumi, quali, ad esempio, cascate, forre, orridi, meandri, lanche e golene;
 - c. salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico-insediativo e testimoniale che connotano i diversi corsi d’acqua, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e fiume;
 - d. riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di salvaguardia e tutela sopraindicate.

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- 3. Al fine di valorizzare e riqualificare in modo organico il paesaggio dei sistemi fluviali, la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T. dei comuni, recepisce, integra e coordina con le altre politiche di competenza le indicazioni di scenario paesaggistico fluviale contenute nei contratti di fiume definiti in Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale regionali.
- 4. Al fine di promuovere un approccio integrato ai bacini e sottobacini idrografici che tenga in attenta considerazione lo scenario paesaggistico di riferimento, individuandone azioni e misure di riqualificazione e valorizzazione, la Giunta regionale supporta e incentiva azioni e programmi sovracomunali proposti dagli enti locali, anche in accordo con l’Autorità di bacino, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica di interi sottobacini o di parti significative degli stessi, tramite iniziative Agenda 21, protocolli o accordi tra enti, proposte di contratti di fiume.
- 5. Assumono valore prioritario all’interno delle proposte di promozione di azioni integrate:
 - a. Il recupero delle situazioni di degrado paesaggistico e la riqualificazione ambientale e ricomposizione paesaggistica, correlati ad interventi di difesa e gestione idraulica, con specifico riferimento alla individuazione di nuovi spazi di possibile esondazione del fiume, coerentemente agli indirizzi del PAI;
 - b. La tutela e il miglioramento dei paesaggi naturali anche in funzione degli obiettivi regionali di salvaguardia della biodiversità e di ricostruzione di connessioni ecologiche;
 - c. La tutela e valorizzazione del sistema insediativo consolidatosi storicamente intorno alla valle fluviale e delle rilevanze storico-culturali che la connotano, con attenta considerazione e valorizzazione delle diverse componenti, dei singoli beni e dei sistemi di relazione fisica e simbolica che li correlano, compatibilmente con il livello di rischio idrogeologico presente;
 - d. La promozione di forme di fruizione sostenibile tramite l’individuazione di itinerari, percorsi e punti di sosta da valorizzare e potenziare o realizzare.
- 6. La Giunta regionale, al fine di promuovere un approccio integrato ai bacini e sottobacini idrografici che tenga in attenta considerazione lo scenario paesaggistico di riferimento, supporta altresì iniziative e programmi di manutenzione idraulica del territorio che comprendano misure specifiche per la cura e valorizzazione dei caratteri connotativi del paesaggio locale.
- 7. Il fiume Po, che interessa larga parte del territorio meridionale della Lombardia e pone la stessa in diretta correlazione con le altre regioni rivierasche, rappresenta il principale riferimento del sistema idrografico regionale e allo stesso tempo elemento identitario, di rilevanza sovralocale, della bassa pianura. La presenza del grande fiume e la specifica connotazione che nel tempo è venuto ad assumere l’ambito fluviale, hanno fortemente condizionato la formazione e conduzione dei paesaggi circostanti. La Regione persegue la tutela e valorizzazione del Po nella sue diverse caratterizzazioni tramite:
 - a. la salvaguardia del fiume quale risorsa idrografica e paesaggio naturale con particolare attenzione alla preservazione di lanche, meandri e golene e difesa delle specifiche valenze ecologiche;
 - b. la tutela e valorizzazione dell’argine maestro, quale elemento di connotazione e strutturazione morfologica in termini di costruzione del paesaggio agrario e di percezione del contesto paesaggistico, oltre che di difesa idraulica;
 - c. la valorizzazione del fiume quale elemento identitario potenzialmente attrattore di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibili;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

d. la tutela e valorizzazione del complesso sistema insediativo storico che connota le diverse tratte fluviali, a partire dalla presenza dei principali centri e nuclei storici, percorsi e opere d'arte e manufatti idraulici, i sistemi di chiuse per l'ingresso ai porti commerciali, per comprendere l'edilizia tradizionale e il sistema di beni culturali minori che costella l'ambito fluviale, facendo riferimento agli studi sviluppati in proposito da province e Giunta regionale.

- 8. In coerenza con gli obiettivi indicati al precedente comma, nell'ambito di tutela paesaggistica del Po, come individuato ai sensi della lettera c) dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, e tenendo conto del Piano di Bacino si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. nelle fasce A e B come individuate dal P.A.I., si applicano le limitazioni all'edificazione e le indicazioni di ricollocazione degli insediamenti contenute nella parte seconda delle Note di attuazione per le fasce fluviali del Piano suddetto;
 - b. nella restante parte dell'ambito di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, vale a dire fino al limite della fascia dei 150 metri oltre il limite superiore dell'argine, al fine di garantire per l'argine maestro e territori contermini i necessari interventi di tutela e valorizzazione paesaggistica nonché la corretta manutenzione per la sicurezza delle opere idrauliche esistenti, all'esterno degli ambiti edificati con continuità, di cui al precedente articolo 17 comma 11 lettera a), e/o del tessuto edificato consolidato, come definito dal P.G.T., non sono consentiti nuovi interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale degli edifici esistenti, sono altresì ammessi interventi per la realizzazione di opere pubbliche attentamente verificati in riferimento al corretto inserimento paesaggistico e ai correlati interventi di riqualificazione e/o valorizzazione del sistema arginale;
 - c. la valorizzazione in termini fruitivi del sistema fluviale, in coerenza con il Protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della Valle del Po tra Province ed Autorità di Bacino, del 27 maggio 2005 e succ. mod. e integ., deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di tutela di cui al precedente comma 7;
 - d. la promozione di azioni e programmi per la navigazione fluviale e la realizzazione di itinerari e percorsi di fruizione dovrà essere correlata all'attenta considerazione delle misure di corretto inserimento paesaggistico di opere e infrastrutture e, ove possibile, ad azioni di riqualificazione e recupero di aree e manufatti in condizioni di degrado, privilegiando comunque forme di fruizione a basso impatto;
 - e. gli interventi e le opere di difesa e regimazione idraulica devono essere preferibilmente inquadrati in proposte organiche di rinaturazione del fiume e delle sue sponde, tutelando e ripristinando gli andamenti naturali dello stesso entro il limite morfologico storicamente definito dall'argine maestro;
 - f. il recupero e la riqualificazione ambientale degli ambiti di cessate attività di escavazione e lavorazione inerti, tramite la rimozione di impianti e manufatti in abbandono e l'individuazione di corrette misure di ricomposizione paesaggistica e ambientale delle aree, assume carattere prioritario nelle azioni di riqualificazione del fiume e delle sue sponde;
 - g. la previsione di nuovi interventi correlati ad attività estrattive come bonifiche o realizzazione di vasche di raccolta idrica, deve essere attentamente valutata nelle possibili ricadute paesaggistiche ed essere accompagnata, qualora considerata assolutamente necessaria, da scenari ex-ante di ricomposizione paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività, che evidenzino le correlazioni tra

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

interventi di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela di cui al precedente comma 7;

h. il recupero paesaggistico e ambientale di aree, ambiti e manufatti degradati o in abbandono assume rilevanza regionale e come tale diviene elemento prioritario nella valutazione delle proposte di intervento afferenti a piani, programmi o piani di riparto regionali;

i. la Provincia nell'atto di formulazione del parere di competenza relativo ai Piani di governo del territorio dei comuni anche solo marginalmente interessati dalla specifica tutela paesaggistica del fiume Po ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, deve esplicitamente dichiarare gli esiti del puntuale accertamento in merito al pieno e corretto recepimento delle indicazioni e disposizioni del presente comma, con particolare riferimento alla lettera b., e le eventuali prescrizioni che ne derivano quale condizione necessaria per l'approvazione del PGT.

- 9. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di individuare in modo puntuale ambiti di particolare rilevanza paesaggistica, afferenti a specifiche situazioni locali da assoggettare a particolari cautele, si assume quale ambito di riferimento per la tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po quello delimitato come fascia C dal P.A.I..
- 10. Nell'ambito di cui al precedente comma 9, la pianificazione locale tramite i P.T.C. provinciali e dei parchi e i P.G.T. comunali, anche ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 delle Norme di attuazione del P.A.I., persegue le seguenti linee di azione d'indirizzo regionale:
 - contenimento del consumo di suolo tramite idonee misure per la limitazione dei fenomeni di dispersione urbana e di sviluppo lineare lungo le arterie della mobilità;
 - priorità, nelle scelte di sviluppo, per il recupero urbanistico di aree dismesse in contesti già urbanizzati;
 - azioni di ricomposizione paesaggistica del paesaggio rurale e naturale tramite il potenziamento della rete verde, con specifica attenzione ai sistemi verdi correlati all'idrografia superficiale e al trattamento dei territori liberi da edificazione contermini alla viabilità principale; i comuni possono dedicare a queste azioni quote specifiche di standard qualitativi, e le province individuare misure di intervento correlate all'utilizzo di fondi compensativi provinciali;
 - tutela e valorizzazione, anche in termini di accessibilità pubblica ed idoneo equipaggiamento vegetale, della viabilità minore e della rete dei percorsi di fruizione del territorio, quale sistema di relazione tra i centri e nuclei di antica formazione, gli insediamenti rurali tradizionali e i beni storico-culturali diffusi sul territorio, nonché necessario supporto per la loro promozione;
 - recupero e valorizzazione dell'ingente patrimonio architettonico storico-tradizionale, costituito da centri storici, nuclei di antica formazione, edilizia rurale diffusa ed esempi di archeologia industriale anche tramite la promozione di servizi connessi a circuiti e percorsi di fruizione culturale ed agro-eno-gastronomica e a forme di turismo sostenibile correlate al rilancio del sistema turistico del Po;
 - recupero paesaggistico e ambientale delle aree degradate e in abbandono con prioritaria attenzione ai territori contermini alla rete verde provinciale e alla rete irrigua;
 - individuazione di specifiche azioni di mitigazione di insediamenti e infrastrutture a rilevante impatto paesistico, con particolare attenzione ai detrattori assoluti e relativi indicati al paragrafo 6 della Parte quarta degli Indirizzi di tutela del

presente piano, tramite schermature verdi coerenti con il disegno e le connotazioni vegetazionali del contesto paesaggistico locale;

- attenta valutazione, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, di previsioni relative a nuovi impianti industriali, poli logistici e grandi strutture di vendita, privilegiando in tal senso aree dismesse o comunque già oggetto di forte alterazione delle connotazioni paesaggistiche e ambientali.

1.3.4 Art.21 (Infrastruttura idrografia artificiale della pianura: principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua)

Tale articolo appartiene al “TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE”

- 1. la Regione riconosce quale sistema di specifica connotazione e grande rilevanza paesaggistica della pianura lombarda l’infrastrutturazione idrografica operata nei secoli dalle società insediate, per la bonifica e l’irrigazione del territorio e il trasporto su acqua;
- 2. La tutela dell’infrastruttura idrografica artificiale persegue l’obiettivo di salvaguardare i principali elementi e componenti della rete, nelle loro diverse connotazioni e secondo quanto indicato ai successivi commi, garantendone il funzionamento anche in riferimento alle potenzialità di risorsa paesaggistica e ambientale. Sono da promuovere, in tal senso, azioni coordinate per lo sviluppo di circuiti ed itinerari di fruizione sostenibile del territorio che integrino politiche di valorizzazione dei beni culturali, del patrimonio e dei prodotti rurali, delle risorse ambientali e idriche, in scenari di qualificazione paesaggistica di ampio respiro;
- 3. Il Naviglio Grande e il Naviglio di Pavia:
 - le province e i parchi, tramite i propri P.T.C., coordinano le indicazioni relative al trattamento delle sponde, alla manutenzione del fondo, al recupero dei manufatti idraulici e delle opere d’arte, alla sistemazione delle alzaie e dei relativi equipaggiamenti verdi, al fine di garantire modalità di intervento coerenti e organiche sull’intera asta, con specifica attenzione al valore storico-culturale del sistema Naviglio nel suo complesso e alla promozione e potenziamento di percorsi ciclo-pedonali contermini, il Master Plan dei Navigli costituisce in tal senso un importante riferimento conoscitivo;
 - la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di province e parchi e i P.G.T. dei comuni, assicura le corrette modalità di integrazione fra Naviglio e contesti paesaggistici contermini, con specifica attenzione alle continuità e coerenza dei sistemi verdi, al rapporto con percorsi storici e di fruizione del paesaggio, al rapporto storicamente consolidato tra insediamenti e residenze nobiliari e via d’acqua, con specifico riferimento agli ambiti oggetto di tutela paesaggistica, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/04 e relativa disciplina di dettaglio;
 - la salvaguardia dei caratteri connotativi di valore storico-culturale e morfologico del Naviglio, richiede che l’asta e le alzaie non vengano frammentate da attraversamenti troppo ravvicinati, a tal fine sono da

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

valutare con grande attenzione previsioni di nuovi ponti o infrastrutture a cavallo della via d'acqua al fine di verificarne l'incidenza paesaggistica ed individuare le migliori modalità di inserimento nel paesaggio, in termini di collocazione, soluzione tecnica e architettonica e di interventi di raccordo con il contesto;

- in attesa di determinazioni più precise delle competenti Commissioni Provinciali Beni Paesaggistici, in merito all'eventuale completamento del sistema di tutela in essere e alla definizione di una specifica disciplina di tutela, nei territori compresi entro la fascia di 100 metri lungo entrambe le sponde è fatto comunque divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi per: grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e insediamenti che non siano di completamento del tessuto urbano e produttivo esistente;

- Per i territori compresi in una fascia di 10 metri, lungo entrambe le rive, sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del Naviglio e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione del verde, con specifica attenzione alla promozione della navigabilità della via d'acqua, alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati;

- 4. Naviglio Martesana. Si applicano la dichiarazione di notevole interesse pubblico e i relativi criteri di gestione, approvati con d.g.r. n. 3095 del 1 agosto 2006;
- 5. Naviglio Sforzesco, Canale Villoresi, Canale Muzza, Naviglio d'Isorella, Naviglio di Bereguardo, Naviglio di Paderno, Canale Vacchelli, Naviglio Civico di Cremona, Naviglio Nuovo Pallavicino, Naviglio Grande Pallavicino, Roggia Maggia e Dugale Delmona:

- le province e i parchi, tramite i propri P.T.C., coordinano, tenendo conto delle esigenze gestionali dei consorzi di bonifica e dei consorzi di irrigazione, le indicazioni paesaggistiche relative al trattamento delle sponde e alla manutenzione del fondo, al recupero dei manufatti idraulici e opere d'arte, alla sistemazione delle alzaie e dei relativi equipaggiamenti verdi, al fine di garantire modalità di intervento coerenti e organiche sull'intera asta, con specifica attenzione al valore storico-culturale e naturalistico-ambientale del canale nel suo complesso e alla promozione e al potenziamento di percorsi ciclo-pedonali;

- la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di province e parchi e i P.G.T. dei comuni, assicura le corrette modalità di integrazione fra canale e contesti paesaggistici contermini, con specifica attenzione alla continuità dei sistemi verdi naturali e rurali, alla rete dei percorsi storici e di fruizione del paesaggio, alle relazioni e al recupero degli insediamenti storici e al rapporto con gli ambiti oggetto di tutela paesaggistica, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, e relativa disciplina;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- in attesa della definizione di una disciplina di tutela di maggiore dettaglio, in attuazione di quanto sopraindicato, da parte degli strumenti di pianificazione locale e in particolare da parte dei P.G.T., nei territori compresi entro la fascia di 50 metri lungo entrambe le sponde è fatto divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi relativi a : grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nuovi ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e insediamenti che non siano a completamento di centri e nuclei esistenti;
 - per i territori compresi in una fascia di 10 metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione e potenziamento del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati.
- 6. La rete irrigua nel suo complesso costituisce un valore paesaggistico regionale, le province e i parchi individuano, con i consorzi irrigui e i consorzi di bonifica, criteri e modalità di manutenzione e riorganizzazione della stessa tendo conto del valore ecologico, del valore storico-testimoniale e del ruolo di strutturazione del disegno del paesaggio rurale delle diverse componenti. I P.T.C. di parchi e province definiscono in tal senso criteri e cautele in merito a:
 - salvaguardia e integrazione vegetazione ripariale, con specifico riferimento al potenziamento della rete verde provinciale e regionale;
 - preservazione fondo naturale, con specifico riferimento ai corsi d'acqua di maggiore rilevanza dal punto di vista ecologico-ambientale;
 - tutela e recupero opere idrauliche e opere d'arte di valore storico e tradizionale;
 - salvaguardia e integrazione delle zone alberate e dei filari;
 - cautele relative ad interventi di gestione o adeguamento della rete.
 - 7. I fontanili ancora attivi sono da salvaguardare e valorizzare in riferimento alla loro funzionalità idrica ed ecosistemica, alla particolare connotazione vegetazionale e al significato simbolico e testimoniale che rivestono nel sistema paesistico rurale, tenendo conto di quanto indicato nella scheda n. 2.1.4 dell'allegato B alla d.g.r. 2121/2006 “ Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12” ; al fine di valorizzare il ruolo storico e le valenze paesaggistiche e ambientali di questi luoghi, la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T. dei comuni, ne promuove:
 - a. il recupero e la riqualificazione, in correlazione con la definizione della rete verde provinciale e del sistema verde e dei corridoi ecologici comunali, e con riferimento alla promozione di percorsi di fruizione paesaggistica del territorio e alla realizzazione di punti di sosta nel verde;

b. la tutela dell'alimentazione idrica, limitando, ove necessario, i prelievi delle acque sotterranee all'intorno e prevedendo modalità efficaci di corretta e costante manutenzione.

1.3.5 Art.24 (Rete verde regionale)

Tale articolo appartiene al "TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE"

- 1. Il presente piano riconosce il valore strategico della rete verde regionale, quale sistema integrato di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia;
- 2. Costituiscono riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale i seguenti ambiti:
 - Sistema delle aree protette e siti Rete Natura 2000, evidenziati nella tavola C del presente piano;
 - Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po, ambiti ad elevata naturalità, ambiti di tutela dello scenario lacuale dei laghi insubrici e ambito dell'Oltrepò pavese, come individuati nella tavola D del presente piano;
 - Fasce fluviali ed altri sistemi verdi lineari di rilevanza regionale individuati dalla Giunta regionale. La rete verde regionale si relaziona in modo stretto con lo Schema direttore della rete ecologica regionale.
- 3. La finalità generale di ricomposizione e salvaguardia paesaggistica della rete verde regionale si attua tenendo conto delle problematiche e priorità di:
 - tutela degli ambienti naturali;
 - salvaguardia della biodiversità regionale e delle continuità della rete ecologica;
 - salvaguardia e valorizzazione dell'idrografia naturale
 - tutela e valorizzazione del sistema idrografico artificiale;
 - ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi colturali rurali e dei boschi;
 - contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana;
 - ricomposizione paesaggistica dei contesti periurbani;
 - riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati
- 4. I piani territoriali di coordinamento di province e parchi, tramite i propri P.T.C.P., sviluppano, rispetto alle competenze che gli sono proprie, l'articolazione della rete verde coordinando le diverse discipline di settore che partecipano alla sua costruzione, con specifica attenzione all'integrazione della stessa con i programmi di fruizione sostenibile del territorio e del paesaggio, delle correlazioni con il sistema di percorsi e itinerari di interesse paesaggistico e, in particolare, con i tracciati guida paesaggistici di rilevanza regionale, indicati nella

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

tavola E del presente piano. In particolare, le province, sulla base della lettura delle rilevanze e delle esigenze di riqualificazione del paesaggio provinciale e degli scenari di rete ecologica, individuano nei loro P.T.C.P. la rete verde provinciale, in coerenza con i precedenti commi, articolandola in:

- Struttura naturalistica primaria provinciale, costituita dalle aree a più elevata naturalità;
 - Nodi provinciali, quali ambiti significativi con caratteristiche di naturalità diffusa e ambiti rurali di connotazione paesaggistica correlata agli specifici equipaggiamenti verdi, nonché ambiti di specifica connotazione paesaggistica ed elevata potenzialità di fruizione, con riferimento anche a situazioni di verde urbano e peri urbano maggiormente incidenti;
 - Corridoi verdi provinciali, quali elementi verdi lineari chiamati a svolgere un ruolo di connessione contribuendo a mettere a sistema gli elementi della struttura primaria e i nodi di cui sopra, appoggiandosi prioritariamente a percorsi di valorizzazione paesaggistica, elementi dell' idrografia superficiale naturale e artificiale, territorio contermini alle infrastrutture della mobilità e ai corridoi tecnologici;
 - Varchi di livello provinciale, quali situazioni di continuità e correlazione del sistema rurale paesistico e della rete verde a rischio di compromissione per i quali si richiedono attente indicazioni di contenimento dei processi di consumo di suolo, con particolare riferimento al contenimento dei fenomeni conurbativi in atto nel Sistema metropolitano, come individuato dal Documento di Piano del PTR; le province individuano, per le diverse componenti e parti della rete verde provinciale, gli indirizzi per l'azione comunale, anche in riferimento alla riqualificazione delle aree degradate, nonché gli strumenti di attuazione, con prioritario riferimento a quanto indicato al successivo comma 6 e ad accordi o protocolli in essere con i comuni e gli attori territoriali.
- 5. La Giunta regionale in coerenza con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 delle presenti norme, individua e disciplina tramite specifici indirizzi i sistemi verdi lineari di rilevanza regionale considerati strategici per la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio rurale e urbano regionale, con specifica attenzione anche alla riconfigurazione paesaggistica dei territori interessati dalla previsione di nuove infrastrutture della mobilità e agli ambiti a rischio di degrado paesaggistico di rilevanza regionale;
 - 6. Contribuiscono alla costruzione e salvaguardia della rete verde regionale e assumono in tal senso specifico valore paesaggistico i Piani di indirizzo forestale, i Parchi locali di interesse sovracomunale, i progetti di Sistemi verdi rurali, i progetti provinciali e regionali di greenway, i progetti di rete ecologica, i progetti di ricomposizione paesaggistica ed equipaggiamento verde delle fasce contermini ai principali corridoi della mobilità e tecnologici;
 - 7. I comuni partecipano all'attuazione della rete verde regionale con la definizione del sistema del verde comunale nei propri P.G.T. e, in particolare, tramite l'individuazione dei corridoi ecologici e di un sistema organico del verde

di connessione tra territorio rurale ed edificato, di cui all'articolo 9 comma 1 della l.r. 12/05, coerenti con le priorità, di cui al precedente comma 3, indicate dalla pianificazione regionale e dai P.T.C. di parchi e province.

1.3.6 Art.25 (Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici)

Tale articolo appartiene al "TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE"

- 1. La Regione assume come riferimento base per l'individuazione e la perimetrazione dei centri nuclei e insediamenti storici, la prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000.
- 2. I comuni, in base alle specifiche connotazioni paesaggistiche locali, valutano l'opportunità di utilizzare per l'individuazione di centri, nuclei e insediamenti storici anche altre rappresentazioni cartografiche relative allo stato di fatto del territorio comunale precedenti al 1950.
- 3. L'elenco delle località comprese nell'abaco, volume 2 - "Presenza di elementi connotativi rilevanti", di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), costituisce un primo inventario del sistema insediativo storico del territorio regionale, che potrà essere integrato in base ai dati dell'Atlante dei Centri Storici dell'ICCD (Istituto Centrale per il catalogo e la Documentazione) e allo specifico confronto fra lo stato attuale del territorio e la cartografia di cui ai precedenti commi 1 e 2.
- 4. La Regione delega ai comuni e alle province tale operazione, con contestuale verifica della toponomastica, secondo i criteri che la Regione si riserva di produrre successivamente.
- 5. La Regione mette a disposizione dei comuni e delle province copia delle tavolette I.G.M., di cui al comma 1, anche in formato digitale.
- 6. Con l'ausilio della base cartografica, di cui al comma 1, nonché di eventuali altre carte di cui al comma 2 o in scala di maggior dettaglio, i comuni riportano sulla cartografia aggiornata aerofotogrammetrica, in loro possesso, i perimetri dei centri nuclei e insediamenti anche di carattere rurale, comprendendovi gli eventuali spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni adiacenti, nonché la individuazione di edifici isolati e/o di manufatti di rilievo storico-ambientale, specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella cartografia di cui al comma 1.
- 7. Gli ambiti individuati ai sensi del comma 6, rappresentano la base tecnica di riferimento del Piano di Governo del Territorio per la predisposizione del quadro conoscitivo del Documento di piano e la relativa Carta condivisa del paesaggio comunale e per l'individuazione dei nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali da disciplinare tramite il Piano delle regole.
- 8. Il P.G.T. individua le misure e le azioni più idonee per salvaguardare e promuovere il recupero dei centri e nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle specifiche connotazioni

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

identitarie legate agli aspetti storico-architettonici e ai consolidati sistemi ed elementi di relazione con il contesto.

- 9. La tutela e valorizzazione del sistema complessivo dei centri, nuclei ed insediamenti storici assume carattere prioritario nel quadro della strategia paesaggistica definita dal Documento di Piano, anche in riferimento alle politiche di riqualificazione del sistema del verde e degli spazi pubblici contenute nel Piano dei servizi.
- 10. In sede di revisione dei propri strumenti urbanistici, i comuni provvedono ad adeguare la disciplina urbanistica dei centri nuclei e insediamenti storici alle disposizioni del presente articolo e secondo quanto definito dalla Parte seconda degli Indirizzi di tutela di cui al precedente articolo 11, comma 3, lettera a).

1.3.7 Art.26 (Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico)

Tale articolo appartiene al "TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE"

- 1. Nell'ambito del P.P.R., con specifico riferimento alla viabilità storica e di interesse paesaggistico, i termini "rete viaria", "viabilità" e "strada" devono intendersi comprensivi di tutti i tracciati e nodi delle reti infrastrutturali della mobilità, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche del manufatto e dei mezzi che vi transitano.
- 2. Rientrano nei compiti e negli obiettivi della pianificazione paesaggistica il riconoscimento e la tutela della viabilità che presenta i seguenti requisiti:
 - rete fondamentale di grande comunicazione, attraverso la quale la Lombardia presenta quotidianamente la propria immagine a milioni di cittadini e visitatori;
 - tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo regionale;
 - viabilità di fruizione panoramica e ambientale, complessivamente denominata di fruizione paesaggistica, attraverso la quale si entra in contatto con i grandi scenari paesaggistici della Lombardia.
- 3. I requisiti, di cui al comma 2, possono essere compresenti nel medesimo tratto viario; in tal caso, si applicano contemporaneamente i disposti di cui al presente articolo, relativi alle diverse categorie di viabilità.
- 4. Per rete fondamentale di grande comunicazione si intende l'insieme dei tracciati che collegano tra loro i principali centri urbani lombardi e che adducono ai valichi alpini e alle altre principali "porte" della regione.
- 5. Per la viabilità di cui al precedente comma il Piano assume l'obiettivo di farne veicolo di efficace comunicazione della realtà socio-economica e territoriale della Lombardia; là dove la tutela dei valori storici, panoramici e ambientali non

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

consigli diversamente, anche l'affaccio degli insediamenti commerciali e industriali non sarà impedito o dissimulato, ma sarà per quanto possibile organizzato, evitando la disordinata disseminazione lungo il percorso di manufatti eterogenei disposti casualmente rispetto al tracciato, imponendo ragionevoli standard di qualità edilizia agli edifici di prima linea ed adeguati schemi di piantumazione e di arredo, anche in riferimento a spazi di sosta e aree di servizio.

- 6. In riferimento agli obiettivi di qualificazione della rete fondamentale di cui al precedente comma, la Regione e le Province promuovono progetti integrati finalizzati a riqualificare tracciati stradali e aree contermini, tramite l'attenta progettazione degli spazi non edificati e degli equipaggiamenti verdi, con specifica attenzione agli ingressi ai principali centri urbani.
- 7. E' considerata viabilità storica quella i cui tracciati attuali, anche pedonali o mulattieri, confermano quelli presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000; la permanenza, la continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in presenza di modifiche e varianti, sono considerate di per sé valori meritevoli di tutela; una volta riconosciuti tali tracciati sulla cartografia aggiornata, si avrà cura non soltanto di evitare interventi che materialmente li cancellino e interrompano, ma anche di conservare, per quanto possibile, la loro struttura (pavimentazioni, muri in pietra, ponti ecc.) e mantenere leggibili i segni storicamente legati alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio e simili.
- 8. Nel caso di tracciati storici contraddistinti dalla specificità di un progetto ingegneristico organico e unitario, le modalità di intervento e recupero dovranno operare in modo coordinato secondo progetti generali di salvaguardia di detta specificità; il presente piano riconosce in prima istanza di notevole rilevanza storica –ingegneristica a livello regionale, e quindi di prioritario interesse per interventi di recupero paesaggistico, i seguenti tracciati interprovinciali e interregionali:
 - Strada del passo dello Spluga (ex s.s. 36) da Chiavenna al confine di Stato;
 - Strada del Passo dello Stelvio (ex s.s. 38) da Bormio al confine regionale;
 - Strada Gardesana Occidentale (ex s.s. 45bis) da Salò al confine regionale.
- 9. E' considerata viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica quella che domina ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e boschive, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi d'acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore.
- 10. E' considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d'acqua naturali e artificiali; in particolare la rete risponde ai seguenti requisiti:

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l'ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali ..);
 - privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse;
 - tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria;
 - persegue l'interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa.
- 11. Per la viabilità di cui al comma 9, il Piano assume l'obiettivo di mantenerne il carattere di strade panoramiche e di percorsi nel verde, conseguibile attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di fatto e al giusto temperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità; al fine di valorizzare il carattere di panoramicità e facilitarne la fruizione, su tali strade deve essere favorita la predisposizione di aree di sosta attrezzate e devono essere attentamente riconsiderati barriere e limitatori di traffico laterali al fine di contenerne l'impatto, nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando, nelle situazioni di maggiore naturalità, i prodotti ecocompatibili.
 - 12. In prima applicazione, si riconosce come viabilità di fruizione ambientale e panoramica di rilevanza regionale quella indicata nella tavola E, e correlati repertori, come: "Tracciati guida paesaggistici" e "Strade panoramiche".
 - 13. Le province, in sede di formazione dei P.T.C., provvedono a:
 - verificare e integrare a livello provinciale la rete della viabilità di fruizione paesaggistica, riferendosi, ove possibile, per la viabilità panoramica, alla cartografia regionale del Touring Club Italiano in scala 1/200.000;
 - meglio definire i valori, le caratteristiche e le esigenze di tutela, anche per tratti, della viabilità storica e di fruizione paesaggistica di cui al presente articolo;
 - fornire ai comuni indirizzi per il coordinamento dei loro strumenti urbanistici in merito alla riqualificazione delle banchine e dei territori contermini alla viabilità panoramica e alla viabilità fondamentale.
 - 14. Le province formulano programmi per la riqualificazione paesaggistica della viabilità nel proprio territorio, in forma di Programmi di Azione Paesistica di cui all'articolo 32 delle presenti norme.
 - 15. I comuni in sede di predisposizione o di revisione dei P.G.T., o con provvedimento specifico, riconoscono la viabilità di cui al presente articolo e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto delle funzioni attualmente svolte dalle diverse strade e delle caratteristiche del territorio attraversato.
 - 16. Ai tracciati di cui ai commi precedenti si applicano gli indirizzi e le raccomandazioni di tutela contenuti nel Piano di sistema relativo ai tracciati base paesistici.

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO


- 17. Le province ed i comuni nonché gli enti interessati alla gestione della viabilità, assumono ogni iniziativa per ridurre la presenza di cartellonistica lungo i tracciati viabilistici, fatte comunque salve le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché, negli ambiti oggetto di specifica tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, dei disposti degli articoli 49, 153, 162 e 168 dello stesso D. Lgs. 42/2004; lungo i tratti stradali indicati nella tavola E del presente piano come “strade panoramiche” è fatto comunque divieto di installare nuova cartellonistica pubblicitaria all’esterno dei centri abitati, gli enti competenti provvedono inoltre alla graduale rimozione di quella esistente in occasione della scadenza dei contratti in essere.

BOZZA

CAP.2 PTC Parco del Ticino

2.1 Estratti cartografici


Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino (Comune di Pavia) Azionamento tav. 5



LEGENDA

	CONFINI DEL PARCO REGIONALE		ZONE BF zone naturalistiche parziali botanico - forestali
	FIUMETICINO		ZONE ZB zone naturalistiche parziali geologiche - biogeometriche
	ZONE A zone naturalistiche integrate		ZONE GI zone naturalistiche parziali geologico - idrogeologiche
	ZONE BI zone naturalistiche create		MONUMENTO NATURALE
	ZONE B2 zone naturalistiche di interesse botanico forestale		BENI DI RILEVANTE INTERESSE NATURALISTICO
	ZONE B3 aree di rispetto delle zone naturalistiche periferiche		AREE D1 aree già utilizzate a scopo recreativo
	ZONE C1 zone agricole e forestali a prevalente interesse filantropico		AREE D2 aree già utilizzate a scopo recreativo
	ZONE C2 zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico		AREE R aree degradate di recupero
	ZONE G1 zone di pascolo asciutto a preminente vocazione forestale		AREA F delimitazione aree di deviazione fluviale
	ZONE G2 zone di pascolo irriguo a preminente vocazione agricola		PERIMETRO PROPOSTO A PARCO NATURALE
	PERIMETRO ZONE IC zone di iniziativa contadina orientata		PERIMETRO AEROPORTUALE DELLA MALPENSA

Parco Naturale della Valle del Ticino (Comune di Pavia)



BOZZA

2.2 Estratti Norme tecniche di attuazione del PTC Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino

2.2.1. Art.1 (Obiettivi del Piano e strumentazioni di attuazione)

Tale articolo appartiene al "TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI"

- 1.1 Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), descrive il quadro generale dell'assetto del territorio del Parco regionale lombardo della valle del Ticino, che nella presente normativa viene indicato per brevità con il termine Parco, i cui confini amministrativi coincidono con quelli dei Comuni indicati all'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 e successive modificazioni. Il P.T.C. è redatto tenendo conto delle previsioni di tutela e gestione espresse dal Piano dell'area del parco naturale regionale della valle del Ticino piemontese approvato dal Consiglio regionale della Regione Piemonte con delibera n. 839-CR- 2194 assunta in data 21 febbraio 1985 e tenendo conto altresì delle intese previste ai sensi delle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale della Lombardia n. 47542 in data 25 gennaio 1994 e dal Consiglio regionale del Piemonte n. 831 CR 96222 in data 13 luglio 1994 per la costituzione di un Parco naturale interregionale lombardo e piemontese della valle del Ticino. Il P.T.C. è redatto in conformità e nel rispetto delle finalità determinate dalla legislazione nazionale in materia di tutela e gestione delle aree naturali protette con particolare riferimento al ruolo fondamentale attribuito alle attività di pianificazione e programmazione. Il P.T.C. ha effetti di Piano paesistico coordinato ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale;
- 1.2 Il Piano indica gli obiettivi sia generali che di settore dell'attività amministrativa, al fine di tutelare e valorizzare le caratteristiche ambientali, naturalistiche, agricole e storiche del Parco, contemperandole alle attività sociali compatibili con la primaria esigenza della conservazione e tutela degli ecosistemi, del territorio e del paesaggio;
- 1.3 Il Piano tutela:
 - a) la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti;
 - b) le acque, sia per quanto concerne il loro regime che la loro qualità ;
 - c) il suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il patrimonio paesaggistico e naturale della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate;
 - d) i boschi e le foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione;
 - e) il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento dell'equilibrio biologico ed ambientale del territorio;
 - f) l'agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l'attività imprenditoriale, tesa al raggiungimento dei propri risultati economici, che

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

svolge una funzione insostituibile per la salvaguardia, la gestione e la conservazione del territorio del Parco del Ticino;

g) le emergenze archeologiche, storiche e architettoniche intese come documenti fondamentali per la caratterizzazione del territorio e del paesaggio;

h) la qualità dell'aria;

i) la cultura e le tradizioni popolari della valle del Ticino;

j) tutti gli altri elementi che costituiscono l'ambiente naturale e il paesaggio della valle del Ticino, intesi nella loro accezione più ampia;

- 1.4 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente il P.T.C. è attuato attraverso gli strumenti di attuazione disciplinati al successivo Titolo III ed in particolare:
 - a) Piani di Settore;
 - b) Regolamenti;
 - c) Convenzioni;
 - d) Accordi di programma.

2.2.2 Art.6 (Ambiti paesaggistici, azzonamento: inquadramento generale)

Tale articolo appartiene al "TITOLO II – IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO (IL REGIME DI PROTEZIONE E L'AZZONAMENTO) "

- 6.1 L'analisi dei valori naturalistici e paesaggistici del territorio del Parco consente l'identificazione di tre ambiti paesaggistici:
 - 1) l'ambito posto nelle immediate adiacenze del Fiume, ove si sono conservate estese e significative porzioni della foresta originaria, definito ambito del fiume Ticino e delle zone naturalistiche perfluviali e suddiviso in relazione al rispettivo regime di protezione in:
 - zone del fiume Ticino nelle sue articolazioni idrauliche principali e secondarie;
 - zone naturalistiche integrali (A): zone nelle quali l'ambiente naturale viene conservato nella sua integrità ;
 - zone naturalistiche orientate (B1): zone che individuano complessi ecosistemici di elevato valore naturalistico;
 - zone naturalistiche di interesse botanico-forestale (B2): zone che individuano complessi botanico-forestali di rilevante interesse;
 - zone di rispetto delle zone naturalistiche (B3): zone che per la loro posizione svolgono un ruolo di completamento rispetto a tali ecosistemi, alla fascia fluviale del Ticino e di connessione funzionale tra queste e le aree di protezione;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

2) l'ambito identificato dalla linea del terrazzo principale del fiume Ticino, dalla valle fluviale principale del torrente Terdoppio e dal complesso delle colline moreniche sublacuali, definito ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali e suddiviso in relazione al rispettivo regime di protezione in:

- zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse faunistico (C1);
- zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse paesaggistico (C2);

3) L'ambito dove prevalgono le attività di conduzione agricola e forestale dei fondi, definito ambito agricolo e forestale e suddiviso in relazione al rispettivo regime di protezione in:

- zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale (G1);
- zone di pianura irrigua (G2);

- 6.2 Al fine di una maggiore definizione di dettaglio, funzionale ad una più organica tutela e gestione dell'area protetta, sono state inoltre individuate le seguenti zone ed aree:
 - a) zone naturalistiche parziali (Z.N.P.), istituite allo scopo di salvaguardare particolari emergenze naturali aventi caratteristiche specifiche degne di tutela ed esterne alle zone naturalistiche perifluviali;
 - b) zone di Iniziativa Comunale Orientata (I.C.), comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni;
 - c) aree di promozione economica e sociale (D), riconosciute quali aree già modificate da processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse, da riqualificare ed integrare nel più generale contesto ambientale;
 - d) aree degradate da recuperare (R), nelle quali pregresse condizioni di degrado, compromissione o incompatibilità ambientale, vengono indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica del Parco;
 - e) aree a tutela archeologica, costituite da porzioni di territorio dove si riscontrano significative testimonianze di valore storico-archeologico;
 - f) aree di divagazione del fiume Ticino (F), costituite dall'insieme dei territori interessati dall'evoluzione del Fiume in cui si persegue l'obiettivo di consentire il naturale evolvere della dinamica fluviale;
 - g) aree a tutela geologica ed idrogeologica, riconosciute quali aree potenzialmente a rischio idrogeologico da sottoporre a stabilità e conservazione del suolo e a buona regimazione delle acque;
 - h) beni di rilevante interesse naturalistico (B.N.), costituiti da singoli elementi (alberi, massi erratici, sorgenti, filari, ecc.) o piccole superfici

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

(fontanili, zone umide, piccoli dossi, ecc.) di eccezionale valore naturalistico, paesaggistico e scientifico;

i) zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), istituite con deliberazione di giunta regionale 11 dicembre 2000 n. 2572, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 n. 79, del D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

j) monumento naturale «Preia Buia» istituito con deliberazione di Giunta regionale del 22 maggio 1984, n. 38952.;

22.2.3 Art.7 Ambito del fiume Ticino (T), l'area di divagazione fluviale del Ticino (F). Zone naturalistiche perifluviali (A,B1,B2), zone di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali (B3)

Tale articolo appartiene al "TITOLO II – IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO (IL REGIME DI PROTEZIONE E L'AZZONAMENTO) "

- 7.1 L'ambito del fiume Ticino (T), l'area di divagazione fluviale del Ticino (F), le zone naturalistiche perifluviali (A, B1, B2), le zone di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali (B3) e` definito dal territorio costituito dal fiume Ticino, comprese le sue articolazioni idrauliche principali e secondarie, dalle lanche, dalle mortizze e dai ghiaietti ad esso connessi e/o derivati, dai tratti di foresta planiziale originaria nonché dalle aree a queste adiacenti a forte vocazionalità forestale;
- 7.2 Tale ambito e` suddiviso in dieci grandi Zone naturalistiche perifluviali, per le quali il Parco potrà prevedere uno o più piani di settore;
- 7.3 Tali Zone naturalistiche perifluviali, partendo da nord verso sud, sono così denominate:
 - I) Costa di Golasecca;
 - II) Brughiera del Vigano;
 - III) Anse di Castelnovate;
 - IV) Costa di Tornavento-Nosate-Turbigo;
 - V) Bosco Americano, delle Faggiolo e Lanca di Bernate;
 - VI) La Fagiana;
 - VII) La Buccella e Boschi di Abbiategrasso;
 - VIII) Boschi del Ticino Centrale;
 - IX) Boschi della Venara, Negri e Mezzanone;
 - X) Foce Ticino.
- 7.4 Nelle zone T, A, B1, B2 e B3 e nell'area F e` vietato:
 - a) svolgere attività pubblicitaria;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- b) accendere fuochi salvo autorizzazione degli organi competenti;
 - c) introdurre specie animali o vegetali alloctone o non previste dai Piani di Settore;
 - d) transitare con qualsiasi veicolo motorizzato, fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività ammesse e per i mezzi di servizio e per i portatori di handicap e/o autorizzati dal Parco. Nelle zone B2 e B3 i Comuni, di concerto con il Parco, potranno individuare, su percorsi esistenti, accessi al fiume per i ciclomotori;
 - e) allestire complessi ricettivi all'aria aperta ovvero attendamenti o campeggi fatti salvi i campeggi temporanei previsti dall'articolo 14, legge regionale 13 aprile 2001, n. 7, che possono essere autorizzati previo parere dell'Ente gestore da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
 - f) esercitare il pascolo; nelle zone B3 il divieto riguarda esclusivamente le specie ovine e caprine;
 - g) abbandonare e stoccare i rifiuti e costituire depositi di materiali, anche temporanei e controllati, di qualsiasi genere ad eccezione del letame da impiegare in agricoltura;
 - h) introdurre cani se non al guinzaglio, fatta eccezione per le aree classificate D dal presente P.T.C. dove gli stessi sono ammessi sotto il diretto controllo e responsabilità del proprietario tranne nelle zone A e B1 in cui il divieto è assoluto;
 - i) sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile ad una quota inferiore ai 100 metri fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio di attività di vigilanza e soccorso, di controllo di impianti e infrastrutture e/o autorizzati dal Parco.
- 7.5 Nelle zone A, B1, B2 e B3 e' vietato:
 - a) produrre rumori, suoni e luci fatti salvi quelli causati dall'esercizio delle attività ammesse;
 - b) raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli, fossili;
 - c) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi;
 - d) esercitare l'allevamento; nelle zone B2 il divieto riguarda esclusivamente l'allevamento suinicolo e avicolo; nelle zone B3 il divieto riguarda esclusivamente i nuovi allevamenti suinicoli e avicoli;
 - 7.6 Nelle zone A e B1 e' vietato asportare o danneggiare piante, frutti e fiori; nelle zone T ed F e' vietato asportare e danneggiare le piante e i fiori; nelle zone B2 e' vietato asportare e danneggiare i fiori.
 - 7.7 Nella zona T e nell'area F e' vietato:

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- a) navigare con motori di potenza massima di esercizio superiore a 20 HP, con scooters acquatici, con howercraft. E` comunque vietata la navigazione con qualsiasi mezzo motorizzato da un' ora dopo il tramonto a un' ora prima del sorgere del sole, nonché durante i periodi di piena ordinaria (900 mc/sec) o superiori;
 - b) aprire nuove darsene.
- 7.8 Nelle zone A, B1, e` vietato:
 - a) uscire dalle strade e dai sentieri ammessi;
 - b) costruire gallerie, sbancamenti, strade, oleodotti e gasdotti, linee elettriche, telefoniche e tecnologiche in genere, operare modificazioni morfologiche;
 - c) introdursi nei corpi idrici interclusi con imbarcazioni o in qualsiasi altro modo.
 - 7.9 Nelle zone A, B1, B2 e` vietato organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico.
 - 7.10 Nelle zone A, B1, B2, B3 le recinzioni di nuovo impianto sono vietate. Nella zona A per le recinzioni esistenti sono consentite solo le operazioni necessarie alla loro demolizione. Nelle zone B1, B2, B3 la sostituzione delle recinzioni esistenti e` ammessa solo se realizzata con staccionate in legno permeabili alla fauna. Sono ammesse solo recinzioni relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge; in tali casi le recinzioni non possono essere in muratura e devono essere realizzate preferibilmente in legno e/o con siepi naturali. Le opere di recinzione sono comunque vietate nei tratti interessati dalla viabilità , anche pedonale, del Parco.
 - 7.11 Nelle zone A, B1, B2, e` vietato costruire nuovi edifici. Nelle zone A, B1, B2 e B3 gli interventi ammessi sugli edifici, costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo, sono: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esistenti che non comporti aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso. Nelle zone B2 e B3 sono ammesse altresì le opere inerenti la potabilità delle acque e gli interventi per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitarie tecnologici con aumento, una tantum, del 10% della superficie utile. Nelle zone B1 e` consentita la realizzazione di strutture al servizio del Parco (recinti di acclimatazione, voliere, osservatori faunistici, percorsi didattici attrezzati, il prelievo di acqua a scopo potabile etc.); e` altresì possibile ristrutturare immobili, se la destinazione d'uso e` finalizzata agli scopi di visita e studio della zona naturalistica orientata (laboratori, musei, centri di visita, etc.). Nella zona B3 e` consentito l'ampliamento degli edifici adibiti ad attività produttive agricole e la realizzazione di nuove costruzioni rurali; e` altresì ammesso l'ampliamento degli edifici adibiti ad abitazione rurale. L'indice di edificabilità per tali interventi e` pari a 0,02 mc/mq, sino ad un massimo di mc 500 per nucleo familiare dell'imprenditore agricolo o del titolare

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

dell'azienda agricola, per le abitazioni e 0,01 mq/mq per le strutture di servizio (stalle, silos, ecc.). Nel rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, al fine di consentire il riuso del patrimonio edilizio rurale esistente e dei fabbricati agricoli dismessi, sono consentiti previo convenzionamento con il Parco: nelle zone A e B1 gli interventi per la realizzazione di strutture a servizio del Parco e per la visita e lo studio; nelle zone B2 e B3 le trasformazioni d'uso degli edifici in strutture aventi funzione sociale di interesse collettivo, intendendo con tale termine quegli interventi in cui l'uso delle strutture è a preminente scopo sociale quali ad esempio centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie anche di iniziativa privata. Non sono consentite trasformazioni in chiave turistico sportiva dei fondi. Gli interventi suddetti sono subordinati all'individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali dismessi nell'ambito dello strumento urbanistico generale. Tale individuazione, se non già effettuata, dovrà avvenire all'atto dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici in coerenza con le indicazioni delle norme di P.T.C.

Nelle zone B2 e B3 sono consentiti:

- a) gli interventi di manutenzione di corpi idrici artificiali e della viabilità in funzione agricola e forestale;
 - b) gli interventi di gestione del patrimonio forestale finalizzati all'attività silvocolturale naturalistica secondo le modalità di cui al successivo articolo 20;
 - c) la realizzazione di linee tecnologiche purché sia dimostrata l'impossibilità di percorsi alternativi: La realizzazione di tali linee dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale, nonché di compensazione ambientale formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti, così come definite al successivo articolo 25.
- 7.12 I principi di salvaguardia delle aree T, F, A, B1, B2, B3 costituiscono elementi di tutela generale del paesaggio.
 - 7.13 Nella zona T e nell'area F per conseguire il mantenimento e il miglioramento delle caratteristiche del paesaggio:
 - a) nel caso di costruzione di infrastrutture tecnologiche quali elettrodotti, gasdotti, oleodotti, strade e ferrovie, dovrà essere privilegiato quel tracciato che consenta il mantenimento ed armonia del paesaggio del fiume e dei coni visuali orientati rispetto alla sezione principale del percorso fluviale;
 - b) l'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici rurali e residenziali civili e nelle ristrutturazioni;
 - c) potranno essere attuati interventi finalizzati alla mascheratura, all'inserimento ambientale, od alla rilocalizzazione delle strutture ed

infrastrutture presenti lungo il corso del fiume, adottando preferibilmente tecniche e materiali di basso impatto ambientale;

d) potranno inoltre essere attuati interventi finalizzati alla ricostruzione, al restauro o al mantenimento di ambienti ed ecosistemi naturali.

7.T Il Fiume Ticino

7.T.1 E' definita «Fiume Ticino» (T) la zona occupata dalle acque del fiume, dalle sue diramazioni, dalle lanche e mortizze, nonché dai ghiaietti ricompresi all'interno dell'area di divagazione fluviale del Ticino così come definita al successivo comma 7.F.1.

7.F Area di divagazione fluviale del Ticino

7.F.1 E' definita Area di divagazione fluviale del Ticino (F) l'area costituita dall'insieme dei territori interessati dall'evoluzione del fiume ed identificati cartograficamente in base agli studi effettuati sulle divagazioni e sulle piene fluviali storicamente documentate.

In tale area e' perseguito l'obiettivo di consentire il naturale evolversi dei fenomeni della dinamica fluviale e degli ecosistemi da questa sostenuti.

7.F.2 Nell'area F, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) non sono consentiti interventi di modificazione del suolo, salvo quelli che abbiano finalità di conservazione degli ecosistemi periferuali (lanche, mortizze, etc.), di restituzione di caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado o legati all'attività agricola;
- b) non e' consentita l'escavazione in alveo. E' consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica finalizzate al mantenimento ed alla messa in sicurezza di:
 - strutture pubbliche di attraversamento del fiume;
 - strutture autorizzate connesse alla navigazione;
 - strutture di difesa di centri abitati;
 - infrastrutture di interesse pubblico;
- c) le opere di iniziativa pubblica relative a difese spondali o comunque a regimazione idraulica devono essere motivate dalla necessità di difendere insediamenti civili, agricoli o produttivi esistenti dei quali sia dimostrata la compatibilità della permanenza nella fascia fluviale;
- d) gli interventi di regimazione idraulica ed ogni altro intervento, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, devono essere eseguiti con modalità compatibili con l'ambiente fluviale, preferibilmente adottando le tecniche di bioingegneria secondo la direttiva, i criteri e gli indirizzi dettati dalla deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 1995, n. 6/6586 e dalle deliberazioni di Giunta regionale 1 luglio 1997, n. 6/29567 e 27 dicembre 2000, n. 7/2571 nel rispetto della morfologia caratteristica dei luoghi ed ove possibile utilizzando materiali

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

reperiti sul posto. Dovrà inoltre essere utilizzato come riferimento il Quaderno Opere Tipo di Ingegneria Naturalistica approvato con deliberazione di giunta regionale. 29 febbraio 2000, n. 6/48740. Devono essere in ogni caso messi in atto gli opportuni accorgimenti affinché gli interventi si inseriscano nell'ambiente senza turbative per gli ecosistemi ed i valori paesistici, provvedendo perciò a semine, protezioni in vivo, piantumazioni ed ogni altro ripristino che le circostanze richiedano. Allo scopo il Parco può concorrere, mediante il proprio personale tecnico, alla progettazione e realizzazione di opere sperimentali, in collaborazione con gli organismi pubblici competenti per legge.

7.F.3 Il territorio del Parco è interessato dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) approvato con D.P.C.M. del 28 luglio 1998 e pubblicato sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 1998 e dal Progetto di Piano Stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n. 18/2001, pubblicata sulla G.U. del 19 luglio 2001. I vincoli e le prescrizioni dettati dai suddetti Piani Stralcio integrano le presenti norme e prevalgono sulle stesse.

L'Ente Parco si attiene alle disposizioni immediatamente vincolanti dei Piani Stralcio sopracitati ed alle relative misure di salvaguardia e provvede a far adeguare il presente P.T.C. alle disposizioni dei suddetti piani secondo le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge 183/1989.

Con riferimento al P.S.F.F. e al P.A.I., una volta conclusosi l'iter di approvazione dello stesso, il Parco:

- a) concorre, nell'ambito delle proprie competenze, di concerto con l'Autorità idraulica competente, alla determinazione del ciglio della sponda di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) delle N.d.A. del P.S.F.F.;
- b) esercita, con formale motivata ed esplicita approvazione espressa con atto del Consiglio Direttivo del Parco, il diritto di prelazione previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37, relativo alla concessione delle aree del demanio fluviale;
- c) concorre, nell'ambito delle proprie competenze, alla definizione dei programmi di intervento in attuazione alla pianificazione di bacino;
- d) esprime parere, nell'ambito delle proprie competenze, circa gli interventi previsti dalla programmazione di cui sopra;
- e) partecipa, nell'ambito delle proprie competenze, agli accordi di programma, contratti, intese per l'attuazione della pianificazione di bacino.

7.F.4 Nella zona F, relativamente alle superfici agricole ed ai pioppeti, il Parco nel rispetto delle attività agricole in atto persegue l'obiettivo della rinaturalizzazione e riforestazione delle aree, anche mediante acquisizioni, convenzioni, concessione di contributi ed indennizzi.

7.A. Zone A: Zone naturalistiche Integrali

7.A.1 Sono individuate, con apposito segno grafico, come Zone naturalistiche Integrali (A), quelle parti del territorio del parco che sono di rilevante interesse naturalistico e

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e idrogeologiche.

7.A.2 Nelle Zone naturalistiche Integrali non sono ammesse utilizzazioni; il loro scopo è la salvaguardia dell'evoluzione naturale, evitando al massimo interferenze di tipo antropico e promuovendo studi di controllo ed indagini scientifiche finalizzate alla comprensione delle azioni naturali interagenti.

7.A.3 Le aree di proprietà privata classificate come Zona naturalistica Integrale rivestono il carattere di priorità di acquisizione in proprietà pubblica per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del Parco, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera c) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

7.A.4 Nelle Zone naturalistiche Integrali è vietato effettuare lavori agricoli e forestali, salvo opere di manutenzione e tagli colturali.

7.B1. Zone B1: Zone naturalistiche orientate.

7.B1.1 Sono individuate, con apposito segno grafico, come Zone naturalistiche orientate (B1) quelle parti del territorio del parco costituite da complessi ecosistemici di elevato valore naturalistico.

7.B1.2 Nelle zone B1 gli interventi antropici sono finalizzati al recupero e alla qualificazione naturalistica nelle sue massime espressioni; l'attività antropica nelle aree boscate e nelle aree intercluse attualmente di minor pregio naturalistico è orientata al raggiungimento dell'equilibrio ecosistemico.

7.B1.3 Le aree di proprietà privata classificate come zone B1 rivestono carattere di priorità di acquisizione in proprietà pubblica, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del Parco ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera c) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;

7.B1.4 Sono ammessi interventi di gestione del patrimonio forestale finalizzati al recupero vegetazionale e naturalistico, e la raccolta dei funghi epigei così come regolamentata dal Parco.

7.B2 Zone B2: Zone naturalistiche di interesse botanico-forestale

7.B2.1 Sono individuate con apposito segno grafico come Zone naturalistiche di Interesse botanico-forestale (B2) quelle parti del territorio del Parco costituite da complessi ecosistemici a prevalente carattere botanico-forestale di rilevante interesse; in tali aree gli interventi sono finalizzati alla gestione del patrimonio arboreo e al recupero di eventuali zone degradate intercluse.

7.B2.2 È ammesso l'utilizzo del compost classificato come tipologia "compost fresco" o "compost di 1a qualità", definito nelle linee guida sugli impianti di produzione del compost di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 44263/99;

7.B2.3 E' vietato effettuare sbancamenti con asportazione di materiale, anche se con reimpiego, a scopo di bonifica agraria.

7.B2.4 Per le aree attualmente a pioppeto il parco potrà incentivare la riconversione delle stesse a bosco. Tale riconversione sarà incentivata anche applicando le norme e le leggi regionali, statali e comunitarie ed andrà effettuata con modalità e tempi da definire secondo gli strumenti di piano.

7.B3. Zone B3: Zone di Rispetto delle Zone naturalistiche Perifluviali.

7.B3.1 Sono individuate, con apposito segno grafico, come Zone di rispetto delle Zone naturalistiche Perifluviali (B3) quelle parti di territorio del Parco costituite da aree a forte vocazionalità naturalistica in quanto, per la loro posizione, svolgono un ruolo di completamento funzionale alle zone naturalistiche A, B1 e B2 e all'area di divagazione fluviale del Ticino (F), costituendo altresì elemento di connessione tra queste e le zone di protezione (C).

7.B3.2 Nelle zone B3, pur permanendo obiettivo del Parco la restituzione del territorio alla sua massima espressione naturalistica, essendosi consolidate nel tempo attività agricole, le stesse devono essere preferibilmente indirizzate secondo metodologie agronomiche eco-compatibili.

Nelle zone B3 ogni attività agricola deve tendere all'obiettivo di conservare e migliorare i caratteri naturalistici, ambientali e paesaggistici dell'ambito delle zone naturalistiche perifluviali, avendo anche particolare riguardo agli elementi di caratterizzazione storica del territorio.

7.B3.3 E' vietato:

- a) effettuare sbancamenti con asportazione di materiale, anche se con reimpiego, a scopo di bonifica agraria;
- b) modificare la maglia fondiaria attraverso interventi di accorpamento di appezzamenti, ad eccezione delle pertinenze aziendali;
- c) reimpiantare i pioppeti ad una distanza inferiore a m. 4 dalla sponda e dal bosco, se adiacenti e operare qualsiasi modificazione morfologica dei corpi idrici minori naturali o naturalizzati.

7.B3.4 Nelle zone B3:

- a) al fine di conseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio e' fatto divieto di attuare interventi di modifica degli elementi morfologici caratteristici esistenti, ivi compresa la rete viaria interpodereale esistente, fatte salve le pertinenze aziendali. La destinazione attuale delle aree occupate da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi, va mantenuta inalterata, fatti salvi gli usi tradizionali di coltivazione degli stessi ivi compreso il prelievo di materiale legnoso. Per evitare danni all'equilibrio naturale e al paesaggio derivanti dal taglio contemporaneo di filari e ripe boscate il Parco può stabilire che i tagli ed i conseguenti reimpianti avvengano gradualmente nel tempo e nello

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

spazio. Eventuali deroghe alle previsioni del presente punto potranno essere concesse dal Parco;

- b) per il miglioramento delle caratteristiche del paesaggio sono previsti i seguenti interventi:
 - i nuovi collegamenti delle linee elettriche a bassa e media tensione e telefoniche o la ristrutturazione di quelli esistenti, devono essere interrati o, in subordine, in presenza di particolari difficoltà di realizzazione, attuati su pali in legno ovvero realizzati con forme, colori e materiali tali da poter essere inseriti armoniosamente nel paesaggio circostante; tali collegamenti dovranno comunque avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti; la realizzazione di tali collegamenti dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale nonché di compensazione ambientale, formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti;
 - l'abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici e nelle nuove edificazioni e ristrutturazioni;
 - la ricostituzione dell'arredo vegetale di campagna e dell'assetto del reticolo idrografico e del suolo sono attuati secondo le direttive del Parco.

7.B3.6 Potranno essere stipulate convenzioni tra il Consorzio e gli agricoltori, prevedendo contributi che siano da incentivo per il raggiungimento delle finalità del P.T.C. La relativa documentazione e l'istruttoria saranno svolte dal Parco stesso.

2.2.4 Art.8 (Zone C, ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali)

Tale articolo appartiene al "TITOLO II – IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO (IL REGIME DI PROTEZIONE E L'AZZONAMENTO) "

8.C.1 L'ambito di protezione delle Zone naturalistiche perifluviali (C1 e C2) è definito dal territorio nel quale, pur in presenza di significative emergenze di valore naturalistico, prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico con particolare riferimento:

- a) alla valle principale del fiume Ticino, ricompresa entro i confini determinati dal ciglio superiore del terrazzo principale fluviale;
- b) al sistema collinare morenico sub lacuale;
- c) alla valle principale del torrente Terdoppio.

In tale territorio, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dal Parco, con particolare riferimento agli elementi di caratterizzazione storica e paesistica, vengono sostenute le attività agricole e forestali.

8.C.2 Con apposito segno grafico sono individuate:

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- a) le zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico, (C1), che svolgono un ruolo di protezione all'ambito del fiume Ticino e delle zone naturalistiche perifluviali;
- b) le zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico (C2), ricomprese nelle tre grandi unità di paesaggio della valle principale del fiume Ticino, del sistema collinare morenico sub lacuale e della valle principale del torrente Terdoppio, per le quali è possibile definire, per analogie di struttura e conformazione naturalistico-ambientale, un' unica normativa.

8.C.3 Nelle zone C1 la conduzione agricola e forestale avviene nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica e le attività antropiche sono tese a conservare e migliorare i caratteri agronomici, faunistici e ambientali del Parco con riguardo anche al mantenimento dell'uso dei suoli e degli elementi di caratterizzazione storica del paesaggio.

Nelle zone C2 il territorio è destinato prevalentemente all'attività agricola nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica.

8.C.4 Nelle zone C è vietato:

- a) realizzare nuovi edifici adibiti ad attività produttive ad eccezione degli edifici rurali e di servizio utili all'attività lavorativa dell'imprenditore agricolo singolo o associato;
- b) abbandonare e/o stoccare rifiuti, localizzare e realizzare discariche controllate e impianti di smaltimento in genere, costituire depositi, anche temporanei, di materiali di qualsiasi genere ad eccezione dei prodotti agronomici da impiegare in agricoltura;
- c) posizionare cartelli e/o strutture analoghe finalizzate all'esercizio di attività pubblicitaria;
- d) transitare con mezzi motorizzati al di fuori dalle strade, fatta eccezione per i mezzi autorizzati per l'esercizio delle attività ammesse o per i portatori di handicap; sostare e parcheggiare nei campi e nei boschi e parcheggiare lungo le strade, fatta eccezione per le aree adibite a parcheggio ed appositamente contrassegnate;
- e) accendere fuochi fatto salvo quanto previsto dal Piano Settore Boschi e dalle vigenti leggi forestali;
- f) allestire campeggi ad eccezione dei campeggi temporanei, di cui all'articolo 14 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 7. I campeggi temporanei, di cui al summenzionato articolo, sono comunque soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Nelle zone C1 è vietato effettuare sbancamenti, con asportazione e commercializzazione di materiale, fatte salve le opere di livellamento che rientrano nelle pratiche agricole.

È ammesso l'utilizzo del compost classificato come tipologia «compost fresco» o «compost di 1ª qualità », definito nelle linee guida sugli impianti di produzione del compost di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44263/99.

8.C.5 Nelle zone C è consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la ristrutturazione, anche in ampliamento, di quelli esistenti annessi alle aziende agricole, purché in funzione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell' imprenditore agricolo singolo o associato, ovvero ad esigenze abitative dei dipendenti stabili delle aziende agricole, con indice di edificazione stabilito dalla legge regionale del 7 giugno 1980, n. 93.

Nelle zone C1 è ammesso in ogni caso l'ampliamento sino ad un massimo di mc. 500 per il nucleo familiare dell'imprenditore o del titolare dell'azienda agricola, nonché per ogni nucleo familiare di ciascun dipendente assunto dall'azienda.

È inoltre ammessa la realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, conformemente agli indici di edificabilità stabiliti dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, con l'eccezione delle serre da realizzare nelle zone C1, per le quali il rapporto di copertura massimo è pari al 20% della superficie aziendale.

Al fine delle verifiche di edificabilità è ammesso il computo dei terreni anche non contigui, purché asserviti alla conduzione della medesima attività dell'imprenditore agricolo o della sua azienda, indipendentemente dai confini amministrativi comunali, purché ricompresi nei territori di Comuni contermini.

Nelle zone C1 per le nuove strutture occorre stipulare asservimento per il mantenimento all'uso agricolo da trascrivere nei registri immobiliari. Il rilascio della concessione è subordinato alla certificazione di conformità del Parco previa verifica dell'esistenza e operatività dell'azienda agricola;

8.C.6 Nelle zone C le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici e planimetrici a condizione che l'imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non utilizzo per esigenze proprie dell'azienda. A tal fine l'imprenditore agricolo conduttore del fondo sottoscrive un impegno alla non edificabilità residenziale agricola dei suoli di sua conduzione da trascrivere presso l'ufficio dei pubblici registri immobiliari;

8.C.7 Nel rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, al fine di consentire il riuso del patrimonio edilizio esistente, nelle zone C è ammessa la trasformazione d'uso degli immobili ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di interesse collettivo, intendendo con tale termine quegli interventi in cui l'uso delle strutture è a preminente scopo sociale quali ad esempio: centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie, anche di iniziativa privata. Nelle zone C2 sono altresì consentite le trasformazioni d'uso degli edifici in strutture per il tempo libero e lo sport.

In particolare, l'uso può essere attuato sia attraverso iniziative pubbliche che private, mediante interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, senza demolizione, che non comportino aumento di superfici utili e dei volumi.

Gli interventi edilizi sono tesi alla salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri distintivi degli insediamenti, viene pertanto escluso il recupero volumetrico di portici e avamportici. Nelle zone C2 le strutture destinate ad attività ricettive, di ristorazione e di residenza degli addetti, devono essere contenute nel limite del 30% della superficie utile dell'intervento; il

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

rimanente 70% della superficie utile degli edifici sottoposti ad intervento, deve essere destinato alle attrezzature ed alle necessità relative al tempo libero ed allo sport.

Nelle zone C1 non sono consentite trasformazioni in chiave turistico-sportiva dei fondi; nelle zone C2 nei fondi agricoli di pertinenza sono consentiti gli usi e la realizzazione di strutture di supporto per l'esercizio delle attività sportive all'aperto e ricreative quali ad esempio: podismo, ciclismo, tennis, tiro con l'arco, nuoto, equitazione e giochi con palla. Le porzioni di fondo utilizzabili a supporto delle attività di tempo libero devono essere non superiori al doppio della superficie globale dell'insediamento esistente. Le rimanenti porzioni di fondo dovranno essere mantenute all'uso agricolo o forestale.

Gli interventi suddetti sono subordinati all'individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali dismessi nell'ambito dello strumento urbanistico generale. Tale individuazione, se non già effettuata, dovrà avvenire all'atto dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici in coerenza con le indicazioni delle norme di P.T.C. L'approvazione del progetto, che deve essere proposto dal proprietario o dall'avente titolo mediante istanza di richiesta di concessione edilizia convenzionata, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, e` subordinata alle seguenti condizioni:

- a) l'esistenza delle urbanizzazioni primarie indispensabili per le destinazioni d'uso previste ovvero la loro possibile integrazione senza alterazioni paesaggistiche e morfologiche rilevanti;
- b) l'impegno, sottoscritto dal proprietario o dall'avente titolo, è trascritto nei registri immobiliari a mantenere per un periodo di 10 anni in ogni caso l'uso agro-forestale dei suoli;
- c) il computo dei volumi residenziali recuperati nel calcolo della capacità teorica insediativa prevista dal P.R.G. comunale.

Inoltre, a titolo di compensazione ambientale, il progetto esecutivo dovrà prevedere la realizzazione, nelle immediate adiacenze dell'edificio oggetto dell'intervento, di superfici forestali non recintate, o comunque piantumate (quinte verdi, filari, siepi) da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto, pari ad almeno due volte la superficie globale dell'insediamento oggetto dell'intervento inteso come superficie coperta e pavimentata, corti e pertinenze comprese. Nel caso di dimostrata impossibilità a reperire aree sufficienti adiacenti all'insediamento oggetto dell'intervento, il proponente potrà reperire aree anche distanti dall'edificio stesso e ubicate in altri siti dove attuare l'intervento di forestazione purché ubicate nel medesimo ambito comunale o in ambito comunale ad esso confinante. In deroga a quanto sopra, per comprovati motivi di impossibilità di uso razionale delle stesse, le amministrazioni comunali potranno monetizzare le superfici a verde di cui sopra.

Nelle zone C2 gli interventi da realizzare dovranno altresì rispettare i seguenti criteri:

- 1) dovrà essere perseguito l'obiettivo del recupero e della riqualificazione degli edifici esistenti. La demolizione con ricostruzione è ammessa unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico e deve garantire l'inserimento ambientale mediante ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona circostante facendo riferimento all'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino»;
- 2) per ogni insediamento proposto dovranno essere previste, già in fase di progettazione, tutte le opere necessarie per l'inserimento ambientale e per la

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

prevenzione degli inquinamenti, in particolare per quanto concerne la depurazione delle acque. La realizzazione di dette opere deve precedere la realizzazione dell'insediamento;

- 3) le strutture ricreative realizzate o gestite da privati dovranno prevedere forme di convenzionamento con il Parco, tese alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale di aree adiacenti o altri obiettivi concordati di volta in volta. La convenzione deve prevedere l'assunzione a carico dei privati che realizzano l'intervento, di tutti gli oneri per le infrastrutture viabili, i servizi e le tecnologie di smaltimento di rifiuti e antinquinamento di cui al punto precedente.

8.C.8 Nelle zone C sugli edifici residenziali esistenti sono consentiti interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento concessi sino al raggiungimento dei 200 mc. assentibili per nucleo familiare ivi residente.

Gli interventi devono avvenire rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) l'ampliamento, anche se attuato in tempi diversi, potrà essere al massimo di mc. 200 fuori terra ivi compresi gli accessori. Gli accessori posti al piano interrato saranno considerati ai fini volumetrici solo se eccedenti la sagoma dell'edificio sovrastante. Da tale quota vengono scorporati i volumi relativi ai box realizzati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122. L'ampliamento sarà concesso sino al raggiungimento dei 200 mc. assentibili; a questo fine il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, se l'edificio sia già stato ampliato in passato ed in ogni caso se, a far tempo dall'entrata in vigore della legge regionale 22 marzo 1980, n. 33, sia mai stato oggetto di interventi edilizi comportanti l'ampliamento ed in che misura lo stesso sia stato realizzato. Qualora sia già stato ottenuto l'ampliamento massimo assentibile ai sensi delle previsioni che precedono, lo stesso non sarà concesso. E' consentito inoltre il riutilizzo volumetrico delle superfici accessorie facenti parte integrante dell'edificio principale, anche se eccedenti la quota di 200 mc.;
- b) le recinzioni sono consentite solo per l'abitazione e le pertinenze della stessa e possono essere costituite da siepi, staccionate, rete metallica con fondazione interrata, altri elementi trasparenti: in ogni caso le fondazioni dovranno essere interrate. L'altezza massima dovrà essere di due metri. Le recinzioni dovranno inserirsi armonicamente nel contesto del paesaggio e comunque con un rapporto massimo di mq. 10 di superficie recintata per ogni singolo mq. di superficie coperta esistente;

8.C.9 Nelle zone C per le strutture esistenti adibite ad attività commerciali, direzionali, ricettive (alberghi e ristoranti) e produttive in attività sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. E' altresì ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti solo se finalizzati alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- risanamento ed adeguamento delle strutture produttive e tecnologiche esistenti;
- documentate esigenze produttive ed occupazionali.

In particolare il progetto che prevede un ampliamento dovrà essere redatto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- a) l'ampliamento potrà comportare un incremento della superficie coperta, rispetto a quella dell'edificio esistente alla data di approvazione del presente Piano, non superiore ai seguenti limiti:
 - per le attività commerciale, direzionale, ricettiva e produttiva:
 - al 50% da 0 a mq. 1.000;
 - al 20% oltre i mq. 1.000.

Nelle zone C2 per le attività turistico, ricreative e/o sportive esistenti sono ammessi interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento fino al 20% della superficie coperta esistente. L'ampliamento, anche se attuato in tempi diversi, non dovrà nel suo complesso essere superiore al massimo consentito e sarà concesso una sola volta. A questo fine il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità se l'edificio sia già stato ampliato in passato ed in ogni caso se, a far tempo dall'entrata in vigore della legge regionale 22 marzo 1980 n. 33, sia mai stato oggetto di interventi edilizi comportanti l'ampliamento ed in che misura lo stesso sia stato realizzato. Qualora l'edificio sia già stato oggetto di ampliamento massimo assentibile ai sensi delle previsioni che precedono, l'ampliamento richiesto non sarà concesso;

- b) l'altezza massima consentita è di metri 8, misurati dal piano naturale del terreno all'intradosso dell'ultimo solaio di copertura, fatte salve maggiori altezze preesistenti che non potranno, in ogni caso, essere superate;
- c) la localizzazione dovrà avvenire in continuità con l'edificio esistente e su terreno non boscato. Eventuali deroghe saranno ammesse in caso di dimostrata impossibilità ad eseguire quanto sopra per impedimenti fisici o per motivate ragioni di sicurezza. Gli interventi di disboscamento dovranno comunque essere compensati secondo i criteri previsti nell'articolo 25, per quanto compatibile;
- d) devono essere indicate le aree esterne non edificate sulle quali, previa opportuna mascheratura a verde, verranno effettuati eventuali e temporanei depositi di materiali;
- e) devono essere indicate le soluzioni di sistemazione a verde di alberature e mascherature da effettuarsi con le specie di cui al «Regolamento per la conservazione, la gestione e lo sviluppo del patrimonio verde nelle aree urbane» redatto dal Parco ai sensi dell'articolo 18;
- d) le recinzioni sono consentite solo se costituite da siepi, staccionate, rete metallica con fondazione interrata, altri elementi trasparenti. L'altezza massima dovrà essere di 2 m. Le recinzioni dovranno inserirsi armoniosamente nel contesto del paesaggio. Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo in presenza di motivate e particolari esigenze di sicurezza e di qualità dei materiali in deposito.

8.C.10 Nelle zone C le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, di stabulazione all'aperto e di attività ortoflorovivaistiche.

In tali casi queste ultime dovranno essere esclusivamente realizzate in legno. Sono anche consentite le recinzioni di orti purché realizzate con le stesse modalità di cui sopra.

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

8.C.11 Nelle zone C l'introduzione di nuovi allevamenti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti è subordinato alla presentazione all'amministrazione comunale dove ha sede il centro aziendale, del piano di utilizzazione agronomica come previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37.

8.C.12 Nelle zone C la trasformazione di marcite e di prati marcitori potrà essere concessa solo per quegli appezzamenti non classificati di rilevante valore storico, naturalistico e paesaggistico così come previsto nel Regolamento per il mantenimento delle marcite.

8.C.13 Nelle zone C eventuali interventi sui fossi irrigui, con l'esclusione di quelli di pertinenza aziendale, potranno essere consentiti previo parere di conformità rilasciato dal Parco. Gli interventi di ristrutturazione del sistema irriguo principale potranno essere consentiti solo se approvati da Consorzi di bonifica o assimilabili.

8.C.14 I principi di salvaguardia delle zone C così come formulati costituiscono elementi di tutela generale del paesaggio.

All'interno delle grandi unità di paesaggio sono individuate, nell'allegata cartografia, con visuali principali riferiti all'identificazione di punti e percorsi panoramici particolarmente sensibili per la tutela dei quali tutti gli interventi consentiti dalle precedenti normative sono subordinati anche a salvaguardia estetico-paesaggistica. Gli interventi relativi alla realizzazione di nuove strade, linee tecnologiche, di nuovi edifici e la ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti, devono pertanto adeguare posizioni, volumetrie, altezze, forme e colori, ad una valutazione di compatibilità estetico-paesaggistica. Per meglio determinare tale compatibilità, il proponente del progetto di intervento dovrà fornire adeguata documentazione fotografica e cartografica nella richiesta di autorizzazione paesistica.

Inoltre:

- a) al fine di conseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio e' fatto divieto di attuare interventi di modifica degli elementi morfologici caratteristici esistenti, ivi compresa la rete viaria interpodereale, fatte salve le pertinenze aziendali. La destinazione attuale delle aree occupate da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi va mantenuta inalterata, fatti salvi gli usi tradizionali di coltivazione degli stessi, ivi compreso il prelievo di materiale legnoso. I suddetti prelievi se attuati su alberi isolati, filari e siepi, potranno essere eseguiti ed a condizione che sia messo a dimora un adeguato numero di specie vegetali autoctone a compensazione del quantitativo prelevato. Per evitare danni all'equilibrio naturale e al paesaggio derivanti dal taglio contemporaneo di filari e ripe boscate il Parco può stabilire che i tagli ed i conseguenti reimpianti avvengano gradualmente nel tempo e nello spazio.
- b) per il miglioramento delle caratteristiche del paesaggio si attuano le seguenti prescrizioni:
 - i nuovi collegamenti delle linee elettriche a media e bassa tensione e telefoniche, o la ristrutturazione di quelli esistenti, devono essere interrati o, in subordine, in presenza di particolari difficoltà di realizzazione, attuati su pali in legno ovvero realizzati con forme, colori e materiali tali da poter

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

essere inseriti armoniosamente nel paesaggio circostante. Tali collegamenti dovranno comunque avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti. La realizzazione di tali linee dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale, nonché di compensazione ambientale formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti;

– l' Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti interventi ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici rurali e residenziali civili e nelle ristrutturazioni;

– la ricostituzione dell'arredo vegetale di campagna e dell'assetto del reticolo idrografico e del suolo sono attuati secondo le direttive del Parco stabilite attraverso l'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di forestazione e/o estensivizzazione di sistemi di conduzione agraria.

8.C.15 Nella zona C2, nell'unità di paesaggio della valle principale del torrente Terdoppio, tutti gli interventi consentiti devono concorrere alla rinaturalizzazione del corso d'acqua e della relativa valle; a tal fine è fatto divieto di reimpiantare i pioppeti e condurre attività agricola lungo una fascia di distanza inferiore a metri 10 dalla battuta d'acqua della riva del torrente.

2.2.5 Art.9 (Ambito Agricolo e Forestale (G))

Tale articolo appartiene al "TITOLO II – IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO (IL REGIME DI PROTEZIONE E L'AZZONAMENTO) "

9.G.1 L'ambito agricolo e forestale (G1 e G2) è definito dal territorio che, principalmente posto sul livello fondamentale della pianura, è destinato alla conduzione agricola e forestale. In tale territorio, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità con i criteri generali fissati dal Parco, vengono mantenute e sostenute le attività agricole e forestali indirizzate verso il mantenimento ed il miglioramento del paesaggio.

9.G.2 Con apposito segno grafico sono individuate:

- a) le zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale (G1), poste principalmente sul livello fondamentale della pianura a margine dell'area morenica. In tali zone l'uso del suolo dovrà essere indirizzato verso la valorizzazione ed il recupero degli elementi paesistici anche in funzione di arginatura alla conurbazione. In particolare dovrà essere mantenuta l'attuale destinazione forestale. Congiuntamente ai territori posti in zona B3, tali aree assumono valore di priorità nella concessione di finanziamenti.
- b) le zone di pianura irrigua a preminente vocazione agricola(G2), poste sul livello fondamentale della pianura a margine delle zone di protezione; in tale ambito l'uso del suolo dovrà essere indirizzato al raggiungimento della miglior valorizzazione agronomica e protettiva nonché in funzione del recupero degli

elementi paesistici. L'attuale destinazione agricola dovrà quindi essere mantenuta.

9.G.3 Nelle zone G è vietato:

- a) costruire nuovi edifici produttivi ad eccezione di quelli destinati all'attività agricola;
- b) localizzare e realizzare discariche controllate di rifiuti solidi urbani e rifiuti industriali e abbandonare rifiuti;
- c) transitare con mezzi motorizzati nei boschi fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività ammesse e comunque fuori dai percorsi ammessi dal Parco e parcheggiare nei campi e nei boschi.

9.G.4 Nelle zone G è consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la ristrutturazione, anche in ampliamento, di quelli esistenti annessi alle aziende agricole, purché in funzione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell'imprenditore agricolo singolo o associato, ovvero ad esigenze abitative dei dipendenti stabili delle aziende agricole, con indice di edificazione stabilito dalla legge regionale del 7 giugno 1980, n. 93.

9.G.5 Nelle zone G è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali di servizio quali stalle, silos, serbatoi, depositi, ricoveri per macchine agricole e altre costruzioni analoghe, necessarie per lo svolgimento dell'attività agricola delle aziende singole o associate. L'indice di edificabilità per tali interventi è quello stabilito dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93. Al fine del calcolo volumetrico è ammesso il computo dei terreni anche non contigui, purché asserviti alla conduzione della medesima attività dell'imprenditore agricolo o della sua azienda, indipendentemente dai confini amministrativi comunali, purché ricompresi nei territori di Comuni contermini.

9.G.6 Nelle zone G le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici e planimetrici a condizione che l'imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non utilizzo, per un periodo di anni 10, per esigenze proprie dell'azienda. A tal fine l'imprenditore agricolo conduttore del fondo sottoscrive un impegno alla non edificabilità residenziale agricola dei suoli di sua conduzione da trascrivere presso l'ufficio dei pubblici registri immobiliari.

9.G.7 Nel rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, al fine di consentire il riuso del patrimonio edilizio esistente, nelle zone G sono ammessi:

- a) la trasformazione d'uso degli immobili ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di interesse collettivo, intendendo con tale termine quegli interventi in cui l'uso delle strutture è a preminente scopo sociale quali: centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie, anche di iniziativa privata; le trasformazioni d'uso degli edifici in strutture per il tempo libero e lo sport;
- b) gli interventi per lo svolgimento dell'attività turistico-ricreativa e sportiva.

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

In particolare, l'uso può essere attuato sia attraverso iniziative pubbliche che private, mediante interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, anche con cambio di destinazione d'uso e recupero volumetrico di portici e avamporci.

Le destinazioni d'uso degli edifici recuperati di supporto all'attività per lo sport e il tempo libero quali strutture ricettive, ristorazione, residenza degli addetti, devono essere contenute nel limite del 50% della superficie utile degli edifici sottoposti ad intervento; il rimanente 50% della superficie utile deve essere destinato alle attrezzature ed alle necessità relative al tempo libero ed allo sport.

Nei fondi agricoli di pertinenza sono consentiti gli usi e la realizzazione di strutture per l'esercizio delle attività sportive e ricreative quali ad esempio: podismo, ciclismo, tennis, tiro con l'arco, nuoto, equitazione e giochi con la palla. La realizzazione di campi da golf è consentita unicamente nelle zone G2. Le porzioni di fondo utilizzabili a supporto delle attività di tempo libero devono essere non superiori al triplo della superficie globale dell'insediamento esistente. Le rimanenti porzioni di fondo dovranno essere mantenute all'uso agro-forestale ovvero potranno essere utilizzate a scopo ricreativo-sportivo, anche per l'esercizio del gioco del golf, nella forma prevalente di prato arborato.

Gli interventi suddetti sono subordinati all'individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali dismessi nell'ambito dello strumento urbanistico generale. Tale individuazione, se non già effettuata, dovrà avvenire all'atto dell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici in coerenza con le indicazioni delle norme di P.T.C.

L'approvazione del progetto, che deve essere proposto dal proprietario o dall'avente titolo mediante istanza di richiesta di concessione edilizia convenzionata, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) l'esistenza delle urbanizzazioni primarie indispensabili per le destinazioni d'uso previste ovvero la loro possibile integrazione senza alterazioni paesaggistiche e morfologiche rilevanti;
- b) l'impegno, sottoscritto dal proprietario o dall'avente titolo è trascritto nei registri immobiliari a mantenere per un periodo di 10 anni in ogni caso, l'uso agro-forestale dei suoli;
- c) il computo dei volumi residenziali recuperati nel calcolo della capacità teorica insediativa prevista dal P.R.G. comunale.

A titolo di compensazione ambientale, il progetto esecutivo dovrà prevedere la realizzazione, nelle immediate adiacenze dell'edificio oggetto dell'intervento, di superfici forestali non recintate, o comunque piantumate (quinte verdi, filari, siepi) da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto, pari ad almeno due volte la superficie globale dell'insediamento oggetto dell'intervento inteso come superficie coperta e pavimentata, corti e pertinenze comprese. Nel caso di dimostrata impossibilità a reperire aree sufficienti adiacenti all'insediamento oggetto dell'intervento, il proponente potrà reperire aree anche distanti dall'edificio stesso e ubicate in altri siti dove attuare l'intervento di forestazione purché ubicate nel medesimo ambito comunale o in ambito comunale ad esso confinante. In deroga a quanto sopra, per comprovati motivi di impossibilità di uso razionale delle stesse, le Amministrazioni Comunali potranno monetizzare le superfici a verde di cui sopra;

- d) dovrà essere perseguito l'obiettivo del recupero e della riqualificazione degli edifici esistenti. La demolizione con ricostruzione è ammessa unicamente per

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

quegli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico e deve garantire l'inserimento ambientale mediante ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona circostante facendo riferimento all'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino;

- e) per ogni insediamento proposto dovranno essere previste, già in fase di progettazione, tutte le opere necessarie per l'inserimento ambientale e per la prevenzione degli inquinamenti, in particolare per quanto concerne la depurazione delle acque. La realizzazione di dette opere deve precedere la realizzazione dell'insediamento;
- f) le strutture ricreative realizzate o gestite da privati dovranno prevedere forme di convenzionamento con il Parco tese alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale di aree adiacenti o altri obiettivi concordati di volta in volta. La convenzione deve prevedere l'assunzione a carico dei privati che realizzano l'intervento, di tutti gli oneri per le infrastrutture viabili, i servizi e le tecnologie di smaltimento di rifiuti e antinquinamento di cui al punto precedente.

9.G.8 Nelle zone G sugli edifici residenziali esistenti sono consentiti interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento concessi sino al raggiungimento dei 200 mc assentibili per nucleo familiare ivi residente.

Gli interventi devono avvenire rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) l'ampliamento, anche se attuato in tempi diversi, potrà essere al massimo di mc. 200 fuori terra ivi compresi gli accessori. Gli accessori posti al piano interrato saranno considerati ai fini volumetrici solo se eccedenti la sagoma dell'edificio sovrastante. Da tale quota vengono scorporati i volumi relativi ai box realizzati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122. Per attuare l'ampliamento il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, se l'edificio sia già stato ampliato in passato ed in ogni caso se, a far tempo dall'entrata in vigore della legge regionale 22 marzo 1980, n. 33, sia mai stato oggetto di interventi edilizi comportanti l'ampliamento ed in che misura lo stesso sia stato realizzato. Qualora sia già stato ottenuto l'ampliamento massimo assentibile ai sensi delle previsioni che precedono, lo stesso non sarà concesso. E' consentito inoltre il riutilizzo volumetrico delle superfici accessorie facenti parte integrante dell'edificio principale, anche se eccedenti la quota di 200 mc.
- b) Le recinzioni sono consentite solo per l'abitazione e le pertinenze della stessa e possono essere costituite da siepi, staccionate, rete metallica con fondazione interrata, altri elementi trasparenti: in ogni caso le fondazioni dovranno essere interrate. L'altezza massima dovrà essere di due metri. Le recinzioni dovranno inserirsi armonicamente nel contesto del paesaggio e comunque con un rapporto massimo di mq.10 di superficie recintata per ogni singolo mq. di superficie coperta esistente.

9.G.9 Nelle zone G per le strutture esistenti prevalentemente adibite ad attività commerciali, direzionali, ricettive (alberghi e ristoranti) e produttive in attività sono ammesse gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. E' altresì ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti solo se finalizzati alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- risanamento ed adeguamento delle strutture produttive e tecnologiche esistenti;
- documentate esigenze produttive ed occupazionali.

In particolare il progetto che prevede un ampliamento dovrà essere redatto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'ampliamento potrà comportare un incremento della superficie coperta, rispetto a quella dell'edificio esistente alla data di approvazione del presente Piano, non superiore ai seguenti limiti:

per le attività commerciale, direzionale, ricettiva e produttiva:

- al 50% da 0 a mq. 1.000;
- al 20% oltre i mq. 1.000.

Per le attività turistico, ricreative e/o sportive esistenti sono ammessi interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento fino al 20% della superficie coperta esistente. L'ampliamento, anche se attuato in tempi diversi, non dovrà nel suo complesso essere superiore al massimo consentito e sarà concesso una sola volta. A questo fine il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità se l'edificio sia già stato ampliato in passato ed in ogni caso se, a far tempo dall'entrata in vigore della legge regionale del 22 marzo 1980 n. 33, sia mai stato oggetto di interventi edilizi comportanti l'ampliamento ed in che misura lo stesso sia stato realizzato. Qualora l'edificio sia già stato oggetto di ampliamento massimo assentibile ai sensi delle previsioni che precedono, l'ampliamento richiesto non sarà concesso;

- b) l'altezza massima consentita è di metri 8, misurati dal piano naturale del terreno all'intradosso dell'ultimo solaio di copertura, fatte salve maggiori altezze preesistenti che non potranno, in ogni caso, essere superate;
- c) la localizzazione dovrà avvenire in continuità con l'edificio esistente e su terreno non boscato. Eventuali deroghe saranno ammesse in caso di dimostrata impossibilità ad eseguire quanto sopra per impedimenti fisici o per motivate ragioni di sicurezza. Gli interventi di disboscamento dovranno comunque essere compensati secondo i criteri previsti nell'articolo 25, per quanto compatibile;
- d) devono essere indicate le aree esterne non edificate sulle quali, previa opportuna mascheratura a verde, verranno effettuati eventuali e temporanei depositi di materiali;
- e) devono essere indicate le soluzioni di sistemazione a verde di alberature e mascherature da effettuarsi con le specie di cui al «Regolamento per la conservazione, la gestione e lo sviluppo del patrimonio verde nelle aree urbane» redatto dal Parco ai sensi dell'articolo 18;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- f) le recinzioni sono consentite solo se costituite da siepi, staccionate, rete metallica con fondazione interrata, altri elementi trasparenti. L'altezza massima dovrà essere di 2 m. Le recinzioni dovranno inserirsi armoniosamente nel contesto del paesaggio. Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo in presenza di motivate e particolari esigenze di sicurezza e di qualità dei materiali in deposito.

9.G.10 Nelle zone G le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, di stabulazione all'aperto e di attività ortoflorovivaistiche. In tali casi queste ultime dovranno essere esclusivamente realizzate in legno. Sono anche consentite le recinzioni di orti purché realizzate con le stesse modalità di cui sopra.

9.G.11 Nelle zone G l'introduzione di nuovi allevamenti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti è subordinato alla presentazione all'Amministrazione comunale dove ha sede il centro aziendale, del piano di utilizzazione agronomica come previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37.

9.G.12 Nelle zone G la trasformazione di marcite e di prati marcitori potrà essere concessa solo per quegli appezzamenti non classificati di rilevante valore storico, naturalistico e paesaggistico così come previsto nel Regolamento per il mantenimento delle marcite.

9.G.13 Nelle zone G eventuali interventi sui fossi irrigui, con l'esclusione di quelli di pertinenza aziendale, potranno essere consentiti previo parere di conformità rilasciato dal Parco. Gli interventi di ristrutturazione del sistema irriguo principale potranno essere consentiti solo se approvati da Consorzi di bonifica o assimilabili.

9.G.14 Nelle zone G l'introduzione di nuovi allevamenti nonché l'ampliamento di quelli esistenti è subordinato alla realizzazione di un piano di utilizzazione agronomica che dimostri la capacità dei suoli ad accogliere i liquami prodotti in azienda secondo quanto previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37. Per quest'ultimo parametro potranno anche essere considerati i terreni di aziende allo scopo convenzionate.

9.G.15 I principi di salvaguardia delle zone G così come formulati costituiscono elementi di tutela generale del paesaggio.

Inoltre:

- a) al fine di conseguire il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio vige il divieto di attuare interventi di modifica degli elementi morfologici esistenti. La destinazione attuale delle aree occupate da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi va mantenuta inalterata, fatti salvi gli usi tradizionali di coltivazione degli stessi, ivi compreso il prelievo di materiale legnoso. I suddetti prelievi se attuati su alberi isolati, filari e siepi, potranno essere eseguiti a condizione che sia messo a dimora un adeguato numero di specie vegetali autoctone a compensazione del quantitativo prelevato. Per evitare danni all'equilibrio naturale ed al paesaggio derivanti dal taglio contemporaneo di filari e ripe boscate il Parco può stabilire che i tagli ed i conseguenti reimpianti avvengano gradualmente nel tempo e nello spazio;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- b) per il miglioramento delle caratteristiche del paesaggio si attuano le seguenti prescrizioni:
 - 1) i nuovi collegamenti delle linee elettriche e telefoniche, e la ristrutturazione di quelle esistenti, devono essere interrati o, in subordine, in presenza di particolari difficoltà di realizzazione, dovranno avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti. La realizzazione di tali linee dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale, nonché di compensazione ambientale, formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti;
 - 2) l'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici e nelle nuove edificazioni e ristrutturazioni;
 - 3) la ricostituzione dell'arredo vegetale di campagna e dell'assetto del reticolo idrografico e del suolo sono attuati secondo le direttive del Parco stabilite attraverso l'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di forestazione e/o estensivizzazione di sistemi di conduzione agraria;
 - 4) eventuali interventi su fossi irrigui potranno essere attuati solo se finalizzati ad un miglioramento nella regimazione delle acque e del paesaggio agrario. Essi saranno subordinati, in ogni caso, al parere del Parco;
 - 5) la messa in opera di cartelli e/o strutture pubblicitarie lungo le strade statali e provinciali è ammessa secondo le prescrizioni e le norme dettate dal Parco che a tal fine potrà redigere un regolamento ai sensi dell'articolo 18 del presente P.T.C.

9.G.16 Nelle zone G2 gli interventi di bonifica agraria, ivi compresi gli sbancamenti con asportazione di materiale, potranno essere attuati solo se subordinati al rispetto dei seguenti criteri:

- a) esigenza manifesta di sollevamento meccanico delle acque per irrigare per scorrimento;
- b) forti limitazioni pedologiche per determinate colture tradizionali;
- c) profondità massima di intervento, compreso lo strato vegetale da accantonare, non superiore a m. 1,5;
- d) è vietato il riempimento delle aree sottoposte a bonifica con terreno non proveniente dalla superficie aziendale interessata dai lavori.

2.2.6 Art.10 (Aree D1 e D2: aree di promozione economica e sociale)

Tale articolo appartiene al "TITOLO II – IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO (IL REGIME DI PROTEZIONE E L'AZZONAMENTO) "

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

10.D.1 Sono definite aree di promozione economica e sociale (D1, D2) quelle parti del territorio del Parco già modificate da processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse conseguente allo svolgimento di attività socio- ricreative esercitate dalle collettività locali e per la tradizionale fruizione del fiume esercitata dai visitatori; in queste zone sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento paesaggistico ed ambientale, nonché all'organizzazione e miglioramento degli aspetti legati alla vita socio-ricreativa delle collettività locali ed alla fruizione del Parco da parte dei visitatori.

10.D.2 Con apposito segno grafico e con riferimento numerico progressivo, sono individuate:

- a) le aree D1, già utilizzate a scopo socio-ricreativo, nelle quali si conferma il tradizionale uso socio-ricreativo da parte delle popolazioni locali;
- b) le aree D2, già utilizzate a scopo turistico-sportivo, nelle quali si conferma il tradizionale uso turistico-sportivo.

10.D.3 Nelle aree D1 e D2 sono consentiti interventi di riqualificazione paesaggistica, igienica e ambientale finalizzati:

- a) all'adeguamento igienico-funzionale delle eventuali strutture esistenti, anche con demolizioni delle parti incompatibili con il contesto circostante e con eventuali ampliamenti realizzati unicamente per necessità igienico-funzionali;
- b) all'individuazione dei percorsi e delle aree di accesso e di sosta del pubblico, ivi compresi parcheggi ed aree pic-nic, adeguatamente dimensionati ed arredati in modo da favorirne il migliore inserimento possibile nell'ambiente circostante.

Nelle aree D2 è inoltre consentito attuare ampliamenti per motivi di adeguamento igienico funzionale pari al 10% della superficie coperta della struttura consolidata esistente e confermata nelle allegate schede indicative di progetto, a cui ogni intervento si dovrà attenere.

Gli interventi di cui ai punti precedenti potranno essere proposti mediante richiesta di concessione edilizia convenzionata, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, nel rispetto dello schema tipologico indicativo di progetto, come da allegate «Schede aree D1» e «Schede aree D2».

10.D.4 Nelle aree D1 e D2, fatte salve le attività consentite di cui ai commi precedenti, valgono i divieti e le prescrizioni della zona su cui insistono.

10.D.5 Le allegate «Schede aree D1» e «Schede aree D2» potranno essere aggiornate e ed integrate mediante appositi regolamenti d'uso da approvarsi ai sensi degli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 novembre 1986, n. 83.

2.2.7 Art.12 (Zone di iniziativa comunale orientata (IC))

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

Tale articolo appartiene al “TITOLO II – IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO (IL REGIME DI PROTEZIONE E L’AZZONAMENTO)”

12.IC.1 Sono individuate all’interno dei perimetri indicati con apposito segno grafico, come zone di iniziativa comunale orientata (IC), quelle parti del territorio comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni, le loro frazioni ed altre aree funzionali ad un equilibrato sviluppo urbanistico. In tali aree le decisioni in materia di pianificazione urbanistica sono demandate agli strumenti urbanistici comunali da redigersi nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 24 delle Norme di attuazione del P.T.P.R, «Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l’ approvazione dei P.R.G. comunali.

12.IC.2 In sede di adeguamento dei piani regolatori comunali al piano territoriale, possono essere definite le delimitazioni delle zone individuate nelle tavole del piano territoriale, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore.

Tali definizioni, non costituendo difformità tra il piano regolatore comunale ed il piano territoriale, non costituiscono variante allo stesso.

12.IC.3 Nella pianificazione urbanistica comunale, pur perseguendo obiettivi locali di corretto sviluppo urbanistico, dovranno tendenzialmente essere osservati i seguenti criteri metodologici nella redazione dei piani urbanistici comunali:

- a) contenimento della capacità insediativa, orientata prevalentemente al soddisfacimento dei bisogni della popolazione esistente nell’area del Parco e cioè:
 1. al saldo naturale della popolazione;
 2. al fabbisogno abitativo documentato da analisi;
 3. ad eventi di carattere socio-economico extraresidenziale valutabili ed auspicabili dall’Amministrazione comunale;
- b) l’aggregato urbano dovrà tendere ad essere definito da perimetri continui al fine di diminuire gli oneri collettivi di urbanizzazione e conseguire una migliore economia nel consumo del territorio e delle risorse territoriali.

Dovrà essere prioritariamente previsto il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente; nel caso di nuove zone d’espansione queste dovranno essere aggregate all’esistente secondo tipologie compatibili con l’ambiente evitando la formazione di conurbazioni; gli indici urbanistici e le altezze massime dovranno tener conto delle caratteristiche morfologiche del contesto, rispettando soprattutto nei tessuti storici consolidati la continuità delle cortine edilizie e l’andamento dei tracciati storici anche in relazione alla conferma e valorizzazione dei rapporti visuali tra i diversi luoghi.

12.IC.4 I centri storici ed i nuclei urbani e rurali di antica formazione, perimetrati assumendo quale riferimento di base la prima levata delle tavolette dell’istituto geografico militare, in scala 1:25.000, tenendo conto dei giardini e delle aree libere di pertinenza degli edifici, secondo quanto indicato dall’articolo 19 delle Norme del P.T.P.R. «Individuazione e tutela dei Centri e Nuclei storici», sono disciplinati dal piano regolatore

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

generale secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno tenere conto di analisi riguardanti:

- a) gli elementi e le connotazioni della struttura storica degli insediamenti nel loro complesso;
- b) i valori ambientali delle connotazioni urbane;
- c) pregio architettonico dei singoli edifici;
- d) caratteristiche delle varie componenti architettoniche strutturali o decorative che abbiano valore storico ed artistico.

12.IC.5 Al fine del mantenimento e miglioramento del paesaggio urbano, i Comuni con più di 5.000 abitanti avranno come riferimento i seguenti indirizzi:

- a) miglioramento ambientale e paesaggistico delle aree di connessione dei margini urbani con le aree agricole adiacenti attraverso un'attenta considerazione dei rapporti visuali e strutturali tra il sistema del verde urbano ed il paesaggio agrario, verificando in tal senso anche la possibilità di impianti di forestazione urbana;
- b) valorizzazione di assi viabili pedonali e ciclabili lungo eventuali corsi d'acqua esistenti, costituenti percorsi di penetrazione verso il centro urbano;
- c) armonizzazione con l'ambiente circostante delle aree produttive esistenti o di nuova formazione, attraverso la realizzazione di idonee cortine di vegetazione.

12.IC.6 I piani regolatori generali comunali e loro varianti sono sottoposti al parere del Parco. I PRG e le loro varianti devono essere trasmessi al Parco per il parere di competenza successivamente alla loro adozione.

Dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'ente competente dovrà essere trasmessa al Parco, a cura del Comune, copia completa del piano regolatore generale e dei suoi allegati, ovvero delle varianti intercorse.

12.IC.7 Nel caso in cui previsioni di «Zone agricole e forestali » (C1, C2) o di «Zone agricole» (G1, G2) ricadano all'interno del perimetro di Iniziativa Comunale Orientata, le stesse, nell'ambito della formulazione dello strumento urbanistico Comunale, avranno come riferimento le seguenti indicazioni:

- a) nelle zone C1 e C2 potranno essere individuati, secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, parchi e spazi pubblici urbani e territoriali con interventi realizzabili ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 4, punto 5, lettera f), finalizzati al mantenimento a verde delle aree;
- b) nelle zone G1 e G2 potranno essere localizzati standard urbanistici, secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, oltre a quanto previsto nella precedente lettera a), con l'obiettivo di recuperare la continuità del verde e migliorare il rapporto città-campagna.

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

12.IC.8 Nei Comuni compresi nel territorio del parco che hanno una capacità insediativa teorica superiore a 20.000 abitanti, gli spazi per parchi pubblici urbani e territoriali (previsti dall'articolo 4, punto 5, lettera f), del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444), possono essere individuati, secondo le modalità indicate dall'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1, anche nelle aree agricole e forestali (G1, G2) in coerenza con le specifiche previsioni del P.T.C. e sempre nel quadro di una corretta sistemazione a verde delle aree coinvolte.

12.IC.9 Nei Comuni compresi nel territorio del parco, in fase di redazione di nuovo P.R.G. e di variante generale dello stesso, si potrà prevedere la modifica, anche in rettifica, del perimetro IC previsto nel presente P.T.C., per una superficie complessiva non superiore al 5% della zona IC interessante il capoluogo comunale o una frazione dello stesso.

L'ubicazione delle aree in ampliamento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:


- a) essere localizzata in continuità con il perimetro IC indicato nel presente P.T.C.;
- b) non interessare, compromettere e/o alterare aree di particolare pregio ambientale ed agronomico;
- c) essere recepita dal Parco nella cartografia del P.T.C. entro 60 giorni.

La modifica di perimetro non riguarda le zone A, B1, B2, B3, ZPN, ZPS.

CAP.3 PTRA Navigli

3.1 Estratti cartografici


PTRA4 Navigli (Ambito del Piano d'Area)




Sistema rurale paesistico e ambientale




Rete ciclabile



Aree dismesse e di trasformazione




Azioni approfondimento




Navigazione



Attrattiva



È da escludersi l'apertura di nuove grandi strutture di vendita e di centri commerciali all'interno dell'ambito di tutela del Naviglio Martesana entro la fascia di 100 metri lungo entrambe le sponde dei Navigli Grande, Pavese e Paderno.





CAP.4 PAI Piano per l'assetto idrogeologico

4.1 Estratti cartografici



Estratto cartografico del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico
Tavole di delimitazione delle fasce fluviali – Foglio 160 – Pavia – Po 24

LEGENDA

-----	limite (*) tra la Fascia A e la Fascia B
————	limite (*) tra la Fascia B e la Fascia C
- - - - -	limite (*) esterno della Fascia C
●●●●●●●●	limite (*) di progetto tra la Fascia B e la Fascia C



Per quanto concerne l'individuazione delle fasce idrogeologiche PAI, aggiornate, la cartografia è visibile sul sito www.adbpo.it nell'area webGIS.



4.2 Estratti Norme tecniche di attuazione

4.2.1 Art.29 (Fascia di deflusso della piena>FASCIA A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

4.2.2 Art.30 (Fascia di esondazione>FASCIA B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. Nella Fascia B sono vietati:
 - a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. I);
 - c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:
 - a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
 - b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
 - c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

4.2.3 Art.31 (Area di inondazione per piena catastofica>FASCIA C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.


4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000 .


CAP.5 RETE NATURA 2000

5.1 Estratti cartografici


Zone a Protezione Speciale (ZPS)




Siti di Importanza Comunitaria (SIC)




Zone a Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC)



Zona a protezione speciale (ZPS) N. IT2080301



Siti di Importanza comunitaria (SIC) N. IT2080014




BOZZA

CAP.6 RER Rete Ecologica Regionale

6.1 Estratti cartografici

*Regione Lombardia- Rete Ecologica Regionale, Pianura Padana e Oltrepò pavese-
Relazione di Sintesi- Pag. 27-Figura 3.6.*



Suddivisione dell'area di studio principale in sottoecoregioni. Giallo: colline moreniche; azzurro: alta pianura; verde: bassa pianura; marrone: Oltrepò pavese collinare e montano. In nero è riportato il confine dell'area di studio.


Il Comune di Pavia si colloca nella zona verde, cioè di bassa pianura.

**Regione Lombardia- Rete Ecologica Regionale, Pianura Padana e Oltrepò pavese-
Relazione di Sintesi- Pag. 29- Figura 3.9.**



Uso del suolo nella sottocoregione bassa pianura: alcuni elementi caratterizzanti emergono anche da una visione d'insieme così ampia: l'asta del Po lungo il bordo meridionale, la valle del Ticino con i suoi estesi boschi, la grande conurbazione milanese, il sistema di zone umide dei Laghi di Mantova. Questi elementi sono inseriti in una matrice dominata dall'agricoltura (aree in giallo). Elaborazione su base cartografica DUSAF 2.


**Regione Lombardia- Rete Ecologica Regionale, Pianura Padana e Oltrepò pavese-
Relazione di Sintesi- Pag. 37- Figura 3.14.**



Le Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda.

31 Valle del Ticino


**Regione Lombardia- Rete Ecologica Regionale, Pianura Padana e Oltrepò pavese-
Relazione di Sintesi- Pag. 44 - Figura 3.20.**



I Gangli primari all'interno della RER – Pianura Padana e Oltrepò Pavese. In verde sono indicati i Gangli, in rosso e blu i Corridoi primari.


5 Confluenza Ticino – Po

**Regione Lombardia- Rete Ecologica Regionale, Pianura Padana e Oltrepò pavese-
Relazione di Sintesi- Pag. 60 - Figura 3.37.**



Elementi di primo livello (puntinato rosso con bordo verde) e di secondo livello (in arancione) nell'area di studio (confine in nero).


**Regione Lombardia- Rete Ecologica Regionale, Pianura Padana e Oltrepò pavese-
Relazione di Sintesi- Pag. 68 - Figura 3.43.**



La struttura della Rete Ecologica Regionale nel settore Pianura Padana e Oltrepò pavese:
in verde scuro gli elementi di primo livello, in verde chiaro gli elementi di secondo livello, in
blu i gangli, in rosso-marrone i corridoi ecologici primari.

**Regione Lombardia- Rete Ecologica Regionale, Pianura Padana e Oltrepò pavese-
Relazione di Sintesi- Pag. 189**

6.3 Previsioni per il territorio di Pavia



7.2 Estratti Norme tecniche di attuazione

7.2.1 Art.22 (Indirizzi per la redazione e/o per l'adeguamento dei piani provinciali di settore)

Tale articolo appartiene al "TITOLO III – GLI INDIRIZZI"

1. Il PTCP individua gli indirizzi per la formazione dei Piani Provinciali e di Settore di seguito elencati.
2. Altri Piani Provinciali di Settore potranno essere redatti, sulla base d'indirizzi da deliberarsi preventivamente da parte del Consiglio Provinciale.

PIANO DEL TRAFFICO PER LA VIABILITÀ EXTRAURBANA

3. Il Piano della viabilità provinciale è lo strumento per la programmazione degli interventi per la realizzazione di una rete infrastrutturale integrata, che contribuisca con efficienza ed efficacia al funzionamento dell'armatura urbana e guidi la gestione e la manutenzione della viabilità provinciale. La formazione, gli aggiornamenti e le integrazioni del Piano di settore rispondono ai seguenti criteri:

- a) l'individuazione dei tracciati e delle infrastrutture di nuova realizzazione in coerenza con le indicazioni contenute nella "Carta Unica e condivisa del territorio della provincia di Pavia";
- b) la previsione d'adeguamento dei collegamenti secondo le seguenti priorità:
 - b.1) miglioramento delle condizioni generali di circolazione;
 - b.2) miglioramento della sicurezza stradale, anche in relazione alla rete del Trasporto Pubblico Locale;
 - b.3) riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e risparmio energetico;
 - b.4) rispetto dei valori ambientali;
 - b.5) correlazione con gli strumenti di pianificazione urbanistici e di settore vigenti;
 - b.6) l'utilizzo del criterio generale che privilegia le soluzioni di recupero e riqualificazione dei tracciati esistenti rispetto a soluzioni che prevedano ipotesi di nuovi corridoi e tracciati stradali;
 - b.7) l'adozione di criteri progettuali che favoriscano l'adozione di misure atte a conferire ai tracciati stradali funzioni di corridoi e connessioni ecologiche;
 - b.8) la riduzione degli impatti delle infrastrutture e delle opere accessorie rispetto alla fruizione e alla percezione del paesaggio;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

b.9) la riduzione degli impatti delle infrastrutture rispetto alla frammentazione, alla parcellizzazione delle unità produttive e degli insediamenti agricoli;

b.10) lo sviluppo di soluzioni progettuali atte a garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza delle connessioni e degli elementi della rete;

b.11) lo sviluppo di soluzioni progettuali finalizzate al miglioramento dei livelli d'efficienza rispetto ai fenomeni di congestione e pericolosità in corrispondenza degli attraversamenti urbani.

PIANO DI BACINO DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI-PROGRAMMA TRIENNALE DEI SERVIZI

4. La legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 "Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia" ha trasferito alle Province funzioni e compiti in materia di programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

5. Nello svolgimento delle sue funzioni di programmazione, la Provincia adotta il Piano Provinciale di Bacino della Mobilità e dei Trasporti ed il Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale.

6. Il Piano Provinciale di Bacino della Mobilità e dei Trasporti, redatto ai sensi dell'art.12 della L.R. 22/98, definisce - coerentemente con il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti, sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità e dell'evoluzione insediativa e socio economica - gli interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio modale dei trasporti e al miglioramento dell'accessibilità al sistema economico insediativo locale.

7. La formazione, gli aggiornamenti e le integrazioni di questo piano rispondono ai seguenti criteri prioritari:

- a) favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, con riferimento anche all'intermodalità ed alla logistica;
- b) organizzare l'offerta di trasporto pubblico locale su gomma coordinandola con quella ferroviaria;
- c) migliorare l'accessibilità agli interscambi di trasporto pubblico locale;
- d) favorire soluzioni a minore consumo energetico, a minore impatto sulla qualità dell'aria e a contenimento dell'inquinamento acustico.

PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

8. Il Piano delle attività estrattive costituisce lo strumento per la pianificazione in materia di localizzazione ed esercizio delle attività estrattive e di recupero delle aree di cava, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/98, tenuto conto delle linee programmatiche definite dalla Regione Lombardia.

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

9. Gli aggiornamenti e le integrazioni di questo Piano sono redatti in coerenza con gli indirizzi e le valutazioni sintetizzate nell'ambito degli elaborati che costituiscono la "Carta Unica e Condivisa del territorio della Provincia di Pavia".

10. In particolare esso prevede:

- a) la localizzazione d'ambiti territoriali estrattivi in funzione della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, il paesaggio e le infrastrutture;
- b) la localizzazione d'ambiti territoriali estrattivi in funzione dei possibili recuperi d'ambiti territoriali caratterizzati da fenomeni di criticità ambientale;
- c) la localizzazione d'ambiti territoriali estrattivi mediante la razionalizzazione del numero dei poli e la promozione del recupero di situazioni già interessate e compromesse da escavazioni attive o dismesse, autorizzando la coltivazione dei nuovi lotti in funzione del recupero di quelli precedentemente escavati;
- d) l'attuazione di misure di recupero e ripristino ambientale dei siti in grado di sviluppare con soluzioni di maggiore dettaglio gli indirizzi del PTCP rispetto alle proposte di nuova fruizione delle aree sottoposte a ripristino naturalistico e ambientale.
- e) il piano cave della Provincia per le attività estrattive in esaurimento al termine delle attività dovrà dettare delle linee d'indirizzo per il recupero totale dell'area eventualmente costituendo una fascia boscata ed in ogni caso inserendola nel sistema (verde) provinciale. Queste aree potrebbero, secondo le caratteristiche del recupero, costituire dei gangli primari o secondari.

PIANO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI

11. Il Piano per lo smaltimento dei rifiuti costituisce lo strumento per la pianificazione in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili nel territorio provinciale, redatto ai sensi della L.R. 21/1993 e D.LGS. 22/1997.

12. Gli aggiornamenti e le integrazioni di questo piano, rispondono ai seguenti indirizzi e criteri d'intervento:

- a) l'individuazione di soluzioni impiantistiche e gestionali in grado di minimizzare gli impatti sul territorio, sull'ambiente, sul paesaggio, sulle infrastrutture;
- b) lo sviluppo di strategie localizzative per le soluzioni impiantistiche cui siano connessi interventi di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica ed ambientale d'aree ed ambiti caratterizzati da fenomeni di criticità, in coerenza con il quadro delle descrizioni e delle valutazioni sintetizzate negli elaborati che compongono la "Carta Unica e Condivisa del territorio provinciale";
- c) lo sviluppo di strategie localizzative, soluzioni impiantistiche e gestionali che prevedano tecnologie per il recupero energetico e per l'utilizzo di materie seconde con principi d'efficienza economica e ambientale;
- d) dovranno essere previsti adeguati sistemi di mitigazione e compensazione finalizzati a favorire l'inserimento degli impianti nel contesto ambientale di riferimento" (aree boscate, green way, rinaturalizzazione corsi d'acqua, ecc.).

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

PIANO DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

13. Il Piano di risanamento delle acque è lo strumento per la pianificazione delle risorse idriche, per il loro uso plurimo al fine di garantire l'idoneità qualitativa e la disponibilità quantitativa delle acque preservandole dall'inquinamento e ha natura di proposta di Piano Regionale di Risanamento delle Acque, relativa al territorio provinciale.

14. Il Piano di risanamento è coordinato con la pianificazione dell'economia idrica di cui alla legge 36/1994 e successive integrazioni e modificazioni.

15. La formazione, gli aggiornamenti e le integrazioni di questo piano rispondono ai seguenti criteri prioritari:

- a) razionalizzare la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque attraverso l'individuazione d'ambiti territoriali ottimali per la gestione;
- b) ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche attraverso la quantificazione dei fabbisogni idrici e la ripartizione delle risorse rapportate alle previsioni demografiche e alle ipotesi di sviluppo economico;
- c) salvaguardare da rischi idrogeologici tramite interventi idraulici per la sicurezza della popolazione e del territorio;
- d) integrare sul territorio e con minimo impatto visivo gli interventi idraulici occorrenti a consentire gli usi delle risorse idriche in atto ed in previsione;
- e) salvaguardare le falde acquifere da inquinamenti dovuti alle attività industriali o alle conduzioni agricole che utilizzano fertirrigazione e uso di concimi chimici;
- f) salvaguardare le acque superficiali da immissioni estranee con indicazioni su controllo, vigilanza e pulizia.

PIANO ITTICO

16. Il piano ittico provinciale è lo strumento di gestione della pesca nel rispetto dell'equilibrio biologico ai fini della tutela dell'incremento naturale della fauna ittica autoctona, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque ed alla programmazione regionale in ambito territoriale e ambientale.

17. È prevista anche la predisposizione di una carta provinciale delle vocazioni ittiche e di un piano ittico provinciale per la destinazione e l'uso delle acque pubbliche di competenza regionale, quale contributo alla pianificazione regionale del settore.

18. La formazione, gli aggiornamenti e le integrazioni di questo piano rispondono ai seguenti criteri prioritari:

- a) tutelare il patrimonio idrobiologico;
- b) incentivare le iniziative che coniugano pesca e turismo;
- c) tutelare gli ambiti idrici ad alta naturalità, anche coinvolgendo le associazioni relative alla pesca;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- d) favorire gli interventi di riqualificazione ambientale per migliorare la recettività della fauna ittica;
- e) approfondire le conoscenze della fauna ittica del territorio provinciale in modo da rispettare, sulla base del censimento delle forme presenti, le vocazioni ittiche dei corsi d'acqua ai fini delle immissioni e dei ripopolamenti;
- f) valutare la possibilità di reintroduzione o di ricostruzione di popolazioni vitali, in particolare di specie autoctone, localmente prodotte.

PIANO FAUNISTICO-VENATORIO

19. Il Piano faunistico-venatorio provinciale è lo strumento per la pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, finalizzata a disciplinare, regolamentare l'attività venatoria e a tutelare la fauna selvatica ed è redatto ai sensi della L 157/92 e della L.R. 26/93.

20. La formazione, gli aggiornamenti e le integrazioni di questo piano rispondono ai seguenti criteri prioritari:

- a) tutelare le aree ad alta naturalità, anche coinvolgendo le associazioni venatorie;
- b) favorire gli interventi di riqualificazione ambientale per migliorare la ricettività della fauna selvatica;
- c) valutare la possibilità di incentivare la reintroduzione e la ricostruzione di popolazioni vegetali ed animali autosostenentisi, in particolare di specie autoctone, localmente prodotte;
- d) approfondire le conoscenze faunistiche del territorio provinciale;
- e) incentivare le iniziative che coniugano caccia e turismo.

PIANO PER IL TURISMO

21. Il Piano per il turismo è lo strumento per lo sviluppo del settore finalizzato alla valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-artistico-culturali, redatto in attuazione delle direttive programmatiche contenute nella L 217/83.

22. La formazione, gli aggiornamenti e le integrazioni di questo piano rispondono alle indicazioni del Programma Regionale di Sviluppo della VII Legislatura ed ai seguenti criteri prioritari:

- a) impostare una politica di marketing istituzionale, in grado di realizzare un posizionamento comune sul mercato e di fornire un supporto comunicazionale unitario su cui innestare specifiche azioni promozionali;
- b) potenziare, qualificare e diversificare l'offerta ricettiva riqualificando le strutture, regolamentando e favorendo le nuove tipologie richieste dal mercato;
- c) programmare l'attività turistica integrata, partendo dai punti trainanti, con la finalità di trasformare le attività di turismo stagionale in attività annuali;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- d) valorizzare e diversificare l'offerta turistica in coerenza con le risorse culturali, storiche, artistiche, paesistiche e ambientali, valorizzando le identità locali e minimizzando gli impatti;
- e) incrementare l'offerta nei settori dell'enogastronomia, dei percorsi dei vini e del turismo giovanile e scolastico;
- f) promuovere azioni sinergiche con le attività agricole al fine di sviluppare nuove offerte turistiche, con particolare attenzione ai territori la cui conservazione, anche a fini ambientali, paesistici, è strettamente correlata ad un uso produttivo compatibile con i caratteri dei suoli;
- g) integrare servizi turistici con l'offerta di strutture sportive e più in generale di strutture per il turismo verde, con l'obiettivo di rendere economicamente più conveniente la loro realizzazione e gestione.

PROGRAMMA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

23. Il Programma per le attività produttive è lo strumento per indirizzare e coordinare lo sviluppo del settore industriale ed artigianale e la razionalizzazione, dal punto di vista della localizzazione e del relativo dimensionamento; esso è redatto in attuazione degli obiettivi definiti dal PTCP anche sulla base delle richieste espresse dal sistema economico.

24. La formazione, gli aggiornamenti e le integrazioni di questo programma rispondono ai seguenti criteri prioritari:

- a) privilegiare la riutilizzazione del patrimonio dismesso, purché sito in zone urbanisticamente coerenti, rispetto a nuove localizzazioni, nonché il completamento delle aree produttive esistenti parzialmente utilizzate o facilmente ampliabili senza pregiudizio di carattere ambientale dotate di un preesistente buon livello di accessibilità rispetto alle infrastrutture della mobilità;
- b) localizzare le attività produttive in base alla compatibilità d'uso dei suoli, minimizzando l'impatto sull'ambiente, sul paesaggio e sul sistema infrastrutturale;
- c) coordinare le localizzazioni produttive con il sistema dei servizi e delle infrastrutture;
- d) prevedere opportune forme di salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento industriale;
- e) concentrare le attività in un contenuto numero di poli di livello sovracomunale, distribuito in modo equilibrato sul territorio provinciale;
- f) utilizzare criteri e precondizioni alla localizzazione secondo quanto definito negli "Indirizzi per la formazione dei PRG " della presente normativa.

PIANO DI ASSESTAMENTO E DI UTILIZZAZIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI E PIANO D'INDIRIZZO FORESTALE

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

25. Il Piano di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali e il piano d'indirizzo forestale, redatti ai sensi della L.R. 8/76, sono gli strumenti pianificatori contenenti le linee gestionali e d'indirizzo per la protezione e valorizzazione delle attitudini funzionali dei boschi. Questi strumenti interessano tutti i popolamenti arborei definiti ai sensi dell'art. 1 ter della L.R. 8/76 e successive modificazioni ed integrazioni.

26. La formazione, gli aggiornamenti e le integrazioni di questo piano rispondono ai seguenti criteri prioritari:

- a) promuovere la conoscenza delle aree boscate e degli elementi che le caratterizzano, in particolare delle attitudini funzionali prioritarie dei complessi boscati (produttiva, protettiva, paesaggistica, naturalistico-ambientale, turisticoricreativa);
- b) definire le pratiche colturali più idonee e le modalità di tutela e di valorizzazione dei soprassuoli forestali e delle funzioni (naturalistica, idrogeologica, produttiva, turistica, estetico-ricreativa, paesaggistica) che essi sono chiamati a svolgere (vedi Regolamento Reg. 1/93 – prescrizioni di massima e di polizia forestale);
- c) individuare i principali problemi e le emergenze del territorio forestale (fenomeni di degrado in atto o potenziali, emergenze naturalistiche, azioni volte all'ottimizzazione delle attitudini funzionali, ecc.);
- d) promuovere una politica multifunzionale dell'utilizzazione delle aree forestali;
- e) delineare la scala di priorità degli interventi attuando gli indirizzi di politica forestale della Regione di cui la Provincia è Ente delegato in ambito forestale;
- f) affrontare nel dettaglio le problematiche legate ai rapporti tra l'Ente e i privati nella gestione forestale al fine di conseguire gli obiettivi di piano;
- g) promuovere metodi ed interventi per sviluppare l'informazione, la partecipazione, la formazione e l'assistenza tecnica in campo forestale;
- h) impostare interventi colturali di miglioramento, ricostituzione e riqualificazione di un sistema di aree e/o di rete a bosco;
- i) valutare la dinamica delle specie arboree invadenti ed infestanti al fine d'individuare possibili modelli colturali di contenimento e riqualificazione, soprattutto lungo le valli fluviali, al fine di incrementare l'efficienza della funzione ecologica delle singole aree.

PIANO DI SVILUPPO AGRICOLO

27. Il Piano agricolo provinciale è lo strumento per lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare. Considerando le caratteristiche e la dimensione strategica che il territorio e le attività agricole rivestono nella definizione complessiva degli assetti economici, ambientali e territoriali della Provincia, il Piano di Sviluppo Agricolo costituisce momento di approfondimento, e miglior definizione e articolazione delle azioni e delle politiche del PTC. A tal fine, al Piano di Sviluppo Agricolo è affidata la funzione di individuare ambiti

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

territoriali specifici per la promozione e l'attuazione delle politiche agricole, sia originate da iniziative di carattere locale che derivanti dal quadro programmatico di livello regionale in applicazione degli orientamenti e delle direttive comunitarie.

28. Il Piano di Sviluppo Agricolo è presupposto, in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo della VI Legislatura, in particolare per i programmi di orientamento strategico per l'agricoltura, ed in coerenza con le indicazioni del Piano di risanamento delle acque, relativamente alla gestione delle risorse idriche.

29. La formazione, gli aggiornamenti e le integrazioni di questo piano rispondono ai seguenti criteri prioritari:

- a) elaborare strategie e indirizzi per l'attuazione delle politiche per lo sviluppo delle attività e di difesa del suolo agricolo mediante il sistematico confronto, concorso e partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati nonché gli operatori del settore;
- b) salvaguardare i territori agricoli e recuperabili all'agricoltura con carattere di alta produttività e/o di specializzazione colturale e/o di base insediativa di imprese agricole economicamente valide e con prospettive di continuità dell'attività produttiva da tutelare;
- c) salvaguardare la competitività delle imprese agricole d'avanguardia e incentivare, lo sviluppo delle imprese agricole con potenzialità di espansione economica in settori e/o per nuovi prodotti;
- d) incentivare e salvaguardare il radicamento di filiere produttive locali e tipiche, i cui prodotti siano a denominazione di origine controllata;
- e) incentivare l'insediamento e lo sviluppo delle attività agricole nei territori la cui conservazione, anche a fini ambientali, paesistici e turistici, è strettamente correlata all'uso produttivo compatibile del suolo;
- f) incentivare le forme di agricoltura a basso impatto ambientale (agricoltura integrata, biologica), soprattutto nelle aree che necessitano di attenzione per valenze ambientali, paesistiche e insediative (es. aree di frangia urbana, aree con paesaggio agrario storico, aree di rispetto di ambiti naturalistici, ecc.);
- g) pianificare la localizzazione e il dimensionamento degli allevamenti zootecnici in modo compatibile con il contesto insediativo e tale da favorire una gestione dei liquami prodotti che ne massimizzi l'uso in agricoltura nel rispetto dell'ambiente naturale;
- h) integrare l'attività agricola con l'attività turistica soprattutto nei territori dove l'attività agricola è sottoposta a limiti naturali che ne condizionano lo sviluppo e la redditività;
- i) preservare l'attività agricola finalizzata alla manutenzione del paesaggio ed alla conservazione dei frammenti del paesaggio agrario storico;
- j) verificare gli effetti diretti e indiretti sui sistemi paesistico, ambientale e insediativo;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- k) incentivare e salvaguardare la presenza di cooperative di allevamento e di produzione integrate, con una base produttiva propria e con colture a rotazione;
- l) regolamentare, sulla base della normativa vigente, l'uso di diserbanti, pesticidi ed altri prodotti chimici; 30. In sede di formazione del PSA e nell'ambito dell'attuazione delle relative azioni di piano, si farà ricorso alle forme di programmazione negoziata previste dalla legge 662/1996 per la definizione con le Organizzazioni professionali delle categorie interessate, di azioni e politiche finalizzate alla salvaguardia e al potenziamento della vitalità economica del tessuto aziendale. Tale obiettivo andrà perseguito attraverso scelte legate alla multifunzionalità quale strumento per le aziende di integrazione del reddito e di valorizzazione sociale del settore agricolo sia per quanto riguarda le funzioni di presidio del territorio, sia in merito al contributo ai programmi di previsione e prevenzione di cui alla legge 225/1992;

31. In sede di predisposizione del PSA dovranno essere utilizzati, come supporto alla pianificazione, tra l'altro, la carta pedologica e sue derivate e il SIBITER.

PIANO PER L'ISTRUZIONE

32. Il Piano per l'istruzione contiene gli indirizzi ed i criteri necessari per fornire un'offerta scolastica qualificata e coordinata ad ogni livello e per la realizzazione di un progetto educativo-formativo, integrato con le potenzialità dei settori economici della Provincia; esso è formulato in coerenza con gli indirizzi ministeriali di razionalizzazione della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficacia del servizio.

33. La formazione, gli aggiornamenti e le integrazioni di questo piano rispondono ai seguenti criteri prioritari:

- a) razionalizzare la dotazione delle strutture per l'istruzione primaria e secondaria tra le varie sub-aree, anche in rapporto ai bacini d'utenza;
- b) integrare la dotazione delle strutture per l'istruzione in ciascuna sub-area ;
- c) garantire l'accessibilità ai servizi scolastici in modo integrato con il servizio di trasporto pubblico;
- d) qualificare le strutture scolastiche rispetto alla dotazione di infrastrutture di servizio (biblioteche, palestre, ecc.) ed alla qualità ambientale e edilizia.

7.2.2 Art.31 (Ambiti unitari, indirizzi generali)

Tale articolo appartiene al "TITOLO IV – NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PAESISTICO-AMBIENTALI"

1. Gli ambiti unitari (o unità di paesaggio), costituiscono l'articolazione del territorio provinciale in macro-aree aventi caratteri sufficientemente omogenei dal punto di vista paesistico-ambientale.

2. Gli indirizzi di tutela individuati per ciascun ambito costituiscono il primo inquadramento paesistico da adottare negli atti di pianificazione territoriale e settoriale.

3. Ai PRG ed ai Piani di settore, in relazione all'approfondimento delle conoscenze paesistico-ambientali effettuato rispetto ai contenuti del PTCP, e ferma restando la coerenza con gli indirizzi specifici e con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 32, 33, 34, è demandata l'articolazione degli indirizzi generali e la definizione di condizioni operative adeguate alle specificità del territorio.

4. L'appartenenza di un territorio ad uno specifico ambito di indirizzo è definita con apposita simbologia grafica sulla tav. 3.2 del Piano "Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali".

7.2.3 Art.32 (Indirizzi specifici per la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio)

Tale articolo appartiene al "TITOLO IV – NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PAESISTICO-AMBIENTALI"

1. Le disposizioni di cui al presente articolo riguardano gli elementi più significativi che compongono e caratterizzano il sistema paesistico-ambientale Pavese, esse costituiscono un orientamento specifico e circostanziato per qualsiasi attività che comporta trasformazione del territorio.

2. Nelle aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del D.LGS. 490/99, gli indirizzi di cui al presente articolo integrano i criteri di cui alla DGR 25/7/97 n. 6/30194.

3. I riferimenti per l'individuazione di tali elementi sono costituiti principalmente da:

- a) quadro Territoriale di Riferimento del PTCP;
- b) approfondimenti connessi agli atti di maggior dettaglio paesistico (pianificazione locale, piani di settore, progetti operativi).

4. I Comuni e gli altri soggetti territorialmente competenti, nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali (pianificazione locale e settoriale, verifica paesistica dei progetti, progettazione ecc.), adotteranno scelte e provvedimenti coerenti con gli indirizzi di cui ai successivi commi, tenendo conto in particolare degli elaborati relativi alla Sintesi valutativa del PTCP.

5. Eventuali rettifiche e precisazioni rispetto a tali contenuti dovranno essere supportate da adeguati approfondimenti sia a carattere ricognitivo che valutativo.

CORSI D'ACQUA

6. Si intendono compresi in questa categoria di beni, i corpi idrici naturali e quelli naturalizzati (fiumi, torrenti, rogge, canali).

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

7. L'obiettivo da perseguire è il mantenimento dei caratteri naturali e delle modalità di evoluzione dei sistemi acquatici e di ripa in essi presenti garantendo un adeguato polmone idraulico, la cura dei fondali e delle sponde per favorire l'avifauna acquatica e, infine, la possibilità di fruizione compatibile del corso d'acqua a fini ricreativi.

8. Quando non esplicitato nelle tavole del PTCP, l'ambito di tutela sarà determinato principalmente in base alle caratteristiche idro-geomorfologiche del corso d'acqua (alveo attivo e aree di esondazione delimitate da versanti, scarpate morfologiche o da argini artificiali), con inclusione dei sistemi vegetazionali connessi.

9. In questi ambiti sono da ritenersi incompatibili i seguenti interventi:

- a) espansioni urbane e nuova edificazione anche puntuale;
- b) discariche di ogni tipo (ad esclusione di quelle per materiali inerti se finalizzate ad interventi di recupero ambientale);
- c) attività estrattive non giustificate da necessità di regimazione idraulica.
- d) Sono inoltre da considerarsi potenzialmente critici per l'assetto del corpo idrico, le opere di regimazione idraulica (difese spondali radenti e trasversali, briglie, traverse, ecc.) non effettuate sulla base di appositi studi di impatto.

10. Per quanto possibile si dovranno adottare tecniche di ingegneria naturalistica.

11. Compatibilmente con le esigenze di regimazione e di sicurezza idraulica, è da incentivare la colonizzazione delle biocenosi naturali lungo tutto il corso dei corpi idrici con la formazione di fasce di vegetazione di ampiezza variabile, in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante.

12. Sono altresì da incentivare interventi specifici a favore della avifauna acquatica, con riferimento anche alla DGR 20 aprile 2001, n. VI/4345 "Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del protocollo di Attività per gli Interventi di reintroduzione di Specie Faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia".

13. Oltre agli aspetti di cui sopra, devono essere tutelati i sistemi connessi alla presenza del corso d'acqua, anche in funzione valorizzativa.

14. Vanno incentivati gli interventi di controllo sugli scarichi liquidi e le tecniche colturali meno inquinanti sulle aree agricole limitrofe.

SPECCHI D'ACQUA, BACINI ARTIFICIALI E NATURALI.

15. La salvaguardia degli specchi d'acqua naturali o naturalizzati, deve garantire il mantenimento ed il miglioramento dell'assetto idrologico e morfologico naturale e le caratteristiche paesistiche.

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

16. Attraverso la pianificazione locale è necessario garantire la libertà di accesso e la parziale percorribilità pedonale delle sponde definendo modalità di fruizioni compatibili con la tutela delle biocenosi caratteristiche.

17. Va salvaguardata la possibilità di creare fasce di rispetto, di misura variabile, da riservare alla colonizzazione naturale di specie arboree e arbustive.

18. Sono da vietare le discariche e l'accumulo di materiali in luogo mentre vanno incentivati gli interventi di controllo sugli scarichi liquidi e le tecniche colturali meno inquinanti sulle aree agricole limitrofe.

19. È da ritenersi compatibile il mantenimento e la nuova realizzazione di attrezzatura leggera per la pesca, il ricovero di imbarcazioni, l'osservazione naturalistica e il tempo libero purché realizzati secondo precisi piani di utilizzazione e gestione degli specchi d'acqua.

CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUOLI VULNERABILI

20. Attraverso specifici piani settoriali e/o in sede di pianificazione locale vanno identificate e classificate, in relazione alle rispettive caratteristiche geopedologiche ed agronomiche, le aree ad elevata permeabilità presenti in zone ricche di falde idriche, quelle di rispetto dei pozzi e delle sorgenti e i suoli di particolare vulnerabilità.

21. Queste aree vanno assoggettate a specifica regolamentazione d'uso anche per quanto concerne l'attività agricola e l'utilizzo di sostanze fertilizzanti (ivi compresi i fanghi ad alto contenuto di sostanze organiche), al fine di salvaguardare le risorse idriche sotterranee e di incentivare tecniche produttive compatibili (agricoltura biologica).

22. Per eventuali nuovi insediamenti e/o espansioni urbane, dovrà essere prevista la verifica di impatto ambientale.

23. Vanno sottoposte a preventiva autorizzazione anche le ricerche di acque sotterranee e l'eventuale lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici.

ZONE UMIDE E PALUSTRI

24. Per le zone umide, le aree palustri e le lanche si deve perseguire il mantenimento ed il miglioramento dello stato naturale attraverso l'approfondimento delle conoscenze riguardanti il grado di equilibrio biologico raggiunto.

25. Dovrà essere incentivata la conservazione e la coerente utilizzazione, senza trasformazione dell'ambiente, delle zone umide in buono stato di conservazione o per il recupero di quelle degradate.

26. È da vietare comunque la formazione di depositi di materiali di ogni genere e l'immissione di inquinanti così come l'allestimento di impianti, di percorsi, di tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.

FONTANILI

27. Sia la pianificazione locale che i piani di settore dovranno prevedere la tutela di questi elementi, allo scopo di mantenerne o migliorarne i caratteri ecosistemici e la stabilità biologica e, ove ne ricorrano le condizioni, anche il ruolo di testimonianza storica.

28. A tal fine, nelle aree interessate dalla presenza di questi elementi sono da considerarsi incompatibili o comunque critici i seguenti interventi:

- a) alterazione dell'assetto idrologico e geomorfologico;
- b) accumulo di materiali di ogni sorta e disperdimento di scarichi liquidi.

29. Intorno alla testa del fontanile, per un raggio sufficientemente vasto, è necessario conservare la vegetazione naturale. Dove questa non sia più presente, è opportuno procedere a rimboschimenti specifici con specie autoctone.

30. In assenza di specifici piani di sistemazione idraulico-forestale tesi alla conservazione e/o al miglioramento degli aspetti naturalistici, è da consentire solo la formazione di percorsi di osservazione e studio e la manutenzione ordinaria delle teste di fontanile e delle aste.

PALEOALVEI

31. L'individuazione e la salvaguardia di questi elementi deve perseguire la sopravvivenza dell'assetto morfologico e idrologico dei luoghi, i valori di memoria storica e la testimonianza scientifica del fenomeno.

32. A tal fine sono da ritenersi incompatibili gli interventi antropici che possono modificare o rendere non più riconoscibile tale assetto, così come il disboscamento, il rimodellamento, l'escavazione e la nuova edificazione all'interno di una congrua fascia di rispetto.

EMERGENZE GEOMORFOLOGICHE

33. L'interesse ambientale di questi elementi e/o località è determinata dai seguenti aspetti:

- a) peculiarità geologica e/o geomorfologica (rarietà, valore testimoniale, valore didattico);
- b) valore funzionale quali fattori abiotici di ecosistemi e di biocenosi forestali significative;
- c) integrità e leggibilità rispetto al contesto di appartenenza;
- d) evidenza percettiva nella caratterizzazione del paesaggio. 34.

Nell'ambito del PTCP sono evidenziati come tali (rif. tav. 2.1):

- a) i dossi emergenti sul piano fondamentale della pianura;
- b) le scarpate morfologiche definite;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- c) le pareti rocciose;
- d) gli affioramenti ofiolitici ed i massi erratici;
- e) le grotte;
- f) i fronti fossiliferi.

35. Altri elementi potranno essere individuati in sede di pianificazione locale in base a specifici riferimenti analitici e bibliografici.

36. Il principio generale da adottare rispetto a questi elementi, è quello della conservazione dei caratteri morfologici e della valorizzazione paesistica.

37. La pianificazione locale e quella di settore dovranno adottare scelte coerenti con tale indicazione prevedendo, fra l'altro:

- a) idonei ambiti di rispetto delle emergenze, con preclusioni insediative;
- b) destinazioni d'uso coerenti con la vocazione stazionale;
- c) conservazione e/o ripristino delle condizioni di naturalità.

38. Eventuali deroghe al principio conservativo possono essere valutate in relazione agli approfondimenti della pianificazione locale e/o settoriale, in presenza di situazioni già oggetto di alterazioni o di adattamenti antropici.

39. Gli interventi ammessi devono in ogni caso perseguire il recupero ambientale dei luoghi garantendo la coerenza sia formale che paesistica con il contesto interessato.

BOSCHI

40. Ai sensi della L.R. 80/89 art. 3 sono considerati "bosco", i popolamenti arborei od arbustivi a qualsiasi stadio di età, di superficie superiore a 2000 mq., nonché i terreni che per cause naturali (valanghe, incendi, trombe d'aria, frane, ecc.) e/o antropiche (tagli a raso) siano rimasti temporaneamente privi di copertura vegetale.

41. Non sono considerati bosco gli impianti a rapido accrescimento, i popolamenti arborei od arbustivi di superficie inferiore a 2000 mq. distanti più di 100 mt. da altri boschi, le fasce alberate di larghezza inferiore a 25 mt., i soprassuoli di qualsiasi superficie con indice di copertura inferiore a maturità al 20% della superficie totale, i giardini privati, i parchi urbani ed i popolamenti in fase di colonizzazione da meno di tre anni.

42. Ferme restando le disposizioni Regionali in materia (in particolare la L.R. 8/76 e la L.R. 9/77) e le norme relative ai vincoli Paesistici, i boschi sono da assoggettare a conservazione, e gli indirizzi di governo sono da definire attraverso piani di assestamento o di gestione che dovranno tenere conto delle caratteristiche fitosanitarie delle diverse biocenosi presenti e dei fattori geopedologici e climatici della stazione.

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

43. In assenza di detti piani sono da consentire solo tagli colturali, la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti delle vigenti prescrizioni e le attività di allevamento compatibili con le caratteristiche delle diverse biocenosi.

VEGETAZIONE DIFFUSA

44. Sono compresi in questa categoria: le biocenosi frammentarie di consistenza e dimensioni minori rispetto a quelle dei popolamenti forestali, la vegetazione di ripa lungo i canali, la vegetazione interpoderale, i filari e gli esemplari isolati quando presentano elevato interesse tipologico e botanico.

45. Questi elementi assumono un'importanza non marginale nel paesaggio agrario sia dal punto di vista ecologico-funzionale sia sotto il profilo paesaggistico.

46. La regolamentazione puntuale è demandata alla pianificazione locale tenuto conto dell'assetto paesistico-ambientale delle diverse zone del territorio e degli indirizzi generali di cui all'art. 31 delle presenti norme, con l'obiettivo primario della tutela dell'esistente, nel rispetto delle esigenze fitosanitarie e biologiche delle cenosi e con riferimento all'assetto ecosistemico paesaggistico complessivo della zona.

47. I livelli di tutela possono essere differenziati in relazione alla valenza paesistica ed ecologica dei diversi elementi, nonché al contesto paesistico di riferimento (rarietà, valore testimoniale, valore botanico, appartenenza ad un sistema definito) prevedendo azioni conservative piuttosto che sostitutive o alternative.

48. I piani di dettaglio ed i progetti operativi d'intervento, ivi compresi quelli relativi alla bonifica agraria ed al miglioramento fondiario, ferma restando la necessità di salvaguardare quegli elementi che presentano carattere di eccezionalità e/o di notevole valore paesistico, possono, eventualmente, derogare al principio conservativo sulla base di motivate esigenze tese al raggiungimento di nuovi assetti territoriali e/o produttivi, prevedendo idonei interventi mitigatori, sostitutivi e/o di ripristino, volti al conseguimento di adeguati equilibri ambientali.

TRACCIATI INTERPODERALI, SISTEMA IRRIGUO

49. La pianificazione locale individua e sottopone a salvaguardia gli ambiti caratterizzati da tessiture che assumono valore documentativo, storico, culturale e funzionale.

50. Gli interventi dovranno essere compatibili con i segni e le memorie dell'antica organizzazione agraria, evitando sostanziali trasformazioni della morfologia, dell'assetto irriguo e infrastrutturale.

51. Gli interventi di miglioramento fondiario dovranno essere subordinati a specifici studi e/o progetti di dettaglio;

52. La pianificazione locale e gli interventi dovranno mettersi in relazione e operare in conformità ai contenuti degli strumenti di Piano e Programmazione Regionale e dei

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

Consorzi competenti in materia di Irrigazione e Bonifica di cui alla L.R. 59/1984 e successive modificazioni

SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

53. Rientrano in questa categoria le aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica. Il fine che ci si propone è la valorizzazione dei singoli beni archeologici e del relativo sistema di relazione, nonché di altri valori eventualmente presenti.

54. Nelle aree così individuate in sede di pianificazione locale, fino all'entrata in vigore di specifici piani di settore le attività vanno limitate a quelle di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché agli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti e degli istituti scientifici autorizzati.

55. In assenza di questi piani si deve consentire solo l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore della presente proposta e fermo restando che ogni scavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm. deve essere autorizzato dalla competente soprintendenza archeologica.

ELEMENTI E SISTEMI DELLA CENTURIAZIONE ROMANA

56. L'interesse e quindi l'obiettivo di tutela è riferito in particolare alle zone, più o meno estese ed omogenee, nelle quali l'organizzazione territoriale ed in particolare quella agricola ricalca la struttura centuriata, della quale sopravvivono i segni, localizzati o diffusi.

57. Ogni intervento da attuare in queste zone deve risultare complessivamente coerente con tale organizzazione, con gli orientamenti obbligati e le parcellazioni che ne tramandano la suggestione e l'impronta.

58. In sede di Pianificazione locale si dovranno individuare e tutelare gli elementi salienti della struttura, quali: tracciati stradali (compresi quelli interpoderali), canali di scolo posti lungo gli assi principali della centuriazione, case coloniche, tabernacoli posti agli incroci degli assi, relitti di filari antichi.

59. L'azione di tutela potrà essere differenziata in relazione alla rilevanza degli elementi da valutarsi secondo i seguenti criteri:

- a) leggibilità del contesto territoriale;
- b) appartenenza ad un sistema;
- c) consistenza e continuità del tracciato;
- d) valenza tipologica;
- e) valenza testimoniale e documentativa.

VIABILITÀ DI INTERESSE STORICO

60. Riguarda sia la viabilità su strada (carrabile e pedonale) che quella su ferro. In relazione a quanto disposto all'art. 20 delle N.T.A. del PTPR, si considera viabilità storica quella che ricalca i tracciati già individuati nella cartografia I.G.M. di 1° impianto. Essa è comprensiva degli slarghi e delle piazze.

61. L'obiettivo da perseguire è la salvaguardia e la valorizzazione paesistica sia del percorso che degli elementi accessori. La tutela dovrà riguardare principalmente:

- a) i percorsi o i tracciati per i quali è ancora riscontrabile (almeno in parte) la struttura storica (sede viaria, elementi complementari, alberature ecc.)
- b) la traccia di percorsi storici riconoscibili quale "calco" negli orientamenti culturali, edilizi ecc.
- c) i manufatti e le opere d'arte connesse (ponti, dogane, caselli, edicole ecc.).

62. L'azione di tutela potrà essere differenziata in relazione alla "Rilevanza" del tracciato o infrastruttura, da valutarsi principalmente rispetto ai seguenti fattori:

- a) importanza storico – culturale;
- b) appartenenza ad un sistema territoriale definito;
- c) leggibilità della struttura;
- d) consistenza e continuità del tracciato.

63. In sede di pianificazione locale, ed in relazione all'importanza dei tracciati, potranno essere individuate fasce di rispetto da sottoporre a regolamentazione paesistica sia per quanto riguarda la tipologia degli insediamenti fronteggianti, sia per il mantenimento del decoro ambientale (compresa la limitazione della cartellonistica).

64. Norme specifiche dovranno essere definite per i seguenti aspetti:

- a) interventi di manutenzione e trasformazione di tracciati, manufatti e attrezzature;
- b) realizzazione di nuovi tracciati e varianti che implicano il disassamento delle direttrici storiche tutelate, o la formazione di manufatti e arredi.

NAVIGLI

65. La pianificazione locale dovrà perseguire la conservazione e la valorizzazione della testimonianza storica dei navigli, nel rispetto della loro funzionalità. A questo scopo vanno definiti progetti specifici di recupero e riuso.

66. Sino all'approvazione di tali progetti sono da consentire solo le opere di manutenzione e restauro dei manufatti prospicienti o afferenti ai navigli, purché nel rispetto delle originarie tecniche costruttive.

CENTRI E NUCLEI STORICI

67. In relazione a quanto disposto all'art. 19 delle N.T.A. del PTPR, per la delimitazione dei centri e dei nuclei storici si dovrà assumere quale base di riferimento la perimetrazione degli insediamenti riportati nella prima levata delle tavolette IGM 1:25000, comprendendo gli spazi aperti interclusi.

68. Eventuali scostamenti rispetto a tale delimitazione possono trovare applicazione sulla base di cartografie di maggior dettaglio o di motivazioni adeguatamente documentabili.

69. Gli aggregati così definiti rientreranno nelle "Zone A" ai sensi del DM 1444/68.

70. Le norme di attuazione dei PRG comunali individueranno specifiche modalità di intervento conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale.

71. Tali modalità dovranno ricercare elementi di compatibilità con le risorse ambientali, storiche e culturali dei nuclei interessati, favorendone al contempo il riuso e la valorizzazione dei caratteri originari.

72. In particolare nei centri rurali, il recupero del paesaggio storico, dell'impianto e del tessuto edificato, va perseguito ricercando modalità di intervento che rispondano alle esigenze nuove dell'attività agricola senza degradare i fondamentali caratteri storici e ambientali dell'insediamento e del paesaggio circostante.

73. Per le eventuali nuove edificazioni ammesse, si dovranno individuare criteri atti a conseguire un corretto inserimento sia formale che funzionale.

74. Per i nuclei o centri con valenza tipologica e morfologica in rapporto alla loro funzione e collocazione geo-topografica (centri di sommità, di versante, di terrazzo orografico ecc.) il PRG dovrà prevedere un corretto sviluppo urbanistico con riferimento alla matrice di origine, da controllarsi mediante strumento attuativo con previsioni planivolumetriche.

75. Al fine di valorizzare i caratteri tipici dei luoghi è necessario che ogni comune predisponga anche un piano del colore che definisca materiali, componenti edilizie, colori utilizzabili.

EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO E/O TIPOLOGICO

76. Questa categoria di elementi va estesa, oltre che agli edifici e ai manufatti tradizionalmente compresi nell'elenco dei beni storico-culturali (castelli, fortificazioni, borghi, edifici per il culto, edifici signorili, parchi storici, ecc.), alle testimonianze della evoluzione della vita contadina (vecchie corti, dimore contadine, cascate isolate, mulini, riserie, ecc.), agli edifici di archeologia industriale, ai luoghi e scenari, tramandati da scrittori e pittori, o legati all'immaginario collettivo e alle tradizioni popolari più significative.

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

77. La salvaguardia di questo patrimonio diffuso e spesso poco noto, richiede un sistematico approfondimento dei dati conoscitivi del PTCP e la redazione di un repertorio da allegare al PRG con la classificazione dei diversi "oggetti" sia in relazione alla tipologia che alla loro rilevanza da valutarsi in base ai seguenti fattori:

- a) originalità e rarità tipologica e formale;
- b) appartenenza ad un sistema definito;
- c) pregio architettonico;
- d) importanza storico-culturale;
- e) identificazione nell'immaginario collettivo;
- f) evidenza paesistica e percettiva.

78. In relazione alla rilevanza dei singoli edifici/manufatti ed alla loro contestualizzazione, la salvaguardia dovrà trovare adeguato riscontro anche nelle aree limitrofe con la definizione e la regolamentazione di adeguate aree di rispetto.

79. Le modalità d'intervento previste dovranno favorire il riuso dei beni interessati, ricercando elementi di compatibilità fra le funzioni ammesse e la valorizzazione dei caratteri peculiari dei beni stessi.

PARCHI STORICI

80. I parchi storici, indipendentemente dal titolo attuale di proprietà, dal soggetto gestore (privato/pubblico) o dallo stato di frazionamento del bene, costituiscono insiemi unitari di tutela della memoria storica.

81. Devono pertanto essere individuati in fase di pianificazione locale e valutati a corpo nei limiti massimi della propria estensione storica, verificando rispetto ad essa la coerenza di ogni attuale diversa forma di utilizzazione dell'organismo originario e la compatibilità del nuovo assetto con la tutela di tale memoria.

82. In sede di predisposizione della strumentazione urbanistica non possono essere soggetti a frazionamenti computabili ai fini del soddisfacimento di standard di servizi.

7.2.4 Art.33 (Indirizzi specifici relativi ai sistemi di rilevanza sovra comunale)

Tale articolo appartiene al "TITOLO IV – NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PAESISTICO-AMBIENTALI"

1. Riguardano ambiti e/o sistemi che, per caratteristiche, estensione, fattori relazionali, assumono rilevanza paesistico-ambientale di livello sovracomunale.

2. Essi concorrono, in relazione alle rispettive caratteristiche e vocazioni, alla definizione della "Rete verde territoriale".

3. Gli ambiti ed i sistemi di cui sopra sono quelli individuati nella tav. 3.2 "Previsioni di tutela e di valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali".

4. La Provincia, la Comunità Montana, i Comuni provvedono ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di approvazione del PTCP ad adeguare i propri strumenti di pianificazione (urbanistica e settoriale) agli indirizzi di cui al presente articolo.

5. Nella fase di adeguamento dei PRG e dei piani di settore, gli enti interessati, sulla base di dettagliate e documentate verifiche dei caratteri morfologici, naturalistici, storico insediativi e percettivi, potranno precisare l'identificazione di questi ambiti e/o sistemi anche a parziale rettifica dei limiti individuati sulle tavole del PTC, aggiornandone ed eventualmente integrandone i contenuti descrittivi e gli aspetti normativi, fermo restando il rispetto degli obiettivi di tutela di seguito riportati.

AREE DI CONSOLIDAMENTO DEI CARATTERI NATURALISTICI

6. Trattasi di aree con caratteri eterogenei, interessate da fattori specifici o dalla presenza combinata di aspetti fisici, naturalistici ed agrari, di valore congiunto. Pur nella loro connotazione a tratti fortemente antropizzata, questi ambiti conservano un ruolo significativo nella struttura ambientale della Provincia (aree di connessione).

7. Obiettivi:

- a) consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici presenti;
- b) controllo e orientamento delle attività e delle trasformazioni secondo criteri di compatibilità.

8. Le modificazioni territoriali, in particolar modo quelle connesse alla realizzazione di opere infrastrutturali, alle attività estrattive, alle bonifiche agrarie, dovranno essere attuate coerentemente con gli obiettivi di cui sopra, tenendo conto delle specificità che caratterizzano l'area (caratteri ed elementi rilevanti), degli specifici indirizzi di tutela (art. 32) e previa verifica di compatibilità ambientale.

9. La coerenza degli interventi dovrà essere valutata in base agli elementi conoscitivi ed alle valutazioni contenute nel Quadro Territoriale di Riferimento del PTCP corredate dai necessari approfondimenti.

10. Dovranno essere previsti adeguati criteri di mitigazione e di compensazione atti a favorire l'inserimento degli interventi nel contesto ambientale di riferimento. Per quanto riguarda in particolare le attività estrattive, fermi restando gli indirizzi generali di cui all'art. 22 per il piano delle attività estrattive, dovranno essere previsti interventi di recupero rispondenti alle seguenti finalità:

- a) continuità paesistica con le aree circostanti. Quando queste presentano caratteri di precarietà e/o di degrado, le stesse dovranno essere incluse in più esteso progetto di recupero paesistico volto a ripristinare aspetti tipici del contesto di appartenenza;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- b) valorizzazione dei siti e loro utilizzo secondo funzioni compatibili (didattiche, ricreative, turistiche).

11. I Piani settoriali competenti, compatibilmente con le esigenze produttive del settore agricolo, dovranno prevedere specifiche disposizioni tese a:

- a) migliorare qualitativamente e quantitativamente i boschi esistenti (rimboschimenti, metodi di governo ecc.), privilegiando la messa a dimora e lo sviluppo delle specie autoctone;
- b) incentivare la naturalizzazione delle aree agricole dismesse, o il loro riuso secondo criteri di compatibilità ambientale;
- c) favorire la progressiva riconversione delle colture agricole pregiudizievoli per gli equilibri e per la qualità dell'ambiente interessato, con particolare riguardo alle zone interessate da dissesto idrogeologico (in atto o potenziale).

12. Gli interventi di miglioramento e di riconversione delle attività pregiudizievoli attuati in questi ambiti, potranno costituire titolo prioritario ai fini della individuazione di forme incentivanti nel settore agricolo ed ambientale.

13. Il controllo degli effetti paesistico ambientali, derivanti dalle previsioni di cui ai punti precedenti, dovrà essere effettuato mediante bilanci paesistico-ambientali, a verifica periodica.

14. In sede di pianificazione locale dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- a) vanno privilegiate le destinazioni agricole e quelle di tipo agrituristico. Possono essere inoltre individuate zone o interventi in funzione ricreativa, turistica e sportiva nel rispetto degli obiettivi di tutela dei caratteri prevalenti dell'area stessa;
- b) le previsioni insediative devono essere correlate al soddisfacimento di reali fabbisogni e privilegiare soluzioni volte al completamento e alla razionalizzazione dell'esistente. Tali previsioni dovranno tenere conto delle morfologie esistenti, specie di quelle poste a ridosso degli orli e delle scarpate che assumono negli ambiti delle vecchie golene particolare significato paesistico. I nuovi insediamenti produttivi (ivi compresi gli allevamenti a carattere industriale), dovranno essere subordinati a verifica d'impatto ambientale;
- c) il PRG dovrà promuovere lo sviluppo di tipologie edilizie e di tecnologie coerenti con il contesto di riferimento. Disposizioni integrative relative agli ambiti di pertinenza dei Corsi d'acqua.

15. Nelle aree delimitate sulla tav. 3.2 quali "aree di consolidamento dei caratteri naturalistici", appartenenti agli ambiti dei seguenti corsi d'acqua:

- a) Po e Sesia, limitatamente alle "aree esondabili in regime di piena ordinaria (zona delle golene attive) così come identificate sulle tavv. 1.26 a, 1.26 b, 1.26 c del PTCP;
- b) Agogna, Terdoppio, Olona, Lambro, Staffora, Coppa, Scuropasso, Versa.

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

16. In questi ambiti, oltre alle indicazioni di cui ai punti precedenti e fatte salve le disposizioni di cui al Piano Stralcio redatto dall'Autorità di Bacino ex. L. 183/89 e dalla Regione Lombardia ex L. 267/98, valgono i seguenti indirizzi:

- a) non potranno essere previste discariche o luoghi di deposito per materiali dismessi;
- b) l'escavazione di materiali di cava dovrà essere limitata alle esigenze di regimazione idraulica del corso d'acqua;
- c) modeste escavazioni potranno essere autorizzate in relazione a specifiche esigenze di bonifica agricola, (con esclusione quindi delle aree già adibite a colture specializzate), nel rispetto degli elementi di particolare interesse ambientale quali orli, scarpate morfologiche ecc.,
- d) il PRG dovrà prevedere particolari limitazioni insediative, contenendo la nuova edificazione, anche di tipo agricolo, alle sole esigenze di completamento dei nuclei esistenti, ed alle integrazioni funzionali delle attività esistenti;
- e) dovranno essere salvaguardati e recuperati (compatibilmente con lo stato di conservazione) tutti gli elementi di interesse storico-testimoniale quali: vecchi mulini, presidi agricoli, canali di derivazione, muri di difesa ed altri manufatti legati allo sfruttamento e governo del corpo idrico;
- f) il PRG dovrà essere accompagnato da repertorio delle tecnologie e delle gamme cromatiche ammesse, e dovrà esplicitamente escludere l'uso di tipologie improprie fino all'adozione di detto repertorio;
- g) per le opere infrastrutturali e per gli interventi di regimazione idraulica, si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 32, commi da 6 a 14.

AREE DI RIQUALIFICAZIONE E DI RICOMPOSIZIONE DELLA TRAMA NATURALISTICA

17. Riguardano ambiti a vocazione naturalistico-ambientale la cui connotazione ed i cui contenuti risultano semplificati o compromessi a seguito della crescente pressione antropica o di interventi impropri.

18. Obiettivo: ricomposizione della trama naturalistica principale (obiettivo di Piano).

19. In queste aree, i piani settoriali di assestamento e di utilizzazione dei beni silvopastorali e piano d'indirizzo forestale, nonché di sviluppo agricolo di cui al precedente art. 22, dovranno perseguire il recupero di adeguati contenuti naturalistici compatibilmente con lo svolgimento delle attività agricole in atto per le quali si dovranno individuare idonee regolamentazioni ed incentivazioni.

20. Agli effetti della tutela sono richiamate le norme di cui al precedente art. 32 commi da 6 a 14.

21. Gli interventi di riqualificazione e di integrazione naturalistica attuati in questi ambiti, potranno costituire titolo prioritario ai fini della individuazione di forme incentivanti nel settore agricolo ed ambientale.

CORRIDOI ECOLOGICI

22. Trattasi di elementi lineari naturali o naturalizzati quali: torrenti, corsi d'acqua minori, canali, orli e scarpate morfologiche ecc., potenzialmente idonei per la creazione di corridoi ecologici principali.

23. Obiettivo della tutela è la "messa in rete" del sistema naturalistico Provinciale. Gli elementi così individuati vanno salvaguardati nella loro funzione naturalistica e paesistica.

24. I PRG dovranno individuare appropriate norme atte a garantire la conservazione fisica degli elementi individuati e ad evitarne l'interruzione funzionale.

25. Dovranno essere altresì individuate idonee fasce di rispetto in relazione ai caratteri fisici del territorio, all'interno delle quali dovranno essere promossi interventi di riqualificazione e di rinaturalizzazione.

AREE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESISTICO (PAESAGGI TIPICI)

26. Le disposizioni di cui al presente comma riguardano aree agricole di particolare valore paesistico per la presenza leggibile di elementi organizzativi (impianto, modellamenti del suolo, sistema dei percorsi, presidi), e per l'alto valore percettivo dei siti interessati.

27. In queste zone dovranno essere salvaguardati e recuperati gli elementi caratterizzanti, (compreso il tipo e l'impianto colturale) promuovendo, anche mediante incentivi economici, la produttività agricola dell'area in forma tradizionale.

28. Attraverso i piani di sviluppo agricolo dovranno essere incentivate le attività in forma tradizionale con consolidamento e miglioramento delle produzioni esistenti, nonché il recupero delle aree agricole dismesse per le quali non siano già in atto fenomeni consolidati di rinaturalizzazione. Vanno altresì incentivate le attività complementari di tipo turistico ricettivo (Agriturismo) anche mediante il recupero e l'adattamento degli accessori rurali esistenti.

29. Il PRG dovrà prevedere specifiche norme volte a:

- a) controllare le trasformazioni in relazione all'alta sensibilità paesistica e panoramica degli ambiti (sono da ritenersi incompatibili le attività di cava, discarica e/o deposito);
- b) conservare gli elementi tipici quale: presidi agricoli, percorsi interpoderali, muri a secco, terrazzi, impianti agricoli ecc.;
- c) salvaguardare le macchie boschive esistenti quali importanti elementi di organizzazione percettiva e di "corridoio ecologico";
- d) disincentivare l'edificazione sparsa a vantaggio dei nuclei o centri esistenti;
- e) ridimensionare le aree di espansione in rapporto a reali esigenze e previsioni socio-economiche.

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- f) promuovere lo sviluppo di tipologie edilizie (anche in ordine ai volumi) tipiche dei luoghi; a tal fine il PRG dovrà essere accompagnato da repertorio delle tecnologie e delle gamme cromatiche ammesse. 30. In questi ambiti, anche all'esterno delle aree soggette a vincolo paesistico, si dovranno estendere i criteri progettuali di cui alla DGR n. 30194 del 25.07.97 per l'esercizio della sub-delega in materia paesistica (L.R. 18/97).

31. Per le opere infrastrutturali ed altre opere pubbliche, compresi gli interventi per il risanamento idrogeologico, si terrà conto altresì del "Manuale di ingegneria naturalistica" assunto dalla Regione Lombardia con DGR 04.04.94 n. 50989.

AMBITI DI CONSOLIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DEI CARATTERI CONNOTATIVI

32. Riguardano aree con assetto agrario ed ecosistemico di complessità sufficiente; aree nelle quali la pressione agricola ha comunque risparmiato i principali elementi della trama paesistica.

33. In questi ambiti, dovrà essere consolidata ed incentivata l'attività agricola in atto, sia per il suo valore produttivo che paesistico.

34. I Piani di sviluppo rurale ed i PRG, compatibilmente con le esigenze di produttività agricola e nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno prevedere incentivi e norme tese a:

- a) accrescere la complessità dell'ecosistema contenendo le spinte alla monocoltura e prevedendo la conservazione e l'incremento delle biocenosi frammentarie (filari, boscaglie ecc.);
- b) salvaguardare i caratteri dominanti della trama paesistica quali: il reticolo idrografico e gli elementi consolidati della tessitura, specie quando ricalcano in modo sistematico trame storiche (centuriazione) come avviene nell'ambito del Pavese centrosettentrionale fra il Parco del Ticino ed il Milanese;
- c) controllare gli aspetti insediativi in relazione alle preesistenze, specie nelle zone collinari di forte sensibilità percettiva;
- d) individuare norme ed incentivi per il recupero degli insediamenti tipici (cascine, casali), prevedendo anche usi complementari, purché compatibili con l'attività agricola e con le tipologie interessate (agriturismo, centri di ricerca e di sperimentazione agricola, centri di divulgazione e di informazione connessi a circuiti di valorizzazione agricola, turistica ed ambientale in genere).

IL SISTEMA STORICO – INSEDIATIVO

35. Il sistema storico-insediativo così come individuato nella tav. 3.2 del Piano, è costituito da centri, nuclei storici, viabilità storica principale, che insieme costituiscono gli elementi essenziali della struttura insediativa storica.

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

36. I Comuni, con la revisione del PRG, individuano e precisano gli elementi di cui al presente comma secondo quanto previsto agli artt. 19 e 20 del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

37. Agli elementi così individuati si applicano gli indirizzi specifici di cui al precedente art. 32 relativamente alla viabilità di interesse storico e ai centri e nuclei storici.

VIABILITÀ DI INTERESSE PAESISTICO

38. Il sistema della viabilità di interesse paesistico definito dal PTCP è costituito da:

- a) rete viaria di struttura (comprende i tracciati di grande comunicazione regionale e nazionale, quelli che collegano i principali centri urbani provinciali o che conducono alle provincie confinanti, i principali assi di penetrazione valliva fino ai passi Appenninici);
- b) percorsi di fruizione panoramica e ambientale (dai quali è possibile fruire il paesaggio con ampie e ricorrenti visuali; tracciati che attraversano per tratti significativi zone dotate di particolari caratteri paesistico – ambientali; che appartengono ad un sistema specifico; che conducono a siti di rilievo paesistico sia a carattere naturalistico che storico).

39. Rispetto alla viabilità come sopra definita, il Piano persegue la conservazione e la valorizzazione dei caratteri di panoramicità e di fruibilità del paesaggio; il controllo delle trasformazioni volto a garantire l'ordine ed il decoro delle aree che si affacciano su tali percorsi.

40. La rete viaria di struttura, a prescindere dalla specificità dei territori attraversati, assume importanza paesistica per l'elevato grado di fruizione e di comunicazione che determina rispetto ai medesimi.

41. I PRG, fermo restando il rispetto dei criteri insediativi di cui al precedente art. 28 comma 3, dovranno prevedere specifiche regolamentazioni per le aree prospicienti i tracciati, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) controllo qualitativo dei nuovi insediamenti teso a conseguire un razionale ed ordinato affaccio dei medesimi (anche con previsioni planivolumetriche);
- b) arretramenti rispetto alle sedi viarie;
- c) sistemazione delle fasce libere per un corretto inserimento ambientale e di mitigazione degli interventi.

42. I percorsi di fruizione panoramica ed ambientale vanno salvaguardati e valorizzati rispetto alle loro specificità (tracciati panoramici, paesistici, naturalistici ed scursionistici) così come desumibili dagli elaborati descrittivi e valutativi del PTCP.

43. Quando la viabilità di struttura, in relazione ai contesti paesistici interessati, assume la valenza di percorso di fruizione ambientale, sarà assoggettata anche alle disposizioni di cui ai successivi commi.

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

44. I PRG dovranno regolamentare in generale i seguenti aspetti:

- a) individuazione delle visuali sensibili su luoghi di particolare interesse, oltre a quelle già indicate dal PTCP, da salvaguardare (anche con esclusione dell'edificabilità) in relazione al rapporto visivo che si determina dal percorso interessato;
- b) individuazione di fasce di rispetto da mantenere in condizioni di ordine e di decoro da parte dei proprietari interessati;
- c) limitazione della cartellonistica pubblicitaria, con divieto di posizionamento nei tratti che attraversano o che determinano un rapporto visivo diretto con ambiti di rilievo paesistico.

45. Oltre a quanto sopra, nei tratti di interesse panoramico (aree esterne al centro abitato) dovranno essere regolamentate le altezze dell'edificio rispetto alla sede stradale, al fine di garantire la corretta fruibilità delle vedute dal percorso.

46. Nei tratti di interesse naturalistico dovranno essere altresì previste specifiche limitazioni per le emissioni acustiche al fine di ridurre l'impatto sulla fauna interessata.

47. Per i percorsi escursionistici deve essere privilegiato l'utilizzo ciclopedonabile con divieto di transito per i mezzi motorizzati che non siano addetti alle attività agro – silvo – pastorali ed agli interventi per la difesa del suolo.

48. Quando tali percorsi interessano ambiti urbani e/o strade di transito ordinario, allorché non sia possibile definire e delimitare sedi specifiche, si dovranno prevedere idonee segnaletiche e/o elementi dissuasori per garantire la sicurezza dei percorsi stessi.

49. La Provincia, d'intesa con gli Enti territoriali competenti, promuove specifici progetti di valorizzazione dei percorsi, avendo particolare riguardo, oltre che alla percorribilità, alla segnaletica, all'arredo e alle attrezzature per la sosta.

50. I progetti di intervento migliorativo sulla viabilità in oggetto, dovranno, di norma, ricomprendere le valorizzazioni di cui al punto precedente.

51. Alle strade di cui al presente comma si applicano inoltre gli indirizzi di cui al Piano di Sistema (sez. tracciati base paesistici) allegato al PTPR.

VISUALI SENSIBILI

52. Sono individuate sulla tav. 3.2 le aree che, per fattori relazionali con elementi di particolare significato paesistico e per sensibilità percettiva, necessitano di una specifica salvaguardia.

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

53. Il PRG dovrà prevedere norme specifiche atte a garantire la corretta fruizione degli elementi paesistici cui la visuale si riferisce, e il mantenimento/miglioramento delle caratteristiche delle aree stesse.

54. Dovranno in particolare essere regolamentate le altezze dell'edificato ed i coni visivi lungo i percorsi di riferimento.

55. Per quanto concerne gli aspetti tipologici degli interventi ammessi, si fa riferimento agli indirizzi di cui al precedente art. 33 commi da 26 a 31.

7.2.5 Art.34 (Prescrizioni relative alle aree di elevata naturalità)

Tale articolo appartiene al "TITOLO IV – NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PAESISTICO-AMBIENTALI"

EMERGENZE NATURALISTICHE

1. Sono individuate sulla tav. 3.2 "Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali", e riguardano elementi puntuali o areali che, per interesse specifico e/o per rarità rispetto al contesto di appartenenza, costituiscono emergenze di notevole significato ecologico-ambientale.

2. L'obiettivo perseguito è l'assoluto rispetto e la naturale evoluzione degli equilibri ecologici, nonché la loro valorizzazione per scopi didattici e scientifici.

3. In queste aree pertanto non si potranno ammettere interventi modificativi ed attività che contrastino con il suddetto obiettivo.

4. Per le emergenze già ricomprese nei perimetri delle Aree protette (Riserve e Monumenti naturali) di cui alla LR 86/83 valgono le norme previste nell'atto istitutivo o nel piano di gestione ove presente.

5. Per le aree non incluse in questi provvedimenti sarà promosso dalla Provincia, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti (Comuni, Comunità Montana) un apposito studio settoriale finalizzato alla individuazione di specifiche modalità di tutela e di gestione delle diverse emergenze.

6. Fino all'approvazione del Piano di cui sopra in questa aree non sono ammesse attività, anche di carattere temporaneo, che possano modificare lo stato dei luoghi e gli equilibri ivi compresi. In particolare non sarà possibile:

- a) realizzare nuovi edifici, nonché interventi su quelli esistenti, diversi dall'ordinaria e straordinaria manutenzione e consolidamento restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume;
- b) insediare nuovi campeggi o insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
- c) aprire nuove strade e costruire infrastrutture in genere;

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- d) attivare discariche di ogni genere ed entità;
- e) aprire cave o torbiere, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;
- f) effettuare sbancamenti o altre alterazioni allo stato dei luoghi;
- g) circolare con mezzi motorizzati diversi da quelli addetti alle attività finalizzate alla protezione e allo studio delle biocenosi, nonché connessi alle attività agrosilvo- pastorali ammesse; il transito deve comunque avvenire lungo i percorsi esistenti (strade ordinarie, di tipo agricolo forestale, interpoderali);
- h) raccogliere o asportare flora spontanea, fossili e minerali;
- i) modificare il regime delle acque.

7. I boschi sono soggetti alle disposizioni di cui alla L.R. 15/2002.

8. Gli interventi di regimazione idraulica e di risanamento idrogeologico sono soggetti a V.I.A. secondo competenze e procedure previste dalla L.R. 20/99.

9. Le prescrizioni di cui sopra valgono a far tempo dal provvedimento di adozione del PTCP.

AREE DI ELEVATO CONTENUTO NATURALISTICO

10. Sono individuate sulla tav. 3.2 "Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali". Riguardano:

- a) ambiti nei quali fattori fisici, ambientali e/o storico-insediativi, hanno contenuto la pressione antropica favorendo la permanenza di un elevato grado di naturalità;
- b) aree già assoggettate ad attività antropica nelle quali sono riscontrabili consolidati fenomeni di rinaturalizzazione.

11. Obiettivi della tutela:

- a) conservazione dei valori che caratterizzano l'area e degli equilibri ecologici esistenti, favorendo l'evoluzione dei dinamismi naturali in corso;
- b) consolidamento delle attività agro-silvo-pastorali nelle forme compatibili con la tutela dei caratteri ambientali, quali elementi di presidio e di salvaguardia del territorio;
- c) valorizzazione dell'ambiente attraverso forme di turismo sostenibile.

12. Ogni intervento in queste aree deve essere compatibile con i suddetti obiettivi.

13. A far tempo dall'adozione del PTCP valgono pertanto le seguenti prescrizioni:

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

- a) non sono ammesse nuove attività di cava e di discarica. Per quelle in atto e/o previste nel Piano Provinciale vigente, dovranno essere attuati interventi di recupero, coerenti con i caratteri naturalistici e paesistici dell'ambito interessato;
- b) è possibile derogare alle limitazioni di cui al comma precedente per modeste e puntuali escavazioni di materiali rocciosi compatti atte a soddisfare le esigenze edilizie locali connesse alle politiche paesistiche individuate dal PTCP. La deroga è ammessa quando il Piano settoriale per le attività estrattive, attraverso studi specifici dimostri oggettive difficoltà a localizzare l'attività in ambiti a minor valenza naturalistica e paesistica. È in ogni caso prevista la valutazione d'impatto ambientale;
- c) la circolazione con mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli addetti alle normali attività agricole e silvo-pastorali, è consentita esclusivamente sulla viabilità ordinaria, o comunque lungo i percorsi da individuarsi appositamente da parte degli enti competenti (Comune, Provincia, ecc.) compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dei valori ambientali presenti;
- d) il taglio dei boschi è soggetto alle norme della L.R. 15/2002.

14. Non sono soggette a specifiche limitazioni per effetto del presente articolo le seguenti attività:

- a) gli interventi conservativi sul patrimonio edilizio esistente, con possibilità di ampliamento, "una tantum", in misura non superiore al 20% della superficie utile esistente;
- b) la pratica delle normali attività agro-silvo-pastorali, nelle aree attualmente in uso e nelle forme tradizionali;
- c) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
- d) opere ordinarie relative alla bonifica montana ed alla difesa del suolo;
- e) modeste derivazioni ed impianti per uso idropotabile;
- f) viabilità interpodereale o a servizio delle attività silvo-pastorali.

15. I PRG Comunali in fase di revisione e di adeguamento alle presenti norme, oltre a recepire le disposizioni di cui ai punti precedenti, dovranno rispettare i seguenti criteri:

- a) possono essere individuate zone o interventi in funzione ricreativa, turistica e sportiva nel pieno rispetto degli obiettivi di tutela dei caratteri dell'area interessata;
- b) la realizzazione di nuove strutture aziendali connesse all'attività agricola, anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, potrà essere ammessa sulla base di apposita regolamentazione, che definisca specifici criteri di compatibilità ambientale, facendo riferimento all'entità e alla natura degli allestimenti previsti;
- c) va disincentivata l'edificazione sparsa a scopo insediativo a vantaggio e consolidamento dei nuclei o centri esistenti; per questi si deve conseguire

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

principalmente il recupero edilizio ed il completamento dell'esistente, previa ridefinizione del perimetro del C.E. secondo i criteri di cui al D.M. 2/4/68;

- d) le espansioni previste dal PRG devono essere oggetto di verifica socio economica che ne dimostri la congruità e la compatibilità con le esigenze della comunità locale e gli obiettivi del PTCP;
- e) va previsto lo sviluppo delle tipologie e delle tecnologie tipiche dei luoghi, con particolare attenzione al recupero delle situazioni compromesse (linguaggio, architettonico improprio);
- f) è da escludere in particolare l'uso di elementi o sistemi costruttivi in calcestruzzo prefabbricato che non comportino il totale rivestimento esterno mediante intervento tradizionale;
- g) il PRG deve essere integrato da apposito repertorio delle tecnologie, tipologie (anche per le recinzioni) e gamme cromatiche ammesse.

16. Fino all'adeguamento dei PRG alle norme di cui sopra sono ammessi soltanto gli interventi edilizi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, relativi a:

- a) aree interne al Centro Edificato così come delimitato ai sensi della L. 865/1971;
- b) aree già incluse nei PPA Comunali;
- c) aree oggetto di specifico provvedimento assunto in base alle deliberazioni della GR 23.09.86 n. 12576, 26.4.88 n. 31898, 27.5.92 n. 2297;
- d) aree contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati.

17. Per le procedure di VIA relative ad interventi ricadenti in questi ambiti e non in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti, si adotteranno le procedure, i criteri e le limitazioni previste all'interno delle aree regionali protette.

18. Quando non rientranti nelle tipologie progettuali e dimensionali di cui all'allegato B del DPR 12/4/96, i seguenti interventi sono comunque assoggettati a Verifica di Impatto Ambientale (art. 4 comma 2, L.R. 20/1999):

- a) realizzazione di nuove opere infrastrutturali ivi compresa la viabilità ordinaria e le linee per l'E.E.;
- b) interventi straordinari per la difesa e la prevenzione del rischio idrogeologico;
- c) complessi turistici esterni al perimetro del Centro Edificato delimitato ai sensi della L. 865/1971.

19. Tutti gli interventi anche se non ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico, devono essere realizzati secondo i criteri per l'esercizio della sub-delega in materia paesistica di cui alla L.R. 18/1997, assunti con DGR 30194 del 25.07.1997, così come integrati dalle presenti Norme (art. 32).

20. Le aree di cui al presente articolo costituiscono specificazione, articolazione ed integrazione delle "aree di elevata naturalità di cui all'art. 17 del PTPR.

7.2.6 Art.35 (Ambito barco certosa- piano paesistico di dettaglio)

1. Trattasi di ambiti di riconosciuta complessità, sensibilità, vulnerabilità, ove la scala dei valori e delle problematiche rende opportuni ulteriori approfondimenti rispetto all'elaborazioni del PTCP.
2. La Provincia, sentiti i Comuni interessati e gli altri Enti territorialmente competenti, predispose entro due anni dalla data di approvazione del PTCP, un Piano Paesistico di dettaglio (o Piano d'area con particolari contenuti paesistici) allo scopo di:
 - a) articolare ulteriormente i contenuti del PTCP;
 - b) rendere omogenee le previsioni degli strumenti urbanistici dei Comuni e degli altri Enti eventualmente interessati;
 - c) definire e coordinare gli interventi necessari alla valorizzazione e/o al recupero dell'ambiente nelle sue diverse componenti e relazioni.
3. Negli ambiti di cui al presente articolo, a far tempo dall'approvazione del PTCP ed in assenza dei relativi Piani di dettaglio, trovano immediata applicazione gli indirizzi e le prescrizioni di cui alle presenti N.T.A., oltre a quanto previsto da eventuali vincoli paesistico-ambientali vigenti e dal PTPR.

7a Art.35 NTA PTCP (PPD-Ambito Barco Certosa – Piano Paesistico di Dettaglio)

7a.1 Estratti cartografici

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'AMBITO BARCO CERTOSA



BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI (D.LGS 29 ottobre 1999 n° 490)

 ART. 139 comma 1, let. a e b "BELLEZZE D'INSIEME"
(EX L. 1497/1939 ART. 1 LET, commi 3 e 4)

 ART. 146 comma 1 let. b "FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA"
(EX L. 431\85 - ART. 1, let. C)

 ART. 146 comma 1 let. f "PARCHI NAZIONALI E/O REGIONALI"
(EX L. 431\85 - ART. 1, let. f) (PARCO DEL TICINO)

 ART. 146 comma 1 let. f "RISERVE NAZIONALI E/O REGIONALI"
(EX L. 431\85 - ART. 1, let. f)
(GARZAIA DELLA CAROLA, GARZAIA DI PORTA CHIOSSA)

ART. 146 comma 1 let. m "ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO"
(EX L. 431\85 - ART. 1, let. m)

 RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

 AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE - DGR 3859/1985
(EX L.431\85 - ART. 1 TER)

ISTITUTI FAUNISTICI VENATORI (L.R. 26/1993)

 ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

ELEMENTI DEL QUADRO TERRITORIALE-AMBIENTALE

IL SISTEMA DELLE ACQUE

 CORSI D'ACQUA MINORI

 CORSI D'ACQUA PRINCIPALI

LIMITI AMMINISTRATIVI

 CONFINI COMUNALI

7a.2 Estratti Norme tecniche di attuazione

7a.2.1 Art. 1 (Definizione dell'area sottoposta a PPD)

Tale articolo appartiene al "TITOLO I – FINALITA' E CARATTERISTICHE DEL PPD"

L'area interessata dal Piano di Dettaglio è perimetrata ai sensi del PTPR, ed è delimitata come segue:

- A Sud: confine del Parco del Ticino;
- A Ovest: Naviglio Pavese
- A Est: strada Provinciale N. 2
- A Nord confini amministrativi e territoriali.

Comuni interessati:

- Borgarello (parte del territorio)
- Certosa di Pavia
- Giussago
- S. Alessio
- S.Genesio e U. (parte del territorio)

7a.2.2 Art. 9 (Prescrizioni relative alle aree di elevata naturalità esterne alle aree protette)

Tale articolo appartiene al “TITOLO II – NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PAESISTICO-AMBIENTALI”

Aree ad elevato contenuto naturalistico

Sono identificate dal PPD a parziale rettifica (in diminuzione) delle indicazioni del PTCP, ed in base agli ulteriori elementi conoscitivi acquisiti. Trattasi di alcune aree, modeste per estensione ma rilevanti dal punto di vista dei contenuti e della contestualizzazione.

Gli obiettivi e le disposizioni prescrittive da applicare in queste aree sono quelle di cui all’Art. 34 comma 11a)- 12-13 a),c),d)-14-17-18-19 del PTCP. In relazione alla specificità delle aree interessate, e’ inoltre inibita ogni nuova edificazione.

7a.2.3 Art. 10 (Corsi d’acqua naturali e/o naturalizzati)

Tale articolo appartiene al “TITOLO II – NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PAESISTICO-AMBIENTALI”

I PPD individua una serie di corsi d’acqua (rogge, cavi) che per caratteristiche idrogeomorfologiche e vegetazionali presentano caratteri di marcata naturalità.

Questi elementi, oltre ad una elevata valenza paesistica, assumono nel contesto interessato un importante ruolo ecologico potendo assolvere alla funzione di “connessione” e raccordandosi in tal senso alla “Rete verde territoriale” già definita dal PTCP.

L’obiettivo da perseguire è la salvaguardia dei caratteri morfologici e delle modalità di evoluzione dei sistemi naturali (vegetazione arborea ed arbustiva), la cura dei fondali e delle sponde per favorire l’avifauna acquatica e, infine, la possibilità di fruizione compatibile del corso d’acqua a fini ricreativi.

Oltre al corso d’acqua vero e proprio, (alveo, sponde), sono da assoggettare a tutela gli elementi integrativi del sistema quali: vegetazione ripariale sia erbaceo-arbustiva che arborea, eventuali orli di erosione e/o scarpate morfologiche arretrate rispetto alle sponde, percorsi laterali, aree intercluse fra canali o rami paralleli.

In particolare dovranno essere rispettati i seguenti indirizzi:

- Dovrà essere garantita la continuità del sistema, anche nell’attraversamento eventuale di abitati e di infrastrutture;
- Dovrà essere garantita la naturalità delle sponde e delle aree di rispetto, evitando opere di canalizzazione, tombinatura, asfaltatura dei percorsi ecc. Eventuali interventi di regimazione idraulica dovranno essere attuati con l’uso di tecniche eco-compatibili;
- Dovrà essere conservata la vegetazione ripariale sia erbacea-arbustiva che arborea. In tal senso dovranno essere consentiti solo tagli colturali, prevedendo in ogni caso il reimpianto di specie autoctone in numero adeguato.
- Per le opere d’arte esistenti (ponticelli, chiuse ecc.) saranno consentiti interventi manutentivi e di recupero funzionale utilizzando tecniche e materiali analoghi a quelli esistenti. Eventuali nuove opere di attraversamento dovranno essere

realizzate con materiali e tecniche compatibili sia dal punto di vista tipologico che materico.

La Provincia nello svolgimento delle proprie competenze di pianificazione settoriale e di controllo, incentiverà le seguenti attività:

- interventi specifici a favore dell'avifauna acquatica, con riferimento anche alla DGR 20 aprile 2001, n. VI/4345 "Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del protocollo di Attività per gli Interventi di reintroduzione di Specie Faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia";
- interventi di controllo sugli scarichi liquidi;
- adozione, nelle aree agricole limitrofe ai corsi d'acqua, di tecniche colturali improntate alla eco-compatibilità (agricoltura ambientale) ed alla riduzione degli effetti inquinanti.

Gli Strumenti urbanistici comunali devono individuare e regolamentare idonee fasce di rispetto in relazione alle specificità dei siti (morfologia e vegetazione). Tali fasce non potranno essere comunque inferiori a mt. 10 dalla sommità della sponda.


Nelle aree di rispetto si dovranno inibire i seguenti interventi:

- edificazione in genere, compresa quella puntuale di tipo agricolo;
- discariche di ogni tipo o deposito anche temporaneo di materiali;
- attività estrattive non giustificate da necessità di regimazione idraulica.

CAP.8 PFV Piano Faunistico Venatorio

8.1 Estratti cartografici

Estratto "Carta degli istituti di tutela" ATC3 PAVESE



Legenda:

- Confine Zona di Ripopolamento a Cattura
- Confine Zona di Addestramento Cani Tipo C
- Confine Riserva Naturale
- Confine Parco Naturale della Valle del Ticino
- Confine Oasi di Protezione
- Localizzazione Fondo Chiuso

8.2 Estratti Norme tecniche di attuazione

8.2.1 Art. 13 (Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale)

Tale articolo appartiene al “TITOLO II – ISTITUTI PER LA TUTELA DELLA FAUNA E DELL’AMBIENTE”

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, al controllo, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La regione realizza la pianificazione di cui all’art. 12, mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione è destinato, per una quota dal dieci al venti per cento in zona Alpi e per una quota dal venti al trenta per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui l’esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 37 e 43. [7]

4. Nei territori di protezione di cui all’art. 14, comma 3, lettere a), b), e c) sono vietati l’abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta e la riproduzione della fauna. [8]

5. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia è destinato nella percentuale massima del quindici per cento ad ambiti privati di cui agli artt. 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo fino all’otto per cento del territorio per le aziende agriturismo-venatorie e fino al tre per cento per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile.

6. Nel rimanente territorio agro-silvo-pastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli dal 28 al 34.

8.2.2 Art. 17 (Oasi di protezione)

Tale articolo appartiene al “TITOLO II – ISTITUTI PER LA TUTELA DELLA FAUNA E DELL’AMBIENTE”

1. Le oasi di protezione di cui all’art. 14, comma 3, lettera a), sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, col fine di favorire l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie, nonché di preservare il flusso delle correnti migratorie; nelle oasi è vietata ogni forma di esercizio venatorio [12].

2. Le oasi di protezione sono istituite dalle province; con le stesse modalità l'istituzione può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità.

3. La gestione delle oasi di protezione è svolta dalla provincia che può affidarla, su presentazione di specifico piano di gestione, ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette; con l'approvazione del piano di gestione la provincia predisporre specifica convenzione con l'ente gestore.

4. Le province, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica e l'osservatorio regionale, possono autorizzare nelle oasi e zone di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e possono altresì autorizzare le guardie venatorie dipendenti o quelle dell'ente gestore, alla cattura di determinate specie di fauna selvatica, presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento e di reintroduzione, secondo i criteri fissati dalla pianificazione faunistica.

5. Con le modalità di cui al comma 4 le province possono prevedere altresì piani di abbattimento di specie la cui elevata densità non sia sostenibile dall'ambiente e in particolare sia causa di eccessiva predazione su altre specie.

8.2.3 Art. 18 (Zone di ripopolamento e cattura)

Tale articolo appartiene al "TITOLO II – ISTITUTI PER LA TUTELA DELLA FAUNA E DELL'AMBIENTE"

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 14, comma 3, lettera b), sono istituite dalle province e sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio.

2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della selvaggina stessa ed hanno la durata di cinque anni, salvo rinnovo; con le stesse modalità possono essere revocate qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità.

3. Nell'atto di costituzione sono stabiliti anche i criteri di prevenzione dei danni e le modalità del loro indennizzo, alle produzioni agricole nonché gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità sia causa di eccessiva predazione su altre specie [13] .

4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è svolta dalle province e può essere affidata ai comitati di gestione di cui all'art. 30.

8.2.4 Art. 37(Limitazioni all'utilizzo di terreni agricoli a fini venatori – Fondi chiusi)

Tale articolo appartenente al "TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PRELIEVI VENATORI"

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale, al presidente della provincia una richiesta motivata che, ai sensi dell' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
2. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui agli artt. 12 e 14. È altresì accolta, nel rispetto delle norme regolamentari approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale.
3. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata in conformità all'art. 14, comma 6.
4. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni di divieto.
5. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.
6. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla giunta regionale e alla provincia precisando l'estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.
7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5, entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione, destinata a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 13, comma 3.
8. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del

raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione, individuati su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

9. L'esercizio venatorio è, inoltre, vietato nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.

8.2.5 Art. 38 (Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie)

Tale articolo appartiene al "TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PRELIEVI VENATORI"

1. La provincia su richiesta degli interessati e sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti di cui al precedente art. 13, comma 5, può:

- a) autorizzare in modo equilibrato sul territorio l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; le domande devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto [53] ;
- b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ai fini di impresa agricola, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

1 bis. Qualora su alcuna delle aree proposte per l'inclusione nell'azienda faunistico-venatoria non sia intervenuto l'accordo dei proprietari o di chi, ad altro titolo, ne ha la disponibilità, l'interessato può chiedere alla provincia, con la domanda di cui al comma 4, che le aree stesse, per accertate necessità tecniche e di tutela e conservazione faunistico-ambientale, e comunque per una percentuale non superiore al 10 per cento dell'estensione dell'azienda faunistico-venatoria, siano coattivamente incluse nell'azienda, salva corresponsione di una indennità. La provincia, sentito il proprietario dell'area interessata, qualora ne ricorrano i presupposti e con specifica motivazione, dispone l'inclusione coattiva con il provvedimento di autorizzazione all'istituzione dell'azienda, e determina contestualmente l'indennità annuale da corrispondere al medesimo, sulla base delle seguenti misure, da aggiornare annualmente secondo i dati ISTAT:

- a) euro 51,65 per ettaro di terreno ad incolto, mareschi, a pascolo e a bosco ceduo o a fustaia;
- b) euro 77,47 per ettaro di terreno a seminativi, a prati permanenti asciutti o irrigui e ad altre colture specializzate;
- c) euro 103,29 per ettaro di terreno a vivaio, ad ortaggi e a colture floricole. [53bis]

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:

- a) essere situate nei terreni di scarso rilievo faunistico;
- b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE , e successive modificazioni.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La domanda di concessione per la realizzazione delle aziende agri-turistico-venatorie è presentata dai proprietari, affittuari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione delle aziende stesse.


5. La giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al presente articolo è consentito, nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dei limiti di cui all'art. 35, comma 1, e dei limiti di prelievo per la selvaggina stanziale.

CAP.9 PPGR Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti

9.1 Estratti cartografici

ESTRATTO FIG.10.1-2 ASPETTI STRATEGICO FUNZIONALI – ANALISI DEI VINCOLI E DEI FATTORI AMBIENTALI



Sistema impiantistico operativo al giugno 2007 in procedura ordinaria o AIA (*)

- Sistema impiantistico per il trattamento, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (**)

Impianti per rifiuti speciali operativi al giugno 2007 in procedura semplificata

- Ubicazione e classificazione degli impianti per rifiuti speciali operativi al giugno 2007 in procedura semplificata

Siti degradati

- Aree da bonificare (criterio preferenziale per tutte le tipologie impiantistiche)

Aree di cava (27) (criterio preferenziale per la tipologia impiantistica A):

- previste dal vigente Piano Provinciale Cave
- dismesse

Infrastrutture: viabilità principale

- Autostrade
- Strade Provinciali
- Strade Statali

Altri segni topografici

- Limite provinciale
- Idrografia principale
- Limiti comunali
- Aree Urbanizzate

CAP.10 PTUA Programma di tutela e uso delle acque

10.1 Estratti Norme tecniche di attuazione

10.1.1 Appendice C (Acque dolci idonee alla vita dei pesci)

ACQUE DOLCI IDONEE ALLA VITA DEI PESCI

Si riporta l'elenco delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 distinte in acque salmonicole e ciprinicole.

ESTRATTO:

Area Idrografica	Corpo idrico	Rilevanza del corpo idrico	Tipo	Località	Vocazione
LAGO MAGGIORE	Lago Maggiore	Significativo	Naturale regolato	Tutto il corpo	ciprinidi
PO	Fiume Po	Significativo	Naturale	Pieve del Cairo	ciprinidi
				Mezzanino	ciprinidi
				Spessa Po	ciprinidi
				Senna Lodigiana	tratto n. c.
				Cremona/Castelvetro Piacentino	ciprinidi
				Viadana	ciprinidi
				Borgoforte	ciprinidi
TICINO SUBLACUALE	Fiume Ticino	Significativo	Naturale	Sermide	ciprinidi
				Golasecca	salmonidi
				Lonate Pozzolo	salmonidi
				Cuggiono	salmonidi
				Boffalora	salmonidi
				Vigevano	salmonidi
				Beregardo	salmonidi
LAMBRO	Fiume Lambro	Significativo	Naturale	Pavia	ciprinidi
				Valle Salimbene	ciprinidi
				Lasnigo/Asso	salmonidi
				Merone	ciprinidi
OLONA - LAMBRO MER.	Fiume Olona	Significativo	Naturale	Costamasnaga	ciprinidi
				Lesmo	ciprinidi
				Varese	ciprinidi
ADDA SOPRALACUALE	Fiume Adda	Significativo	Naturale	Valdidentro	salmonidi
				Sondalo	salmonidi
				Villa di Tirano	salmonidi
				Caiolo Valtellino	salmonidi
LAGO DI COMO	Lago di Como	Significativo	Naturale regolato	Gera Lario	salmonidi
				Tutto il corpo	salmonidi
ADDA SUBLACUALE	Fiume Adda	Significativo	Naturale	Calolziocorte	salmonidi
				Cornate d'Adda	salmonidi
				Cavenago d'Adda	ciprinidi
				Rivolta d'Adda	ciprinidi
				Pizzighettone	ciprinidi
MERA	Fiume Mera	Significativo	Naturale	Villa di Chiavenna	salmonidi
BREMBO	Fiume Brembo	Significativo	Naturale	Sorico	salmonidi
				Brembate di Sopra	salmonidi
SERIO	Fiume Serio	Significativo	Naturale	Brembate di Sopra	salmonidi
				Ponte Nossa	salmonidi
				Seriate	tratto n. c.
				Casale C./Sergnano	ciprinidi
OGLIO SOPRALACUALE	Fiume Oglio	Significativo	Naturale	Montodine	ciprinidi
				Vezza d'Oglio	salmonidi
				Esine	salmonidi
LAGO D'ISEO	Lago d'Iseo	Significativo	Naturale regolato	Costa Volpino	salmonidi
				Tutto il corpo	salmonidi
OGLIO SUBLACUALE	Fiume Oglio	Significativo	Naturale	Capriolo	tratto n. c.
				Castelvisconti	ciprinidi
				Ostiano	ciprinidi
				Canneto sull'Oglio	ciprinidi
				Bozzolo	ciprinidi
				Marcara	ciprinidi

10.1.2 Tabella C (Comuni ricadenti nelle zone di attenzione)

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

Tabella C: Comuni ricadenti in zone di attenzione

ESTRATTO:

<i>ISTAT</i>	<i>Nome Comune</i>	<i>Prov.</i>	<i>Area (ha)</i>
013163	NOVEDRATE	CO	275,28
015158	NOVIGLIO	MI	1.580,50
097057	OGGIONO	LC	824,11
018104	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	1.507,72
012108	OLGIATE OLONA	VA	712,81
015159	OPERA	MI	771,99
016152	OSIO SOPRA	BG	511,56
098044	OSSAGO LODIGIANO	LO	1.154,50
015164	OSSONA	MI	589,47
019064	OSTIANO	CR	1.967,74
018106	OTTOBIANO	PV	2.421,61
015165	OZZERO	MI	1.083,17
019065	PADERNO PONCHIELLI	CR	2.426,52
017133	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS	2.305,23
018107	PALESTRO	PV	1.818,83
018108	PANCARANA	PV	565,16
015167	PANTIGLIATE	MI	591,24
018109	PARONA	PV	892,91
015169	PAULLO	MI	896,95
018110	PAVIA	PV	6.346,21
020039	PEGOGNAGA	MN	4.661,18
019068	PERSICO DOSIMO	CR	2.068,60
015171	PESCHIERA BORROMEO	MI	2.422,50
015172	PESSANO CON BORNAGO	MI	645,86
019071	PIADENA	CR	1.978,19
019072	PIANENGO	CR	535,43
019073	PIERANICA	CR	266,94
019074	PIEVE D'OLMI	CR	1.930,84
015173	PIEVE EMANUELE	MI	1.230,84
098045	PIEVE FISSIRAGA	LO	1.242,87
018114	PIEVE PORTO MORONE	PV	1.682,12
019075	PIEVE SAN GIACOMO	CR	1.439,15
018115	PINAROLO PO	PV	1.131,46
015175	PIOLTELLO	MI	1.309,65
018116	PIZZALE	PV	701,22
015176	POGLIANO MILANESE	MI	480,16
019077	POZZAGLIO ED UNITI	CR	2.009,98
015178	POZZUOLO MARTESANA	MI	1.228,58

10.1.3 Appendice H (Sostanze pericolose)

Bozza del DOCUMENTO DI PIANO

Si riporta l'elenco delle sostanze pericolose oggetto di monitoraggio che hanno evidenziato superamento dei limiti di concentrazione obiettivo fissati per l'anno 2008 dal d.m. Ambiente e Territorio n. 367/2003.

ESTRATTO:


<i>Corso d'acqua</i>	<i>Località</i>	<i>Provincia</i>	<i>Cadmio</i>	<i>Cromo</i>	<i>Mercurio</i>	<i>Nichel</i>	<i>Piombo</i>
Fiume Mella	BOVEGNO	BS		X			X
	VILLA CARCINA	BS	X	X			X
	CASTEL MELLA	BS	X	X			X
	MANERBIO	BS		X			X
	PRALBOINO	BS		X			X
Torrente Gobbia	SAREZZO	BS		X	X	X	
Fiume Olona merid.	CURA CARPIGNANO	PV			X		X
	SAN ZENONE AL PO	PV			X		X
Fiume Ticino	GOLASECCA	VA			X		
	LONATE POZZOLO	VA			X		
	CUGGIONO	PB			X		
	BOFFALORA SOPRA TICINO	PB			X		
	VIGEVANO	PV			X		X
	BEREGUARDO	PV			X		X
	PAVIA	PV			X		X
	VALLE SALIMBENE	PV			X		X

BOZZA

CAP.11 PIANO CAVE

11.1 Estratti cartografici

1) ESTRATTO TAV.2 Piano Cave della Provincia di Pavia "Assetto dell'attività estrattiva"



LEGENDA

AMBITI TERRITORIALI ESTRATTIVI ATTIVI (281 en. ATE)

- sabbia, sabbia e ghiaia
- identificazione

IMPIANTI


- lavorazione inerti di cava
- identificazione
- recupero e riciclaggio rifiuti inerti
- identificazione

BACINI DI PRODUZIONE

- bacini di produzione
- identificazione
- interventi estrattivi in fondi agricoli

- corsi d'acqua
- aree ciniche
- curve di livello
- rete ferroviaria
- rete autostradale
- rete stradale
- centri urbani ed insediamenti isolati
- confini comunali

2) ESTRATTO TAV.3 Piano Cave della Provincia di Pavia "Catasto cave cessate"




LEGENDA

CAVE CESSATE

-  cave cessate
-  identificazione
-  corsi d'acqua
-  aree idriche
-  curve di livello
-  rete ferroviaria
-  rete autostradale
-  rete stradale
-  centri urbani ed insediamenti isolati
-  confini comunali
-  confini provinciali


3) ESTRATTO TAV.4 Piano Cave della Provincia di Pavia "Risorse minerarie potenziali"



LEGENDA

- Depositi alluvionali degli alvei attivi**
Ghiaie e sabbie fresche
- Depositi alluvionali medio-recenti**
Sabbie e ghiaie (inerti potenzialmente pregiati per maggiore presenza di ghiaia e basso grado di alterazione); localmente limi di copertura utilizzabili per la produzione di laterizi; talvolta orizzonti limosi intercalati a materiale più grossolano utilizzabili per arginature o ritombamenti.
- Depositi alluvionali antichi delle aree a sud del Po, spesso ricoperti da coltri più recenti limose o limoso-argillose**
Prevalenti limi per laterizi.
- Depositi alluvionali antichi**
Prevalenti sabbie, localmente ghiaiose, parzialmente ferretizzate alla sommità delle successioni.
- Depositi alluvionali molto antichi**
Ferretizzati e ricoperti da coltri limose pedogenizzate, anche di origine eolica. Nella parte sommitale: limi per laterizi; nel substrato: ghiaie a matrice limoso-sabbiosa, di seconda qualità.
- Pozzi georeferenziati a stratigrafia nota con relativo codice di riferimento
- 1** Traccia sezione litostratigrafica
- rete idrografica principale - bacini idrici
- scarpate terrazzi alluvionali
- curve di livello
- rete ferroviaria
- rete autostradale

4) ESTRATTO TAV.5 Piano Cave della Provincia di Pavia "Assetto idrogeologico"



LEGENDA

DATI IDROGEOLOGICI, IDROGRAFICI E IDRAULICI


- principali sorgenti
- sorgenti captate
- sorgenti sulfuree
- sorgenti salso-bromo-jodiche
- pozzi utilizzati per la misura del livello della prima falda, con relativo numero di identificazione
- pozzi georeferenziati a stratigrafia nota con relativo codice di riferimento
- isopieze della superficie della prima falda (il numero indica la quota sul l.m.m.)

DATI GEOLOGICI PRINCIPALI (TETTONICI, STRUTTURALI, GEOMORFOLOGICI)

- faglia diretta sepolta (i trattini indicano la parte ribassata)
- faglia o contatto tettonico s.l.

- rete idrografica principale - bacini idrici
- curve di livello
- rete ferroviaria
- rete autostradale
- rete stradale
- centri urbani ed insediamenti isolati
- confini comunali


5) ESTRATTO TAV.6 Piano Cave della Provincia di Pavia "Assetto morfologico"



LEGENDA

- MORFOLOGIA**
-  terrazzi alluvionali
 -  paleovalle e paleomeandri
 -  curve di livello
 -  geotopi
 -  cave attive
 -  cave dismesse (cessate)
- FASCE FLUVIALI**
-  FASCIA A
 -  FASCIA B
 -  FASCIA C
-  rete idrografica principale - bacini idrici
 -  rete ferroviaria
 -  rete autostradale
 -  rete stradale
 -  centri urbani ed insediamenti isolati
 -  confini comunali
 -  confini provinciali

6) ESTRATTO TAV.8 Piano Cave della Provincia di Pavia "Vincoli territoriali"



LEGENDA

VINCOLI AMBIENTALI

-  bellezze naturali (Dlvo 22/01/04 n°42 ex Dlvo 29/10/99 n°490)
-  vincoli ambientali (Dlvo 22/01/04 n°42 ex Dlvo 29/10/99 n°490)
-  vincoli idrogeologici
-  Parco Ticino (LR n.°2/1974), riserve, monumenti naturali (LR n.°86/1983)
-  proposti siti di importanza comunitaria (pSIC)
-  P.T.C.P.: prescrizioni
-  P.T.C.P.: indirizzi
-  zone di interesse archeologico
-  fascia fluviale A
-  fascia fluviale B
-  fascia fluviale C
-  rete idrografica principale - bacini idrici
-  curve di livello
-  rete ferroviaria
-  rete autostradale
-  rete stradale
-  centri urbani ed insediamenti isolati
-  confini comunali
-  confini provinciali

7) ESTRATTO TAV.9p Piano Cave della Provincia di Pavia "Pavese, mappatura circostanziata dell'attività estrattiva"



11.2 Estratti Norme tecniche di attuazione

11.2.1 Art. 18 (Apertura di nuove fronti di cava)

Le nuove fronti di cava dovranno essere aperte tenendo conto dell'impatto sul paesaggio e sull'ambiente. Se necessario si dovranno prevedere idonee opere di mitigazione, secondo procedure fissate dal progetto.

BOZZA